

# Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari

redatta ai sensi del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 in data 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato e dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione europea del 29 aprile 2004 recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificato e integrato

relativa all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., sulla Borsa di Francoforte (*Frankfurter Wertpapierbörse*) e sulla Borsa di Varsavia (*rynek podstawowy Gieldy Papierów Wartościowych w Warszawie*) di azioni ordinarie UniCredit S.p.A.



**UniCredit S.p.A.**

Sede legale – Roma, Via Alessandro Specchi 16

Direzione Generale – Milano, Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A

Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del gruppo bancario "Gruppo UniCredit", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 02008.1

Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n. 00348170101

Capitale sociale sottoscritto e interamente versato Euro 20.846.893.436,94

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

---

Nota Informativa depositata presso CONSOB in data 3 febbraio 2017, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 3 febbraio 2017, protocollo n. 0016471/17.

L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

La Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione di UniCredit S.p.A. depositato presso CONSOB in data 30 gennaio 2017, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 27 gennaio 2017, protocollo n. 0013115/17, e alla Nota di Sintesi depositata presso CONSOB in data 3 febbraio 2017, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 3 febbraio 2017, protocollo n. 0016471/17.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi costituiscono, congiuntamente, il Prospetto per l'offerta e l'ammissione a quotazione di azioni ordinarie UniCredit S.p.A..

La Nota Informativa, la Nota di Sintesi e il Documento di Registrazione sono a disposizione del pubblico, alla data di pubblicazione degli stessi e per tutto il relativo periodo di validità, presso la Sede Sociale e la Direzione Generale di UniCredit S.p.A., nonché sul sito *internet* [www.unicreditgroup.eu](http://www.unicreditgroup.eu).

---

## AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

*Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, i destinatari dell'Offerta e, più in generale, gli investitori sono invitati a valutare attentamente, nel loro complesso, le informazioni contenute nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi (tutti insieme, il “**Prospetto**”), nonché gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al Gruppo UniCredit e al settore di attività in cui esso opera riportati nel Capitolo 4 (“**Fattori di Rischio**”) del Documento di Registrazione e gli specifici fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti riportati nel Capitolo 2 (“**Fattori di Rischio**”) della Nota Informativa.*

*Si avvertono in particolare i destinatari dell'Offerta e, più in generale, gli investitori di quanto segue:*

1. La Nota Informativa: (i) ha per oggetto l'offerta in opzione (l’**“Offerta di Opzione”**), ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 del Codice Civile, delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale – approvato dall'Assemblea Straordinaria del soci in data 12 gennaio 2017 (l’**“Aumento di Capitale”**) – a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 13 miliardi, comprensivo del sovrapprezzo di emissione, da eseguirsi anche in una o più *tranche* e in forma scindibile. L'Offerta in Opzione rappresenta un'offerta al pubblico in Italia, nonché a seguito della procedura c.d. di “passaportazione” (di cui agli articoli 11, comma 1, e 58 del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche), un'offerta al pubblico in Germania e Polonia; e (ii) riporta un aggiornamento dell'informativa contenuta nel Documento di Registrazione pubblicato il 30 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 94, comma 7 del D. Lgs. n. 58/98, in seguito all'esame, effettuato in data 30 gennaio 2017 da parte del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. (l’**“Emittente”** o la **“Società”**), delle stime dei risultati preliminari consolidati dell'esercizio 2016 (sul punto *cf.*: Capitolo 11 della Nota Informativa).

Si evidenzia che l'Aumento di Capitale costituisce una delle principali azioni del Piano Strategico del Gruppo UniCredit 2016-2019 (il **“Piano Strategico”**) ed è volto a consentire il mantenimento dei requisiti patrimoniali del Gruppo stesso a seguito dell'implementazione delle azioni del Piano Strategico, nonché ad allineare detti requisiti a quelli dei principali *competitor* europei. Le principali azioni del Piano Strategico includono, tra l'altro: (i) il completamento di determinate operazioni straordinarie di cessione di attività (tra cui, in particolare, la cessione del Gruppo Pioneer Investments e di Bank Pekao) in aggiunta alle operazioni di cessione già completate alla Data della Nota Informativa; (ii) il miglioramento della qualità dell'attivo (“Progetto Fino” e “Progetto Porto”); e (iii) la riduzione significativa del numero di dipendenti e conseguentemente dei costi del personale e degli altri costi operativi.

Tenuto conto che, in esecuzione del Piano Strategico, sono in corso di implementazione alla Data della Nota Informativa azioni che comportano un significativo assorbimento del capitale, la mancata sottoscrizione o la sottoscrizione parziale dell'Aumento di Capitale determinerebbe – in assenza di ulteriori interventi di rafforzamento patrimoniale adeguati a far fronte agli assorbimenti di capitale generati dalle azioni del Piano Strategico – significativi impatti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo stesso fino a compromettere la sussistenza dei presupposti per la continuità aziendale. In tale evenienza UniCredit potrebbe altresì subire degli interventi, anche invasivi, da parte delle Autorità di Vigilanza nella propria gestione, quali, ad esempio, l'imposizione di restrizioni o limitazioni dell'attività e/o la cessione di attività che presentassero rischi eccessivi per la solidità dell'Emittente. Infine, sussiste il rischio che ove l'Emittente non fosse in grado di ripristinare i requisiti patrimoniali applicabili,

anche ricorrendo a misure straordinarie diverse da quelle previste nel Piano Strategico, possa essere necessaria l'applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, di recepimento della Direttiva 2014/59/UE (c.d. “*Bank Recovery and Resolution Directive*”, “**BRRD**”).

In data 1° febbraio 2017 l'Emittente ha sottoscritto con le istituzioni finanziarie che agiscono in qualità di garanti (i “**Garanti**”) il contratto di garanzia (il “**Contratto di Underwriting**”) ai sensi del quale i Garanti si sono impegnati a sottoscrivere, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, le azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale rimaste eventualmente inoperte al termine dell'Offerta in Borsa fino all'importo massimo complessivo di Euro 13 miliardi. Il Contratto di *Underwriting* prevede determinate condizioni di efficacia, nonché il diritto dei Garanti di recedere dall'impegno di sottoscrizione al verificarsi di determinate circostanze. Ove, al ricorrere di uno degli eventi previsti nel Contratto di *Underwriting*, i Garanti esercitassero la loro facoltà di recedere dal contratto e, ad esito dell'Offerta in Borsa, l'Aumento di Capitale non fosse sottoscritto o fosse sottoscritto solo parzialmente, l'Emittente non sarebbe in grado di rispettare i requisiti patrimoniali previsti dalla normativa prudenziale, e da ciò deriverebbero le conseguenze negative sopra descritte (cfr: Capitolo 2, Paragrafo 2.1.4 della Nota Informativa). L'ammontare complessivo delle spese dell'Offerta – comprensive, tra l'altro, delle commissioni di garanzia calcolate nella misura massima – è stimato in circa massimi Euro 500 milioni.

Alla Data della Nota Informativa sussiste il rischio che, anche in caso di integrale implementazione delle azioni del Piano Strategico, al termine del periodo di Piano l'Emittente presenti coefficienti patrimoniali e/o un livello di crediti deteriorati non in linea con quelli registrati dai principali *competitor* nel medesimo periodo.

In data 9 febbraio 2017 è previsto che si tenga la riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente deputata ad approvare i dati preliminari del Gruppo UniCredit relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. I predetti dati formeranno oggetto di informativa al mercato e di un supplemento al Documento di Registrazione, che verrà sottoposto all'approvazione della CONSOB.

L'operazione di ricapitalizzazione costituisce una delle principali azioni poste alla base del Piano Strategico orientato, tra l'altro, al rafforzamento della struttura patrimoniale, al miglioramento del livello dei crediti deteriorati, nonché al sostegno della profittabilità. Tra le azioni contemplate dal Piano Strategico ed orientate al suddetto fine vi sono alcune operazioni volte a migliorare la qualità dell'attivo patrimoniale, quali il “Progetto Fino” (avente ad oggetto la riduzione del portafoglio di crediti *non core* classificati a sofferenza attraverso un'operazione di mercato) e il “Progetto Porto” (ossia l'incremento del grado di copertura sulle sofferenze e inadempienze probabili del portafoglio crediti italiano), nonché alcune operazioni di cessione di *asset* patrimoniali (le “**Operazioni di Cessione di Attività**”) parte delle quali perfezionate alla Data della Nota Informativa ed altre in corso di esecuzione alla suddetta data. Si evidenzia che la Banca Centrale Europea (“**BCE**”) procederà a valutare ai fini del prossimo *Supervisory Review and Evaluation Process* (“**SREP**”) tutte le azioni intraprese dal Gruppo in esecuzione del Piano Strategico unitamente agli ulteriori profili oggetto di valutazione nell'ambito di tale processo.

L'ammontare stabilito quale obiettivo dell'Aumento di Capitale (Euro 13 miliardi) è stato fissato a seguito di una valutazione dell'impatto sui coefficienti patrimoniali del Gruppo UniCredit derivante dall'implementazione delle azioni del Piano Strategico.

In particolare si evidenzia la circostanza che dall'implementazione di alcune azioni del Piano Strategico sono attesi (i) impatti negativi sui coefficienti patrimoniali (*Common equity tier 1 ratio*, *Tier1 ratio* e *Total capital ratio*) e (ii) impatti negativi non ricorrenti sul risultato economico netto del quarto trimestre 2016 del Gruppo UniCredit, pari a complessivi Euro 12,2 miliardi, in buona parte dovuti all'incremento del grado di copertura sul portafoglio di crediti oggetto di cessione nell'ambito del "Progetto Fino" e sui crediti deteriorati oggetto del "Progetto Porto" (a tale riguardo, si precisa che nella riunione del 1° febbraio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'esecuzione del "Progetto Fino").

In considerazione della tempistica delle azioni del Piano Strategico è previsto che gli impatti negativi sui coefficienti patrimoniali si registrino nel corso del quarto trimestre 2016 mentre è previsto che l'Aumento di Capitale e il completamento delle Operazioni di Cessione di Attività in corso di esecuzione alla Data della Nota Informativa (le "**Operazioni di Cessione di Attività in corso di Esecuzione**") si realizzino nel corso del 2017.

Pertanto, in esecuzione del Piano Strategico, per effetto dello sfasamento temporale tra detti impatti negativi e l'esecuzione dell'Aumento di Capitale nonché il completamento delle Operazioni di Cessione di Attività in corso di Esecuzione, l'Emittente prevede che, con l'approvazione dei dati preliminari relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, non risulteranno rispettati i limiti prudenziali dell'Emittente applicabili sia al 31 dicembre 2016 sia a partire dal 1° gennaio 2017 ai sensi dello SREP 2016 (Requisiti OCR, *cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5 del Documento di Registrazione). L'approvazione dei suddetti dati è attesa per il 9 febbraio 2017, data in cui è previsto l'invio alla BCE delle segnalazioni *Financial Reporting – FINREP*.

A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dei requisiti patrimoniali al 31 dicembre 2016, l'Emittente sarà inoltre tenuta a procedere, ai sensi della normativa applicabile, alla segnalazione alla BCE di tale circostanza e all'invio a tale Autorità di Vigilanza di un piano di rafforzamento patrimoniale (*c.d. capital plan*), che includerà le misure di rafforzamento patrimoniale del Piano Strategico già comunicate al mercato e all'Autorità di Vigilanza (in particolare, l'Aumento di Capitale e le Operazioni di Cessione di Attività). L'adeguatezza del *capital plan* sarà oggetto di valutazione da parte della BCE.

In considerazione del mancato rispetto dei requisiti patrimoniali applicabili dal 1° gennaio 2017, non sarà possibile per l'Emittente procedere – fino al ripristino dei requisiti patrimoniali non rispettati – alla distribuzione dei dividendi e al pagamento delle cedole degli strumenti *Additional tier 1* e della remunerazione variabile dei dipendenti dell'Emittente. Pertanto, stante il mancato rispetto dei limiti prudenziali imputabile allo sfasamento temporale, ove l'Aumento di Capitale non fosse sottoscritto ovvero fosse sottoscritto parzialmente, l'Emittente non potrebbe corrispondere la cedola relativa agli strumenti di *Additional tier 1* dovuta a marzo 2017 ed avrebbe limitazioni sulla politica di distribuzione dei dividendi, nonché sulla remunerazione variabile dei dipendenti del Gruppo UniCredit. L'Emittente, infatti, si troverebbe nella necessità di ricorrere ad ulteriori interventi di rafforzamento patrimoniale ai fini del raggiungimento di detti limiti prudenziali, con – in caso di mancato ripristino – conseguenti significativi impatti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo stesso, fino a compromettere la sussistenza dei presupposti per la continuità aziendale.

2. La sottoscrizione delle Nuove Azioni e l'investimento in azioni dell'Emittente implicano l'assunzione dei rischi tipici connessi ad un investimento in capitale di rischio. Tra questi si evidenzia il rischio di perdita,

anche integrale, del capitale investito laddove l'Emittente sia sottoposto a procedure concorsuali o venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto che comporta l'applicazione di strumenti di "risoluzione". Al riguardo la BRRD prevede la possibilità in capo alla Banca d'Italia (nella sua qualità di Autorità Nazionale di Risoluzione) di intraprendere strumenti di "risoluzione" delle banche in dissesto o a rischio di dissesto, quale alternativa alla liquidazione coatta amministrativa. Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. *bail-in*, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi e potrebbe determinare anche l'azzeramento del valore nominale delle azioni e la svalutazione dei crediti verso la banca con la loro conversione in azioni (*cf.* Capitolo 2, Paragrafo 2.1.6 della Nota Informativa).

3. Nel corso del 2016 il Gruppo UniCredit è stato assoggettato al processo SREP condotto dall'Autorità di Vigilanza. A seguito di tale processo, il cui esito è stato comunicato a UniCredit in data 12 dicembre 2016, la BCE ha comunicato all'Emittente, tra l'altro, i requisiti prudenziali di natura quantitativa da rispettare su base consolidata e le misure qualitative da porre in essere.

Le risultanze del processo SREP 2016, il cui esito ha portato alla determinazione di detti requisiti prudenziali, hanno evidenziato aree di debolezza rilevate dalla BCE. Tali aree sono principalmente relative a: (i) la necessità di rafforzare le attività di guida e coordinamento di UniCredit quale capogruppo (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione); (ii) il livello dei coefficienti di capitale basso rispetto ai *competitor* e allo *status* di *Global systemically important bank* (G-SIB) rivestito dall'Emittente e il persistere di una bassa profittabilità (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione); (iii) il rischio di credito e, in particolare, l'elevato livello di esposizioni deteriorate (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Documento di Registrazione); (iv) il rischio di liquidità, rispetto al quale la BCE ha indicato determinate misure qualitative (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.10 del Documento di Registrazione); (v) il rischio di tasso di interesse nel portafoglio di investimento (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.13 del Documento di Registrazione); (vi) il rischio derivante dal significativo livello di esposizioni denominate in valuta diversa dall'Euro (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.13 del Documento di Registrazione); (vii) il rischio connesso all'operatività in Russia e Turchia (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.14 del Documento di Registrazione); (viii) la cultura del rischio e il governo complessivo del rischio dei modelli interni, con riferimento al quale la BCE ha richiesto all'Emittente di migliorare l'informativa di supporto del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP*) (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.25 del Documento di Registrazione); (ix) il rischio operativo e reputazionale (anche in relazione ai procedimenti giudiziari in corso o potenziali) (*cf.* Capitolo 4, Paragrafi 4.1.26, 4.1.29.1, 4.1.30 e 4.1.31 del Documento di Registrazione) e (x) la composizione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione (*cf.* Capitolo 4, Paragrafi 4.1.33 del Documento di Registrazione).

In particolare con riferimento alla profittabilità, nell'ambito del processo SREP 2016, la BCE ha evidenziato il persistere di un livello di profittabilità debole, da ricondurre sia a fattori macroeconomici, sia a fattori specifici dell'Emittente, rappresentati da bassi tassi di interesse e da una ripresa economica lenta in Paesi chiave, un elevato livello di rettifiche nette su crediti in Italia ed un elevato livello di costi operativi in Austria e Germania, determinando una strutturale debolezza della profittabilità del modello di business di banca commerciale nei Paesi dell'Europa Occidentale (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione).

La BCE ha richiesto, altresì, all'Emittente di presentare, entro il 28 febbraio 2017 una strategia in materia di crediti deteriorati, supportata da un piano operativo per affrontare la tematica dell'elevato livello di crediti deteriorati.

Sebbene le azioni poste alla base del Piano Strategico siano finalizzate, tra l'altro, a mitigare i profili di debolezza del Gruppo UniCredit, evidenziati anche dalla BCE all'esito dello SREP 2016, alla Data della Nota Informativa sussiste il rischio che le azioni del Piano Strategico non siano in grado di fronteggiare adeguatamente i profili di debolezza riscontrati dalla BCE.

4. L'andamento reddituale del Gruppo UniCredit è stato caratterizzato, tra l'altro, da una variabilità dei margini reddituali nel triennio 2013-2015 e da una riduzione delle commissioni nette (relativamente all'attività core) nei primi nove mesi del 2016 rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

Si richiama l'attenzione dell'investitore sulla circostanza che l'esecuzione delle Operazioni di Cessione di Attività (sia di quelle perfezionate nell'ultimo trimestre del 2016 sia di quelle in corso di esecuzione alla Data della Nota Informativa) comporterà, nelle rendicontazioni contabili successive a quella del 30 settembre 2016, un impatto negativo sui margini reddituali del Gruppo. A tale riguardo si evidenzia che dalla rappresentazione *pro-forma* degli effetti connessi alle Operazioni di Cessione di Attività sui primi nove mesi del 2016 emerge un impatto negativo dovuto alla rettifica dei contributi al conto economico consolidato delle società/gruppi oggetto di Operazioni di Cessione di Attività. In particolare, considerando solo le componenti economiche ricorrenti, l'effetto sul margine di intermediazione e sul risultato di gestione del Gruppo UniCredit è pari rispettivamente a Euro -1.860 milioni ed Euro -948 milioni (a fronte di un margine di intermediazione per i primi nove mesi 2016 di Euro 17.070 milioni e di un risultato di gestione per i primi nove mesi 2016 di Euro 7.263 milioni), prevalentemente riferibili alla cessione del Gruppo Pioneer Investments, nonché alla cessione della partecipazione in Bank Pekao.

Sulla base delle azioni strategiche del Piano, elaborate tenendo conto della variazione dell'area di consolidamento per effetto delle Operazioni di Cessione di Attività, il margine di intermediazione è previsto crescere in misura molto contenuta nel periodo 2015-2019 (CAGR dello 0,6%,) come effetto combinato di un margine di interesse ed "altri ricavi" previsti sostanzialmente stabili e commissioni nette in crescita. Il sostegno al margine di intermediazione dipenderà, tra l'altro, dagli effetti dei Contratti di Distribuzione da sottoscrivere nell'ambito della *partnership* con Amundi S.A. (prevista dagli accordi aventi ad oggetto la cessione del Gruppo Pioneer Investments), oltre che dalle ulteriori azioni previste nel Piano.

Inoltre, il sostegno alla redditività operativa dipenderà anche dal buon esito delle azioni volte alla trasformazione del modello operativo del Gruppo verso una struttura di costo inferiore e sostenibile, con una riduzione maggiore in termini di costi del personale.

Considerato che alla Data della Nota Informativa non vi è certezza che le predette azioni trovino completa realizzazione, in assenza dei benefici attesi dalle azioni previste a sostegno della redditività (e, in particolare, degli impatti attesi dai Contratti di Distribuzione o, nel caso di cessazione degli stessi, degli impatti attesi da altri accordi aventi condizioni economiche quanto meno analoghe) ovvero qualora le citate azioni di trasformazione del modello operativo del Gruppo non dovessero essere integralmente completate, potrebbero non essere raggiunte le previsioni formulate nei Dati Previsionali e conseguentemente

potrebbero determinarsi impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo stesso.

Ciò premesso, si richiama l'attenzione dell'investitore sulla circostanza che il Piano Strategico è basato su numerose assunzioni e circostanze, alcune delle quali sono al di fuori del controllo dell'Emittente (quali, tra l'altro, ipotesi relative allo scenario macroeconomico e all'evoluzione del contesto regolamentare), nonché assunzioni ipotetiche relative agli effetti di azioni specifiche o concernenti eventi futuri su cui l'Emittente può solo parzialmente influire (tra cui, in particolare, il perfezionamento dell'Aumento di Capitale, delle Operazioni di Cessione di Attività in corso di Esecuzione e delle attività prodromiche al miglioramento della qualità dell'attivo patrimoniale). A tal riguardo si evidenzia che, tra le azioni volte a migliorare la qualità dell'attivo patrimoniale, è prevista la realizzazione del "Progetto Fino", in relazione al quale, alla Data della Nota Informativa, sono in corso le necessarie analisi quali-quantitative in ordine alla verifica della sussistenza delle condizioni necessarie ai fini della cancellazione contabile (*derecognition*) del portafoglio di crediti oggetto di cessione.

Tale analisi sarà completata al perfezionamento della documentazione contrattuale e potrebbe condurre alla conclusione che non sussistono le condizioni previste dal principio contabile di riferimento per la cancellazione contabile (*derecognition*) del portafoglio. In tale ipotesi, ferme restando le azioni volte all'incremento della copertura dei crediti deteriorati, potrebbe rendersi necessario rivedere le assunzioni e gli Obiettivi del Piano Strategico (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.4 del Documento di Registrazione).

Le assunzioni poste alla base degli Obiettivi di Piano potrebbero non verificarsi, o verificarsi soltanto in parte, oppure in maniera diversa, ovvero potrebbero cambiare nel corso del periodo di riferimento del Piano Strategico. Il mancato o parziale verificarsi delle assunzioni ovvero degli effetti positivi attesi dalle stesse potrebbe comportare scostamenti, anche significativi, rispetto alle previsioni formulate nei Dati Previsionali e non consentire di raggiungere gli stessi, con conseguenti effetti negativi, anche significativi, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1.2 del Documento di Registrazione).

5. Il Piano Strategico 2016-2019 è stato elaborato sulla base di un perimetro del Gruppo UniCredit significativamente differente rispetto a quello in essere al 30 settembre 2016, data dell'ultima rendicontazione contabile del Gruppo. In particolare tale Piano riflette gli effetti delle Operazioni di Cessione di Attività, alcune delle quali sono già perfezionate alla Data della Nota Informativa, mentre altre sono ancora in corso di esecuzione a tale data.

Come detto, il Piano Strategico prevede impatti negativi non ricorrenti sul risultato economico netto del quarto trimestre 2016 del Gruppo UniCredit per circa Euro 12,2 miliardi, prevalentemente riferibili ad azioni volte a migliorare la qualità dell'attivo patrimoniale, conseguentemente il risultato economico netto del gruppo UniCredit dell'esercizio 2016, riflettendo i suddetti impatti negativi, sarà caratterizzato da una discontinuità rispetto a quello dei primi nove mesi del 2016 in quanto è attesa una significativa perdita per il 2016 a fronte di un utile consuntivato per i primi nove mesi del 2016.

A tale riguardo si precisa che, in data 30 gennaio 2017, il Consiglio di Amministrazione – in sede di disamina delle stime dei risultati preliminari consolidati per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 – ha preso in considerazione una serie di ulteriori componenti di reddito negative non ricorrenti pari

complessivamente a circa Euro 1 miliardo (*cf.* per il dettaglio Capitolo 11 della Nota Informativa), che si attende verranno contabilizzate nell'esercizio 2016 (dalle quali non sono attesi impatti netti negativi sui coefficienti patrimoniali). Tenuto conto delle componenti di reddito negative non ricorrenti, pari complessivamente a Euro 13,2 miliardi, l'Emittente stima di registrare una perdita netta consolidata per l'esercizio 2016 pari a circa Euro 11,8 miliardi. Inoltre, considerando solo le componenti di reddito ricorrenti, l'Emittente stima di registrare un utile netto consolidato che, sebbene positivo, è atteso in calo rispetto a quello del 2015.

In considerazione di quanto sopra, si richiama l'attenzione dell'investitore sulla circostanza che sussistono significativi limiti alla comparabilità delle informazioni finanziarie storiche del Gruppo UniCredit con le informazioni di natura previsionale, nonché con le informazioni finanziarie che saranno contenute nelle rendicontazioni contabili del Gruppo UniCredit successive a quella del 30 settembre 2016 (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.6 del Documento di Registrazione).

6. Il Documento di Registrazione contiene i Prospetti Consolidati Pro-Forma al 30 settembre 2016 e al 31 dicembre 2015. I dati *pro-forma* contenuti in tali Prospetti Consolidati Pro-Forma sono stati predisposti per riflettere retroattivamente gli effetti significativi delle Operazioni di Cessione di Attività, dell'incremento del grado di copertura sui crediti deteriorati oggetto del "Progetto Fino" e del "Progetto Porto", nonché dell'Aumento di Capitale, come se tali operazioni fossero avvenute nel periodo a cui i suddetti dati *pro-forma* si riferiscono.

Le informazioni contenute nei Prospetti Consolidati Pro-Forma rappresentano una simulazione dei possibili effetti che sarebbero potuti derivare se le suddette operazioni si fossero realizzate alle predette date e sono fornite a soli fini illustrativi. In particolare, poiché i Prospetti Consolidati Pro-Forma sono costruiti per riflettere retroattivamente gli effetti significativi di operazioni successive, nonostante il rispetto delle regole comunemente accettate e l'utilizzo di assunzioni ragionevoli, vi sono dei limiti connessi alla natura stessa dei dati *pro-forma*. Pertanto sussiste il rischio che, qualora le citate operazioni fossero realmente avvenute alle date prese a riferimento per la predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nei Prospetti Consolidati Pro-Forma.

Si rappresenta che: (i) gli effetti di determinate operazioni oggetto di rappresentazione *pro-forma* (quali, le Operazioni di Cessione di Attività in corso di Esecuzione e l'Aumento di Capitale) non saranno riflessi nel bilancio consolidato dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, in considerazione del fatto che tali operazioni non si sono perfezionate prima del 31 dicembre 2016 (alla Data della Nota Informativa le Operazioni di Cessione di Attività in corso di Esecuzione restano, inoltre, soggette al verificarsi delle rispettive condizioni sospensive e l'Aumento di Capitale non è ancora stato eseguito); (ii) alla Data della Nota Informativa la definizione dei contratti relativi al "Progetto Fino", in attuazione del Framework Agreement, è ancora in corso. Ciò premesso, si richiama l'attenzione dell'investitore sulla circostanza che la rappresentazione delle operazioni di cui ai punti (i) e (ii) nel bilancio consolidato di UniCredit al 31 dicembre 2016 (e in quelli riferiti ai periodi successivi) potrebbe discostarsi significativamente dalla rappresentazione *pro-forma* delle stesse contenuta nel Documento di Registrazione.

Si evidenzia, inoltre, che gli indici di CET1 *ratio pro-forma* non sono stati sottoposti ad esame da parte della Società di Revisione (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione).

Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni finanziarie *pro-forma* contenute nel Documento di Registrazione, che sia atto ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il Documento di Registrazione e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico, sarà menzionato in un supplemento al Prospetto ai sensi dell'art. 94, comma 7 del TUF.

7. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza le Autorità di Vigilanza sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo UniCredit ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare la richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo. L'entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre determinare l'avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società del Gruppo, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo.

In particolare, alla Data della Nota Informativa il Gruppo UniCredit è soggetto a quattro accertamenti ispettivi da parte della BCE (relativi rispettivamente a “Sistemi di gestione e controllo del rischio di tasso d'interesse”, “Processi di *governance* e di *business* nelle filiali estere di UCB AG”, “*Governance* e *Risk Appetite Framework*” e “Modello di *business* e profittabilità – tasso interno di trasferimento”) ed è in attesa di ricevere gli esiti ispettivi in relazione a una verifica ispettiva posta in essere dalla BCE relativa a “*Market Risk*” (“rischio di mercato”) (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.29.2 del Documento di Registrazione).

8. Alla Data della Nota Informativa, sussistono procedimenti giudiziari pendenti nei confronti dell'Emittente e di altre società appartenenti al Gruppo UniCredit.

A presidio delle eventuali passività e costi che potrebbero scaturire dai procedimenti giudiziari pendenti (diversi da quelli giuslavoristici, fiscali e attinenti al recupero del credito), il Gruppo UniCredit aveva in essere, al 30 settembre 2016, un fondo per rischi ed oneri pari ad Euro 601 milioni. Al 30 settembre 2016, il *petitum* complessivo riferito ai procedimenti giudiziari diversi da quelli giuslavoristici, fiscali e attinenti al recupero del credito era pari ad Euro 11.839 milioni (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.29.1 del Documento di Registrazione).

Con riferimento ai rischi relativi ai contenziosi passivi di natura giuslavoristica in corso alla Data della Nota Informativa nei confronti dell'Emittente, l'ammontare complessivo del *petitum* alla data del 30 settembre 2016 era pari ad Euro 481 milioni e il correlato fondo rischi, alla medesima data, risultava pari ad Euro 18 milioni (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.29.1 del Documento di Registrazione).

Al 30 settembre 2016 sussisteva, infine, un numero rilevante di contenziosi fiscali passivi pendenti nei confronti dell'Emittente e delle altre società appartenenti al Gruppo UniCredit, per il perimetro Italia, al netto delle controversie definite in via transattiva, per un valore complessivo pari a Euro 480,4 milioni (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.31 del Documento di Registrazione).

Sebbene il Gruppo abbia effettuato degli accantonamenti a presidio delle eventuali passività e costi che potrebbero scaturire dai procedimenti giudiziari pendenti non si può escludere che – a causa dei significativi elementi di giudizio sottesi alla relativa determinazione – in futuro gli accantonamenti possano risultare insufficienti a far fronte interamente agli oneri, alle spese, alle sanzioni ed alle richieste risarcitorie e

restitutorie connesse alle cause pendenti e/o che il Gruppo possa comunque in futuro essere tenuto a far fronte a oneri e obblighi di risarcimento o restitutori non coperti da accantonamenti, con possibili effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo (*cf.* Capitolo 4, Paragrafi 4.1.29.1 e 4.1.31 del Documento di Registrazione).

[QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA]

Le Avvertenze per l'Investitore del Documento di Registrazione sono modificate come segue (le modifiche sono evidenziate in carattere grassetto, sottolineato e barrato):

### **“AVVERTENZE PER L'INVESTITORE**

*Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, **i destinatari dell'Offerta e, più in generale**, gli investitori sono invitati a valutare attentamente, nel loro complesso, ~~(i) le informazioni contenute nel Documento di Registrazione e quelle che saranno contenute nella nota informativa sugli strumenti finanziari (la “Nota Informativa”) e nella nota di sintesi (la “Nota di Sintesi” e, unitamente alla Nota Informativa, le “Note”)~~ ~~entrambe le Note da pubblicare, previa approvazione della CONSOB~~ ~~relative all'offerta in opzione agli azionisti delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, nonché (ii),~~ **nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi (tutti insieme, il “Prospetto”), nonché** gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al Gruppo UniCredit e al settore di attività in cui esso opera riportati nel Capitolo 4 (“Fattori di Rischio”) del Documento di Registrazione ~~(iii)~~ e gli specifici fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti ~~e saranno~~ riportati nel Capitolo 2 (“Fattori di Rischio”) della Nota Informativa.*

Si avvertono in particolare **i destinatari dell'Offerta e, più in generale**, gli investitori di quanto segue:

1. ~~In data 12 gennaio 2017 l'Assemblea~~ **La Nota Informativa: (i) ha per oggetto l'offerta in opzione (l'“Offerta di Opzione”), ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 del Codice Civile, delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale – approvato dall'Assemblea straordinaria del soci in data 12 gennaio 2017 (l'“Aumento di Capitale”) – a pagamento** per un importo massimo complessivo di Euro 13 miliardi, comprensivo ~~dell'eventuale del~~ sovrapprezzo di emissione, da eseguirsi ~~entro il 30 giugno 2017~~, anche in una o più *tranche* e in forma scindibile ~~mediante emissione di azioni ordinarie, aventi godimento regolare da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie ed a quelli portatori di azioni di risparmio della Società.~~ **L'Offerta in Opzione rappresenta un'offerta al pubblico in Italia, nonché a seguito della procedura c.d. di “passportazione” (di cui agli articoli 11, comma 1, e 58 del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche), un'offerta al pubblico in Germania e Polonia; (ii) riporta un aggiornamento dell'informativa contenuta nel Documento di Registrazione pubblicato il 30 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 94, comma 7 del D. Lgs. n. 58/98, in seguito all'esame, effettuato in data 30 gennaio 2017 da parte del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. (l'“Emittente” o la “Società”) ha deliberato un aumento di capitale sociale da liberarsi mediante conferimento in denaro, delle stime dei risultati preliminari consolidati dell'esercizio 2016 (sul punto cfr. Capitolo 11 della Nota Informativa).**

Si evidenzia che l'Aumento di Capitale costituisce una delle principali azioni del Piano Strategico del Gruppo UniCredit 2016-2019 (il “Piano Strategico”) ed è volto a consentire il mantenimento dei requisiti patrimoniali del Gruppo stesso a seguito dell'implementazione delle azioni del Piano Strategico, nonché ad allineare detti requisiti a quelli dei principali *competitor* europei. Le principali azioni del Piano Strategico includono, tra l'altro: (i) il completamento di determinate operazioni straordinarie di cessione di attività (tra cui, in particolare, la cessione del Gruppo Pioneer Investments e di Bank Pekao) in aggiunta alle operazioni di cessione già completate alla Data ~~del Documento di Registrazione~~ **della Nota Informativa**; (ii) il miglioramento della qualità dell'attivo (“Progetto Fino” e “Progetto Porto”); e (iii) la riduzione significativa del numero di dipendenti e conseguentemente dei costi del personale e degli altri costi operativi.

Tenuto conto che, in esecuzione del Piano Strategico, sono in corso di implementazione alla Data del Documento di Registrazione **della Nota Informativa** azioni che comportano un significativo assorbimento del capitale, la mancata sottoscrizione o la sottoscrizione parziale dell’Aumento di Capitale determinerebbe – in assenza di ulteriori interventi di rafforzamento patrimoniale adeguati a far fronte agli assorbimenti di capitale generati dalle azioni del Piano Strategico – significativi impatti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo stesso fino a compromettere la sussistenza dei presupposti per la continuità aziendale. In tale evenienza UniCredit potrebbe altresì subire degli interventi, anche invasivi, da parte delle Autorità di Vigilanza nella propria gestione, quali, ad esempio, l’imposizione di restrizioni o limitazioni dell’attività e/o la cessione di attività che presentassero rischi eccessivi per la solidità dell’Emittente. Infine, sussiste il rischio che ove l’Emittente non fosse in grado di ripristinare i requisiti patrimoniali applicabili, anche ricorrendo a misure straordinarie diverse da quelle previste nel Piano Strategico, possa essere necessaria l’applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, di recepimento della Direttiva 2014/59/UE (c.d. “Bank Recovery and Resolution Directive”, “BRRD”).

**In data 1° febbraio 2017 l’Emittente ha sottoscritto con le istituzioni finanziarie che agiscono in qualità di garanti (i “Garanti”) il contratto di garanzia (il “Contratto di Underwriting”) ai sensi del quale i Garanti si sono impegnati a sottoscrivere, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, le azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale rimaste eventualmente inoperte al termine dell’Offerta in Borsa fino all’importo massimo complessivo di Euro 13 miliardi. Il Contratto di Underwriting prevede determinate condizioni di efficacia, nonché il diritto dei Garanti di recedere dall’impegno di sottoscrizione al verificarsi di determinate circostanze. Ove, al ricorrere di uno degli eventi previsti nel Contratto di Underwriting, i Garanti esercitassero la loro facoltà di recedere dal contratto e, ad esito dell’Offerta in Borsa, l’Aumento di Capitale non fosse sottoscritto o fosse sottoscritto solo parzialmente, l’Emittente non sarebbe in grado di rispettare i requisiti patrimoniali previsti dalla normativa prudenziale, e da ciò deriverebbero le conseguenze negative sopra descritte (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.4 della Nota Informativa). L’ammontare complessivo delle spese dell’Offerta – comprensive, tra l’altro, delle commissioni di garanzia calcolate nella misura massima – è stimato in circa massimi Euro 500 milioni.**

Alla Data del Documento di Registrazione **della Nota Informativa** sussiste il rischio che, anche in caso di integrale implementazione delle azioni del Piano Strategico, al termine del periodo di Piano l’Emittente presenti coefficienti patrimoniali e/o un livello di crediti deteriorati non in linea con quelli registrati dai principali *competitor* nel medesimo periodo.

~~Entro il~~ **In data** 9 febbraio 2017 è previsto che si tenga la riunione del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente deputata ad approvare i dati preliminari del Gruppo UniCredit relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. I predetti dati formeranno oggetto di informativa al mercato e di un supplemento al Documento di Registrazione, che verrà sottoposto all’approvazione della CONSOB.

L’operazione di ricapitalizzazione costituisce una delle principali azioni poste alla base del Piano Strategico orientato, tra l’altro, al rafforzamento della struttura patrimoniale, al miglioramento del livello dei crediti deteriorati, nonché al sostegno della profittabilità. Tra le azioni contemplate dal Piano Strategico ed orientate al suddetto fine vi sono alcune operazioni volte a migliorare la qualità dell’attivo patrimoniale, quali il “Progetto Fino” (avente ad oggetto la riduzione del portafoglio di crediti *non core* classificati a

sofferenza attraverso un'operazione di mercato) e il “Progetto Porto” (ossia l'incremento del grado di copertura sulle sofferenze e inadempienze probabili del portafoglio crediti italiano), nonché alcune operazioni di cessione di *asset* patrimoniali (le “**Operazioni di Cessione di Attività**”) parte delle quali perfezionate alla Data del Documento di Registrazione **della Nota Informativa** ed altre in corso di esecuzione alla suddetta data. Si evidenzia che la Banca Centrale Europea (“BCE”) procederà a valutare ai fini del prossimo *Supervisory Review and Evaluation Process* (“SREP”) tutte le azioni intraprese dal Gruppo in esecuzione del Piano Strategico unitamente agli ulteriori profili oggetto di valutazione nell'ambito di tale processo.

L'ammontare stabilito quale obiettivo dell'Aumento di Capitale (Euro 13 miliardi) è stato fissato a seguito di una valutazione dell'impatto sui coefficienti patrimoniali del Gruppo UniCredit derivante dall'implementazione delle azioni del Piano Strategico.

In particolare si evidenzia la circostanza che dall'implementazione di alcune azioni del Piano Strategico sono attesi (i) impatti negativi sui coefficienti patrimoniali (*Common equity tier 1 ratio*, *Tier1 ratio* e *Total capital ratio*) e (ii) impatti negativi non ricorrenti sul risultato economico netto del quarto trimestre 2016 del Gruppo UniCredit, pari a complessivi Euro 12,2 miliardi, in buona parte dovuti all'incremento del grado di copertura sul portafoglio di crediti oggetto di cessione nell'ambito del “Progetto Fino” e sui crediti deteriorati oggetto del “Progetto Porto” (a tale riguardo, si precisa che ~~la~~ **nella** riunione **del 1° febbraio 2017** il Consiglio di Amministrazione ~~deputata ad approvare~~ **ha approvato** l'esecuzione del “Progetto Fino” ~~si terrà prima dell'approvazione dei dati preliminari relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016~~).

In considerazione della tempistica delle azioni del Piano Strategico è previsto che gli impatti negativi sui coefficienti patrimoniali si registrino nel corso del quarto trimestre 2016 mentre è previsto che l'Aumento di Capitale e il completamento delle Operazioni di Cessione di Attività in corso di esecuzione alla Data del Documento di Registrazione **della Nota Informativa** (le “**Operazioni di Cessione di Attività in corso di Esecuzione**”) si realizzino nel corso del 2017.

Pertanto, in esecuzione del Piano Strategico, per effetto dello sfasamento temporale tra detti impatti negativi e l'esecuzione dell'Aumento di Capitale nonché il completamento delle Operazioni di Cessione di Attività in corso di Esecuzione, l'Emittente prevede che, ~~al più tardi~~ con l'approvazione dei dati preliminari relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, non risulteranno rispettati i limiti prudenziali dell'Emittente applicabili sia al 31 dicembre 2016 sia a partire dal 1° gennaio 2017 ai sensi dello SREP 2016 (Requisiti OCR, cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5 del Documento di Registrazione). L'approvazione dei suddetti dati è attesa ~~entro~~ **per** il 9 febbraio 2017, data in cui è previsto l'invio alla BCE delle segnalazioni *Financial Reporting – FinRep*.

A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dei requisiti patrimoniali al 31 dicembre 2016, l'Emittente sarà inoltre tenuta a procedere, ai sensi della normativa applicabile, alla segnalazione alla BCE di tale circostanza e all'invio a tale Autorità di Vigilanza di un piano di rafforzamento patrimoniale (c.d. *capital plan*), che includerà le misure di rafforzamento patrimoniale del Piano Strategico già comunicate al mercato e all'Autorità di Vigilanza (in particolare, l'Aumento di Capitale e le Operazioni di Cessione di Attività). L'adeguatezza del *capital plan* sarà oggetto di valutazione da parte della BCE.

In considerazione del mancato rispetto dei requisiti patrimoniali applicabili dal 1° gennaio 2017, non sarà possibile per l’Emittente procedere – fino al ripristino dei requisiti patrimoniali non rispettati – alla distribuzione dei dividendi e al pagamento delle cedole degli strumenti *Additional tier 1* e della remunerazione variabile dei dipendenti dell’Emittente. Pertanto, stante il mancato rispetto dei limiti prudenziali imputabile allo sfasamento temporale, ove l’Aumento di Capitale non fosse sottoscritto ovvero fosse sottoscritto parzialmente, l’Emittente non potrebbe corrispondere la cedola relativa agli strumenti di *Additional tier 1* dovuta a marzo 2017 ed avrebbe limitazioni sulla politica di distribuzione dei dividendi, nonché sulla remunerazione variabile dei dipendenti del Gruppo UniCredit. L’Emittente, infatti, si troverebbe nella necessità di ricorrere ad ulteriori interventi di rafforzamento patrimoniale ai fini del raggiungimento di detti limiti prudenziali, con – in caso di mancato ripristino – conseguenti significativi impatti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo stesso, fino a compromettere la sussistenza dei presupposti per la continuità aziendale.

~~Nell’arco del Piano Strategico, il rispetto da parte del Gruppo UniCredit dei livelli minimi dei coefficienti patrimoniali applicabili sulla base della normativa prudenziale vigente e/o imposti di volta in volta dalle Autorità di Vigilanza (ad esempio nell’ambito dello SREP) e il raggiungimento dei Dati Previsionali di natura patrimoniale ivi indicati è strettamente legato, tra l’altro, all’implementazione delle azioni strategiche da cui è previsto un impatto positivo sui ratio patrimoniali (tra cui, in particolare, l’Aumento di Capitale e le Operazioni di Cessione di Attività). Pertanto, qualora l’Aumento di Capitale e/o le Operazioni di Cessione di Attività in corso di Esecuzione non si dovessero realizzare, in tutto o in parte, ovvero qualora dagli stessi dovessero derivare benefici diversi e/o inferiori rispetto a quanto previsto dal Piano Strategico, ciò – in assenza di ulteriori azioni funzionali a produrre equivalenti impatti positivi sui coefficienti patrimoniali – comporterebbe degli scostamenti, anche significativi, dagli Obiettivi di Piano, nonché produrrebbe impatti negativi sulla capacità del Gruppo UniCredit di rispettare i vincoli previsti dalla normativa prudenziale applicabili e/o individuati dalle Autorità di Vigilanza e sulla situazione economica, patrimoniale finanziaria del Gruppo stesso (cfr. Capitolo 4, Paragrafi 4.1.1.1 e 4.1.5 del Documento di Registrazione).~~

2. **La sottoscrizione delle Nuove Azioni e l’investimento in azioni dell’Emittente implicano l’assunzione dei rischi tipici connessi ad un investimento in capitale di rischio. Tra questi si evidenzia il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove l’Emittente sia sottoposto a procedure concorsuali o venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto che comporta l’applicazione di strumenti di “risoluzione”. Al riguardo la BRRD prevede la possibilità in capo alla Banca d’Italia (nella sua qualità di Autorità Nazionale di Risoluzione) di intraprendere strumenti di “risoluzione” delle banche in dissesto o a rischio di dissesto, quale alternativa alla liquidazione coatta amministrativa. Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. *bail-in*, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi e potrebbe determinare anche l’azzeramento del valore nominale delle azioni e la svalutazione dei crediti verso la banca con la loro conversione in azioni (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.6 della Nota Informativa).**
3. Nel corso del 2016 il Gruppo UniCredit è stato assoggettato al processo SREP condotto dall’Autorità di Vigilanza. A seguito di tale processo, il cui esito è stato comunicato a UniCredit in data 12 dicembre 2016, la BCE ha comunicato all’Emittente, tra l’altro, i requisiti prudenziali di natura quantitativa da rispettare su base consolidata e le misure qualitative da porre in essere.

Le risultanze del processo SREP 2016, il cui esito ha portato alla determinazione di detti requisiti prudenziali, hanno evidenziato aree di debolezza rilevate dalla BCE. Tali aree sono principalmente relative a: (i) la necessità di rafforzare le attività di guida e coordinamento di UniCredit quale capogruppo (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione); (ii) il livello dei coefficienti di capitale basso rispetto ai *competitor* e allo *status* di *Global systemically important bank* (G-SIB) rivestito dall'Emittente e il persistere di una bassa profittabilità (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione); (iii) il rischio di credito e, in particolare, l'elevato livello di esposizioni deteriorate (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Documento di Registrazione); (iv) il rischio di liquidità, rispetto al quale la BCE ha indicato determinate misure qualitative (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.10 del Documento di Registrazione); (v) il rischio di tasso di interesse nel portafoglio di investimento (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.13 del Documento di Registrazione); (vi) il rischio derivante dal significativo livello di esposizioni denominate in valuta diversa dall'Euro (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.13 del Documento di Registrazione); (vii) il rischio connesso all'operatività in Russia e Turchia (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.14 del Documento di Registrazione); (viii) la cultura del rischio e il governo complessivo del rischio dei modelli interni, con riferimento al quale la BCE ha richiesto all'Emittente di migliorare l'informativa di supporto del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP*) (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.25 del Documento di Registrazione); (ix) il rischio operativo e reputazionale (anche in relazione ai procedimenti giudiziari in corso o potenziali) (cfr. Capitolo 4, Paragrafi 4.1.26, 4.1.29.1, 4.1.30 e 4.1.31 del Documento di Registrazione) e (x) la composizione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione (cfr. Capitolo 4, Paragrafi 4.1.33 del Documento di Registrazione).

In particolare con riferimento alla profittabilità, nell'ambito del processo SREP 2016, la BCE ha evidenziato il persistere di un livello di profittabilità debole, da ricondurre sia a fattori macroeconomici, sia a fattori specifici dell'Emittente, rappresentati da bassi tassi di interesse e da una ripresa economica lenta in Paesi chiave, un elevato livello di rettifiche nette su crediti in Italia ed un elevato livello di costi operativi in Austria e Germania, determinando una strutturale debolezza della profittabilità del modello di *business* di banca commerciale nei Paesi dell'Europa Occidentale (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione).

La BCE ha richiesto, altresì, all'Emittente di presentare, entro il 28 febbraio 2017 una strategia in materia di crediti deteriorati, supportata da un piano operativo per affrontare la tematica dell'elevato livello di crediti deteriorati.

Sebbene le azioni poste alla base del Piano Strategico siano finalizzate, tra l'altro, a mitigare i profili di debolezza del Gruppo UniCredit, evidenziati anche dalla BCE all'esito dello SREP 2016, alla Data del Documento di Registrazione **della Nota Informativa** sussiste il rischio che le azioni del Piano Strategico non siano in grado di fronteggiare adeguatamente i profili di debolezza riscontrati dalla BCE.

4. L'andamento reddituale del Gruppo UniCredit è stato caratterizzato, tra l'altro, da una variabilità dei margini reddituali nel triennio 2013-2015 e da una riduzione delle commissioni nette (relativamente all'attività core) nei primi nove mesi del 2016 rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

Si richiama l'attenzione dell'investitore sulla circostanza che l'esecuzione delle Operazioni di Cessione di Attività (sia di quelle perfezionate nell'ultimo trimestre del 2016 sia di quelle in corso di esecuzione alla Data del Documento di Registrazione **della Nota Informativa**) comporterà, nelle rendicontazioni contabili

successive a quella del 30 settembre 2016, un impatto negativo sui margini reddituali del Gruppo. A tale riguardo si evidenzia che dalla rappresentazione pro-forma degli effetti connessi alle Operazioni di Cessione di Attività sui primi nove mesi del 2016 emerge un impatto negativo dovuto alla rettifica dei contributi al conto economico consolidato delle società/gruppi oggetto di Operazioni di Cessione di Attività. In particolare, considerando solo le componenti economiche ricorrenti, l'effetto sul margine di intermediazione e sul risultato di gestione del Gruppo UniCredit è pari rispettivamente a Euro -1.860 milioni ed Euro -948 milioni (a fronte di un margine di intermediazione per i primi nove mesi 2016 di Euro 17.070 milioni e di un risultato di gestione per i primi nove mesi 2016 di Euro 7.263 milioni), prevalentemente riferibili alla cessione del Gruppo Pioneer Investments, nonché alla cessione della partecipazione in Bank Pekao.

Sulla base delle azioni strategiche del Piano, elaborate tenendo conto della variazione dell'area di consolidamento per effetto delle Operazioni di Cessione di Attività, il margine di intermediazione è previsto crescere in misura molto contenuta nel periodo 2015-2019 (CAGR dello 0,6%) come effetto combinato di un margine di interesse ed "altri ricavi" previsti sostanzialmente stabili e commissioni nette in crescita. Il sostegno al margine di intermediazione dipenderà, tra l'altro, dagli effetti dei Contratti di Distribuzione da sottoscrivere nell'ambito della *partnership* con Amundi S.A. (prevista dagli accordi aventi ad oggetto la cessione del Gruppo Pioneer Investments), oltre che dalle ulteriori azioni previste nel Piano.

Inoltre, il sostegno alla redditività operativa dipenderà anche dal buon esito delle azioni volte alla trasformazione del modello operativo del Gruppo verso una struttura di costo inferiore e sostenibile, con una riduzione maggiore in termini di costi del personale.

Considerato che alla Data ~~del Documento di Registrazione~~ **della Nota Informativa** non vi è certezza che le predette azioni trovino completa realizzazione, in assenza dei benefici attesi dalle azioni previste a sostegno della redditività (e, in particolare, degli impatti attesi dai Contratti di Distribuzione o, nel caso di cessazione degli stessi, degli impatti attesi da altri accordi aventi condizioni economiche quanto meno analoghe) ovvero qualora le citate azioni di trasformazione del modello operativo del Gruppo non dovessero essere integralmente completate, potrebbero non essere raggiunte le previsioni formulate nei Dati Previsionali e conseguentemente potrebbero determinarsi impatti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo stesso.

Ciò premesso, si richiama l'attenzione dell'investitore sulla circostanza che il Piano Strategico è basato su numerose assunzioni e circostanze, alcune delle quali sono al di fuori del controllo dell'Emittente (quali, tra l'altro, ipotesi relative allo scenario macroeconomico e all'evoluzione del contesto regolamentare), nonché assunzioni ipotetiche relative agli effetti di azioni specifiche o concernenti eventi futuri su cui l'Emittente può solo parzialmente influire (tra cui, in particolare, il perfezionamento dell'Aumento di Capitale, delle Operazioni di Cessione di Attività in corso di Esecuzione e delle attività prodromiche al miglioramento della qualità dell'attivo patrimoniale). A tal riguardo si evidenzia che, tra le azioni volte a migliorare la qualità dell'attivo patrimoniale, è prevista la realizzazione del "Progetto Fino", in relazione al quale, alla Data ~~del Documento di Registrazione~~ **della Nota Informativa**, sono in corso le necessarie analisi quali-quantitative in ordine alla verifica della sussistenza delle condizioni necessarie ai fini della cancellazione contabile (*derecognition*) del portafoglio di crediti oggetto di cessione.

Tale analisi sarà completata al perfezionamento della documentazione contrattuale e potrebbe condurre alla conclusione che non sussistono le condizioni previste dal principio contabile di riferimento per la cancellazione contabile (*derecognition*) del portafoglio. In tale ipotesi, ferme restando le azioni volte all'incremento della copertura dei crediti deteriorati, potrebbe rendersi necessario rivedere le assunzioni e gli Obiettivi del Piano Strategico (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.4 del Documento di Registrazione).

Le assunzioni poste alla base degli Obiettivi di Piano potrebbero non verificarsi, o verificarsi soltanto in parte, oppure in maniera diversa, ovvero potrebbero cambiare nel corso del periodo di riferimento del Piano Strategico. Il mancato o parziale verificarsi delle assunzioni ovvero degli effetti positivi attesi dalle stesse potrebbe comportare scostamenti, anche significativi, rispetto alle previsioni formulate nei Dati Previsionali e non consentire di raggiungere gli stessi, con conseguenti effetti negativi, anche significativi, sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1.2 del Documento di Registrazione).

5. Il Piano Strategico 2016-2019 è stato elaborato sulla base di un perimetro del Gruppo UniCredit significativamente differente rispetto a quello in essere al 30 settembre 2016, data dell'ultima rendicontazione contabile del Gruppo. In particolare tale Piano riflette gli effetti delle Operazioni di Cessione di Attività, alcune delle quali sono già perfezionate alla Data ~~del Documento di Registrazione~~ della Nota Informativa, mentre altre sono ancora in corso di esecuzione a tale data.

Come detto, il Piano Strategico prevede impatti negativi non ricorrenti sul risultato economico netto del quarto trimestre 2016 del Gruppo UniCredit per circa Euro 12,2 miliardi, prevalentemente riferibili ad azioni volte a migliorare la qualità dell'attivo patrimoniale, conseguentemente il risultato economico netto del gruppo UniCredit dell'esercizio 2016, riflettendo i suddetti impatti negativi, sarà caratterizzato da una discontinuità rispetto a quello dei primi nove mesi del 2016 in quanto è attesa una significativa perdita per il 2016 a fronte di un utile consuntivato per i primi nove mesi del 2016.

**A tale riguardo si precisa che, in data 30 gennaio 2017, il Consiglio di Amministrazione – in sede di disamina delle stime dei risultati preliminari consolidati per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 – ha preso in considerazione una serie di ulteriori componenti di reddito negative non ricorrenti pari complessivamente a circa Euro 1 miliardo (cfr. per il dettaglio Capitolo 11 della Nota Informativa), che si attende verranno contabilizzate nell'esercizio 2016 (dalle quali non sono attesi impatti netti negativi sui coefficienti patrimoniali). Tenuto conto delle componenti di reddito negative non ricorrenti, pari complessivamente a Euro 13,2 miliardi, l'Emittente stima di registrare una perdita netta consolidata per l'esercizio 2016 pari a circa Euro 11,8 miliardi. Inoltre, considerando solo le componenti di reddito ricorrenti, l'Emittente stima di registrare un utile netto consolidato che, sebbene positivo, è atteso in calo rispetto a quello del 2015.**

In considerazione di quanto sopra, si richiama l'attenzione dell'investitore sulla circostanza che sussistono significativi limiti alla comparabilità delle informazioni finanziarie storiche del Gruppo UniCredit con le informazioni di natura previsionale, nonché con le informazioni finanziarie che saranno contenute nelle rendicontazioni contabili del Gruppo UniCredit successive a quella del 30 settembre 2016 (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.6 del Documento di Registrazione).

6. Il Documento di Registrazione contiene i Prospetti Consolidati Pro-Forma al 30 settembre 2016 e al 31 dicembre 2015. I dati pro-forma contenuti in tali Prospetti Consolidati Pro-Forma sono stati predisposti per riflettere retroattivamente gli effetti significativi delle Operazioni di Cessione di Attività, dell'incremento del grado di copertura sui crediti deteriorati oggetto del "Progetto Fino" e del "Progetto Porto", nonché dell'Aumento di Capitale, come se tali operazioni fossero avvenute nel periodo a cui i suddetti dati pro-forma si riferiscono.

Le informazioni contenute nei Prospetti Consolidati Pro-Forma rappresentano una simulazione dei possibili effetti che sarebbero potuti derivare se le suddette operazioni si fossero realizzate alle predette date e sono fornite a soli fini illustrativi. In particolare, poiché i Prospetti Consolidati Pro-Forma sono costruiti per riflettere retroattivamente gli effetti significativi di operazioni successive, nonostante il rispetto delle regole comunemente accettate e l'utilizzo di assunzioni ragionevoli, vi sono dei limiti connessi alla natura stessa dei dati pro-forma. Pertanto sussiste il rischio che, qualora le citate operazioni fossero realmente avvenute alle date prese a riferimento per la predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nei Prospetti Consolidati Pro-Forma.

Si rappresenta che: (i) gli effetti di determinate operazioni oggetto di rappresentazione pro-forma (quali, le Operazioni di Cessione di Attività in corso di Esecuzione e l'Aumento di Capitale) non saranno riflessi nel bilancio consolidato dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, in considerazione del fatto che tali operazioni non si sono perfezionate prima del 31 dicembre 2016 (alla Data ~~del Documento di Registrazione~~ **della Nota Informativa** le Operazioni di Cessione di Attività in corso di Esecuzione restano, inoltre, soggette al verificarsi delle rispettive condizioni sospensive e l'Aumento di Capitale non è ancora stato eseguito); (ii) alla Data ~~del Documento di Registrazione~~ **della Nota Informativa** la definizione dei contratti relativi al "Progetto Fino", in attuazione dei Framework Agreement, è ancora in corso. Ciò premesso, si richiama l'attenzione dell'investitore sulla circostanza che la rappresentazione delle operazioni di cui ai punti (i) e (ii) nel bilancio consolidato di UniCredit al 31 dicembre 2016 (e in quelli riferiti ai periodi successivi) potrebbe discostarsi significativamente dalla rappresentazione pro-forma delle stesse contenuta nel Documento di Registrazione.

Si evidenzia, inoltre, che gli indici di CET1 ratio pro-forma non sono stati sottoposti ad esame da parte della Società di Revisione (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione).

Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni finanziarie pro-forma contenute nel Documento di Registrazione, che sia atto ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il Documento di Registrazione e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico, sarà menzionato in un supplemento al ~~presente Documento di Registrazione~~ **Prospetto** ai sensi dell'art. 94, comma 7 del TUF.

7. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza le Autorità di Vigilanza sottopongono, anche su base periodica, il Gruppo UniCredit ad accertamenti ispettivi che potrebbero comportare la richiesta di interventi di carattere organizzativo e di rafforzamento dei presidi volti a colmare le eventuali carenze che dovessero essere rilevate, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo. L'entità di tali eventuali carenze potrebbe inoltre determinare l'avvio di procedimenti sanzionatori a carico degli esponenti aziendali e/o delle relative società del Gruppo, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo.

In particolare, alla Data ~~del Documento di Registrazione~~ **della Nota Informativa** il Gruppo UniCredit è soggetto a quattro accertamenti ispettivi da parte della BCE (relativi rispettivamente a “Sistemi di gestione e controllo del rischio di tasso d’interesse”, “Processi di *governance* e di *business* nelle filiali estere di UCB AG”, “*Governance e Risk Appetite Framework*” e “Modello di *business* e profittabilità – tasso interno di trasferimento”) ed è in attesa di ricevere gli esiti ispettivi in relazione a una verifica ispettiva posta in essere dalla BCE relativa a “*Market Risk*” (“rischio di mercato”) (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.29.2 del Documento di Registrazione).

8. Alla Data ~~del Documento di Registrazione~~ **della Nota Informativa**, sussistono procedimenti giudiziari pendenti nei confronti dell’Emittente e di altre società appartenenti al Gruppo UniCredit.

A presidio delle eventuali passività e costi che potrebbero scaturire dai procedimenti giudiziari pendenti (diversi da quelli giuslavoristici, fiscali e attinenti al recupero del credito), il Gruppo UniCredit aveva in essere, al 30 settembre 2016, un fondo per rischi ed oneri pari ad Euro 601 milioni. Al 30 settembre 2016, il *petitum* complessivo riferito ai procedimenti giudiziari diversi da quelli giuslavoristici, fiscali e attinenti al recupero del credito era pari ad Euro 11.839 milioni (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.29.1 del Documento di Registrazione).

Con riferimento ai rischi relativi ai contenziosi passivi di natura giuslavoristica in corso alla Data ~~del Documento di Registrazione~~ **della Nota Informativa** nei confronti dell’Emittente, l’ammontare complessivo del *petitum* alla data del 30 settembre 2016 era pari ad Euro 481 milioni e il correlato fondo rischi, alla medesima data, risultava pari ad Euro 18 milioni (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.29.1 del Documento di Registrazione).

Al 30 settembre 2016 sussisteva, infine, un numero rilevante di contenziosi fiscali passivi pendenti nei confronti dell’Emittente e delle altre società appartenenti al Gruppo UniCredit, per il perimetro Italia, al netto delle controversie definite in via transattiva, per un valore complessivo pari a Euro 480,4 milioni (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.31 del Documento di Registrazione).

Sebbene il Gruppo abbia effettuato degli accantonamenti a presidio delle eventuali passività e costi che potrebbero scaturire dai procedimenti giudiziari pendenti non si può escludere che – a causa dei significativi elementi di giudizio sottesi alla relativa determinazione – in futuro gli accantonamenti possano risultare insufficienti a far fronte interamente agli oneri, alle spese, alle sanzioni ed alle richieste risarcitorie e restitutorie connesse alle cause pendenti e/o che il Gruppo possa comunque in futuro essere tenuto a far fronte a oneri e obblighi di risarcimento o restitutori non coperti da accantonamenti, con possibili effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente e/o del Gruppo (cfr. Capitolo 4, Paragrafi 4.1.29.1 e 4.1.31 del Documento di Registrazione).

[QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA]

## INDICE

<b>AVVERTENZE PER L'INVESTITORE .....</b>	<b>1</b>
<b>DEFINIZIONI .....</b>	<b>25</b>
<b>GLOSSARIO .....</b>	<b>29</b>
<b>1. PERSONE RESPONSABILI .....</b>	<b>31</b>
1.1 PERSONE RESPONSABILI DELLE INFORMAZIONI.....	31
1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ .....	31
<b>2. FATTORI DI RISCHIO .....</b>	<b>32</b>
2.1 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA E ALLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA .....	32
2.1.1 Rischi connessi alle stime relative al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, alla pubblicazione dei dati preliminari 2016 e all'assenza di informazioni finanziarie sottoposte a revisione relativamente all'esercizio 2016.....	32
2.1.2 Rischi relativi alla liquidabilità e volatilità delle Nuove Azioni .....	33
2.1.3 Rischi connessi all'andamento del mercato dei Diritti di Opzione .....	34
2.1.4 Rischi relativi agli impegni di sottoscrizione e garanzia e alla parziale esecuzione dell'Aumento di Capitale .....	34
2.1.5 Rischi connessi agli effetti diluitivi dell'Aumento di Capitale per gli azionisti dell'Emittente.....	37
2.1.6 Rischi connessi ai meccanismi di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi.....	38
2.1.7 Rischi connessi ai mercati nei quali non è consentita l'Offerta .....	39
2.1.8 Rischi connessi alla data di consegna delle Nuove Azioni in Germania e Polonia.....	40
2.1.9 Rischi connessi a potenziali conflitti di interesse.....	40
2.1.10 Rischi connessi ai prelievi alla fonte a carico di soggetti fiscalmente non residenti in Italia. ....	41
<b>3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI.....</b>	<b>43</b>
3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante .....	43
3.2 Fondi propri e indebitamento.....	43
3.3 Interessi significativi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta, compresi eventuali interessi confliggenti .....	44
3.4 Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi .....	45
<b>4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE .....</b>	<b>47</b>
4.1 Descrizione delle Nuove Azioni .....	47

4.2	Legislazione in base alla quale le Nuove Azioni saranno emesse.....	47
4.3	Caratteristiche delle Nuove Azioni .....	47
4.4	Valuta di emissione delle Nuove Azioni .....	47
4.5	Descrizione dei diritti connessi alle Nuove Azioni.....	47
4.6	Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali le Nuove Azioni saranno emesse .....	48
4.7	Data prevista per l'emissione delle Nuove Azioni.....	49
4.8	Restrizioni alla libera trasferibilità delle Nuove Azioni.....	49
4.9	Esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta pubblica di acquisto e/o obblighi d'acquisto ( <i>sell-out</i> ) e diritto di acquisto ( <i>squeeze-out</i> ) in relazione alle Nuove Azioni.....	50
4.10	Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni della Società nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso.....	50
4.11	Regime fiscale.....	50
4.11.1	Italia .....	50
4.11.2	Germania.....	62
4.11.3	Polonia .....	71
<b>5.</b>	<b>CONDIZIONI DELL'OFFERTA.....</b>	<b>82</b>
5.1	Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta.....	82
5.1.1	Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata.....	82
5.1.2	Ammontare totale dell'Offerta .....	82
5.1.3	Periodo di validità dell'Offerta, possibili modifiche e modalità di sottoscrizione.....	82
5.1.4	Revoca e sospensione dell'Offerta.....	84
5.1.5	Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso .....	84
5.1.6	Ammontare minimo e/o massimo delle sottoscrizioni.....	85
5.1.7	Possibilità di ritirare la sottoscrizione .....	85
5.1.8	Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Nuove Azioni.....	85
5.1.9	Tempi e modalità di pubblicazione dei risultati dell'Offerta.....	85
5.1.10	Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei Diritti di Opzione e per il trattamento dei Diritti di Opzione non esercitati.....	86
5.2	Piano di ripartizione e di assegnazione .....	87
5.2.1	Destinatari e mercati dell'Offerta.....	87

5.2.2	Impegni a sottoscrivere le Nuove Azioni .....	87
5.2.3	Informazioni da comunicare prima dell'assegnazione.....	88
5.2.4	Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato.....	88
5.2.5	<i>Over allotment e Greenshoe</i> .....	88
5.3	Fissazione del Prezzo.....	88
5.3.1	Prezzo di Offerta .....	88
5.3.2	Limitazioni del diritto di opzione.....	88
5.3.3	Eventuale differenza tra il prezzo di emissione delle Nuove Azioni e prezzo delle azioni pagato nel corso dell'anno precedente o da pagare da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche .....	88
5.4	Collocamento e sottoscrizione .....	89
5.4.1	Indicazione dei responsabili del collocamento dell'Offerta e dei collocatori .....	89
5.4.2	Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni Paese .....	89
5.4.3	Impegni di sottoscrizione e garanzia.....	89
5.4.4	Data di stipula degli accordi di sottoscrizione e garanzia .....	91
<b>6.</b>	<b>AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE.....</b>	<b>92</b>
6.1	Domanda di ammissione alle negoziazioni.....	92
6.2	Altri mercati regolamentati .....	92
6.3	Altre operazioni .....	92
6.4	Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario .....	92
6.5	Stabilizzazione .....	92
<b>7.</b>	<b>POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA .....</b>	<b>93</b>
7.1	Azionisti venditori .....	93
7.2	Strumenti finanziari offerti in vendita da ciascuno degli azionisti venditori .....	93
7.3	Accordi di <i>lock up</i> .....	93
<b>8.</b>	<b>SPESE LEGATE ALL'OFFERTA .....</b>	<b>94</b>
8.1	Proventi netti totali e stima delle spese totali legate all'Offerta .....	94
<b>9.</b>	<b>DILUIZIONE .....</b>	<b>95</b>
9.1	Diluizione immediata dell'Offerta .....	95
<b>10.</b>	<b>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI .....</b>	<b>96</b>
10.1	Consulenti .....	96

10.2	Indicazione di altre informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti .....	96
10.3	Pareri o relazioni degli esperti .....	96
10.4	Informazioni provenienti da terzi.....	96
<b>11.</b>	<b>INTEGRAZIONI AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE .....</b>	<b>97</b>
11.1	Integrazioni al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.4 del Documento di Registrazione.....	97
11.2	Integrazioni al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.6 del Documento di Registrazione.....	97
11.3	Integrazioni al Capitolo 12, Paragrafo 12.2 del Documento di Registrazione.....	98
11.4	Integrazioni al Capitolo 13, Paragrafo 13.1.6 del Documento di Registrazione.....	99
11.5	Integrazioni al Capitolo 13, Paragrafo 13.2 del Documento di Registrazione.....	101
11.6	Integrazioni al Capitolo 22, Paragrafo 22.1 del Documento di Registrazione.....	102
	<b>APPENDICE.....</b>	<b>103</b>

## DEFINIZIONI

I termini indicati con la lettera maiuscola nella Nota Informativa, salvo ove diversamente definiti in termini chiari in altre previsioni della Nota Informativa stessa, hanno il significato agli stessi attribuito nel Documento di Registrazione.

Si riporta di seguito un elenco delle ulteriori definizioni e dei termini utilizzati, in maniera più ricorrente, in altre previsioni della Nota Informativa. Tali definizioni e termini (menzionati nella loro forma singolare o plurale), salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.

<b>Aumento di Capitale in Opzione o Aumento di Capitale</b>	L'aumento di capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 13 miliardi comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, da eseguirsi anche in una o più <i>tranche</i> e in forma scindibile mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale, con godimento regolare, da offrirsi in opzione ai soci titolari di azioni ordinarie ed ai portatori di azioni di risparmio della Società, ai sensi dell'articolo 2441, primo, secondo e terzo comma del Codice Civile, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Emittente in data 12 gennaio 2017, oggetto dell'Offerta in Opzione.
<b>Borsa Italiana</b>	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, 6.
<b>Capitale Sociale Ordinario di UniCredit Post Offerta</b>	Il capitale sociale dell'Emittente rappresentato da azioni ordinarie, quale risulterà a seguito dell'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione.
<b>Capitale Sociale di UniCredit Post Offerta</b>	Il capitale sociale dell'Emittente, rappresentato da azioni ordinarie e di risparmio, quale risulterà a seguito dell'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione.
<b>Clearstream Francoforte</b>	Clearstream Banking Aktiengesellschaft, con sede legale a Francoforte (Germania), Mergenthalerallee 61, 65760 Frankfurt am Main.
<b>Co-Global Coordinators</b>	Le istituzioni finanziarie che, unitamente ai <i>Joint Global Coordinators</i> , assumono compiti di coordinamento nell'ambito dell'Offerta: Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International e HSBC Bank plc.
<b>Contratto di Pre-Underwriting (GC)</b>	Il contratto di pre-garanzia (c.d. " <i>pre-underwriting agreement</i> ") sottoscritto in data 12 dicembre 2016 dall'Emittente, da una parte, dagli <i>Underwriting Joint Global Coordinator</i> e da <i>Co-Global Coordinator</i> , dall'altra parte. Ai sensi di tale contratto gli <i>Underwriting Joint Global Coordinator</i> e i <i>Co-Global Coordinator</i> si sono impegnati a sottoscrivere – a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe – il Contratto di <i>Underwriting</i> .

<b>Contratto di Pre-Underwriting (Non-GC)</b>	Il contratto di pre-garanzia (c.d. “ <i>pre-underwriting agreement</i> ”) sottoscritto in data 22 dicembre 2016 dall’Emittente, da una parte, da Banca IMI S.p.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Banco Santander S.A., Barclays Bank PLC, BNP Paribas S.A., Commerzbank AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis e Société Générale, in qualità di <i>joint bookrunners</i> , dall’altra parte. Ai sensi di tale contratto i predetti <i>joint bookrunner</i> si sono impegnati a sottoscrivere – a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe – il Contratto di <i>Underwriting</i> .
<b>Contratto di Underwriting</b>	Il contratto di garanzia (c.d. “ <i>underwriting agreement</i> ”) sottoscritto in data 1° febbraio 2017 dall’Emittente, da una parte, e dai Garanti, dall’altra parte, ai sensi del quale quest’ultimi si sono impegnati a sottoscrivere le Nuove Azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell’asta dei diritti inoptati per un ammontare massimo pari al controvalore dell’Aumento di Capitale.
<b>Data della Nota Informativa</b>	La data di approvazione della presente nota informativa sugli strumenti finanziari da parte della CONSOB.
<b>Diritti di Opzione</b>	I diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 13 Nuove Azioni ogni n. 5 azioni ordinarie e/o di risparmio possedute.
<b>Documento di Registrazione</b>	<p>Il documento di registrazione relativo all’Emittente, depositato presso CONSOB in data 30 gennaio 2017, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 27 gennaio 2017, protocollo n. 0013115/17.</p> <p>Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico, alla data di pubblicazione dello stesso e per tutto il suo periodo di validità, presso la Sede Legale (Via A. Specchi, 16, Roma) e la Direzione Generale (Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A, Milano) di UniCredit nonché sul sito <i>internet www.unicreditgroup.eu</i>.</p>
<b>Garanti</b>	Le istituzioni finanziarie che hanno sottoscritto il Contratto di <i>Underwriting</i> in qualità di <i>undewriting joint global coordinators, co-global coordinators, joint bookrunners, co-bookrunners, co-lead managers e co-managers</i> , nello specifico: Morgan Stanley & Co. International plc, UBS Limited, Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International, HSBC Bank plc, Banca IMI S.p.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Banco Santander S.A., Barclays Bank PLC, BNP Paribas S.A., Commerzbank AG, Crédit Agricole Corporate Investment Bank, Natixis e Société Générale, ABN AMRO Bank N.V., Banca Akros S.p.A. Gruppo Banco BPM, Danske Bank A/S, Macquarie Capital (Europe) Limited, CaixaBank, S.A., Equita SIM S.p.A., Haitong Bank SA, Jefferies International Limited, RBC Europe Limited, SMBC Nikko Capital Markets Limited, e Stifel Nicolaus Europe Limited (nome commerciale Keefe, Bruyette & Woods).

<b>Gruppo o Gruppo UniCredit</b>	UniCredit e le società dalla stessa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF.
<b>Joint Bookrunners</b>	Le istituzioni finanziarie che hanno un ruolo <i>senior</i> nell'ambito del consorzio di garanzia per l'Aumento di Capitale: Morgan Stanley & Co. International plc, UBS Limited, Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities plc e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International e HSBC Bank plc, Banca IMI S.p.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Banco Santander S.A., Barclays Bank PLC, BNP Paribas S.A., Commerzbank AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis e Société Générale.
<b>Joint Global Coordinators</b>	Le istituzioni finanziarie che assumono compiti di coordinamento nell'ambito dell'Offerta: UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, Morgan Stanley & Co. International plc, UBS Limited, Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities plc e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A..
<b>Monte Titoli</b>	Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, 6.
<b>MTA o Mercato Telematico Azionario</b>	Il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
<b>NDS</b>	La <i>Polish National Depository for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.)</i> , con sede legale in ul. Książęca 4, 00-498, Varsavia.
<b>Nota di Sintesi</b>	La nota di sintesi pubblicata congiuntamente alla Nota Informativa. La Nota di Sintesi è a disposizione del pubblico, alla data di pubblicazione della stessa e per tutto il suo periodo di validità, presso la Sede Legale e la Direzione Generale di UniCredit S.p.A. nonché sul sito <i>internet</i> <a href="http://www.unicreditgroup.eu">www.unicreditgroup.eu</a> .
<b>Nota Informativa</b>	La presente nota informativa sugli strumenti finanziari.
<b>Nuove Azioni</b>	Le massime n. 1.606.876.817 azioni ordinarie, prive di valore nominale, di nuova emissione, con godimento regolare, della Società che sono oggetto dell'Offerta in Opzione.
<b>Offerta o Offerta in Opzione</b>	L'offerta in opzione di n. 1.606.876.817 Nuove Azioni, rivolta a tutti gli azionisti di UniCredit nel rapporto di n. 13 Nuove Azioni ogni n. 5 azioni ordinarie e/o di risparmio UniCredit possedute.
<b>Offerta in Borsa</b>	L'offerta in borsa ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile dei Diritti di Opzione non esercitati al termine del Periodo di Opzione.

<b>Periodo di Opzione</b>	Congiuntamente il Periodo di Opzione in Italia e Germania e il Periodo di Opzione in Polonia.
<b>Periodo di Opzione in Italia e Germania</b>	Il periodo di adesione all’Offerta in Opzione in Italia e Germania compreso tra il 6 febbraio 2017 e il 23 febbraio 2017, estremi inclusi.
<b>Periodo di Opzione in Polonia</b>	Il periodo di adesione all’Offerta in Opzione in Polonia compreso tra l’8 febbraio 2017 e il 22 febbraio 2017, estremi inclusi.
<b>Prezzo di Offerta</b>	Il prezzo al quale ciascuna Nuova Azione è offerta in opzione nell’ambito dell’Offerta, pari a Euro 8,09, di cui Euro 8,08 a titolo di sovrapprezzo.
<b>Prospetto</b>	Congiuntamente il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi.
<b>Regolamento di Borsa</b>	Il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, vigente alla Data della Nota Informativa.
<b>Regolamento Mercati</b>	Il regolamento in materia di mercati adottato da CONSOB con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato.
<b>TUIR</b>	Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e sue successive modifiche ed integrazioni.
<b>Underwriting Joint Global Coordinators</b>	Morgan Stanley & Co. International plc, UBS Limited, Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities plc e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A..
<b>UniCredit o la Società o l’Emittente</b>	UniCredit S.p.A. con sede legale in Roma, Via A. Specchi 16 e con Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A.

**GLOSSARIO**

Si veda il Glossario contenuto nel Documento di Registrazione.

[QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA]

## **1. PERSONE RESPONSABILI**

### **1.1 PERSONE RESPONSABILI DELLE INFORMAZIONI**

UniCredit S.p.A., con Sede Legale in Roma, Via A. Specchi, 16, e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella Nota Informativa.

### **1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

UniCredit S.p.A. dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute in Nota Informativa sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

## **2. FATTORI DI RISCHIO**

Il presente Capitolo della Nota Informativa descrive gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli azionari quotati. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta, nonché gli specifici fattori di rischio relativi alla Società, alle società facenti parte del Gruppo e ai settori di attività in cui quest'ultimo opera, descritti nel Capitolo 4 del Documento di Registrazione.

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nella Nota Informativa e nel Documento di Registrazione.

Salvo ove diversamente indicato, i rinvii ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono ai capitoli e ai paragrafi della Nota Informativa.

### **2.1 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA E ALLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA**

#### **2.1.1 Rischi connessi alle stime relative al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, alla pubblicazione dei dati preliminari 2016 e all'assenza di informazioni finanziarie sottoposte a revisione relativamente all'esercizio 2016**

Il Documento di Registrazione, come integrato con le informazioni di cui al Capitolo 11 della Nota Informativa, contiene alcune stime dei risultati preliminari consolidati del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, esaminate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 30 gennaio 2017. Le Stime (in merito alla definizione di "Stime", *cf.* Capitolo 11, Paragrafo 11.4 della Nota Informativa) evidenziano, in particolare, una perdita netta pari a circa Euro 11,8 miliardi che si prevede sarà registrata al 31 dicembre 2016, a fronte di un utile consuntivato per i primi nove mesi del 2016.

La Stime non sono state assoggettate a revisione contabile. La Società di Revisione ha emesso in data 2 febbraio 2017 una relazione ai sensi del punto 13.2, Allegato I del Regolamento (CE) 809/2004 sulla redazione delle Stime secondo i criteri descritti dall'Emittente e sulla coerenza di tali criteri con i principi contabili adottati dal Gruppo UniCredit nella redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.

Le informazioni finanziarie che saranno riportate nel bilancio consolidato del Gruppo UniCredit al 31 dicembre 2016 potrebbero subire delle variazioni significative rispetto alla Stime, anche a seguito di (i) eventi verificatisi prima del 31 dicembre 2016, ma riscontrati successivamente alla data di approvazione delle Stime; ovvero (ii) eventi verificatisi successivamente al 31 dicembre 2016 e all'approvazione delle Stime, che devono essere recepiti ai fini della redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, in conformità a quanto previsto dai Principi Contabili Internazionali. Non è possibile escludere, inoltre, che tali eventi possano essere causati da rischi ignoti, incertezze e altri fattori enunciati, tra l'altro, nel Capitolo 4 del Documento di Registrazione, nonché nel presente Capitolo 2 della Nota Informativa.

Le Stime, inoltre, non devono essere prese a riferimento come un'indicazione della *performance* futura dell'Emittente e/o del Gruppo UniCredit.

## FATTORI DI RISCHIO

Gli investitori sono pertanto invitati, nell'elaborare le proprie strategie di investimento e nell'assumere le proprie eventuali decisioni di investimento, a non fare indebito affidamento sulle Stime, in considerazione dell'incertezza che caratterizza le stesse.

Si segnala, inoltre, che alla Data della Nota Informativa è previsto che l'Emittente approvi in data 9 febbraio 2017 i dati preliminari relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (i "**Dati Preliminari 2016**") anche al fine di effettuare le segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate nell'ambito dell'Unione europea (c.d. *FINancial REPorting – FINREP*) ai sensi delle applicabili norme tecniche vincolanti di attuazione (ITS).

I Dati Preliminari 2016 saranno inclusi in un supplemento al Prospetto da predisporre ai sensi dell'art. 94, comma 7 del TUF e che sarà pubblicato nel corso del Periodo di Opzione, previa approvazione da parte della CONSOB.

Per ulteriori informazioni, *cf.* Capitolo 11, Paragrafi 11.3 e 11.4 della Nota Informativa.

Inoltre si segnala che alla Data della Nota Informativa è previsto che il progetto di bilancio separato di UniCredit e il bilancio consolidato del Gruppo UniCredit relativi all'esercizio 2016, i quali saranno assoggettati a revisione contabile da parte della Società di Revisione, siano approvati dal Consiglio di Amministrazione solo successivamente alla chiusura dell'Aumento di Capitale.

### 2.1.2 Rischi relativi alla liquidabilità e volatilità delle Nuove Azioni

L'Offerta ha ad oggetto Nuove Azioni, fungibili con le azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla Data della Nota Informativa, che saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario, nonché sul mercato regolamentato della Borsa di Francoforte, segmento "*General Standard*", e sul mercato principale della Borsa di Varsavia.

Le Nuove Azioni presentano gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni quotate della medesima natura. I possessori di Nuove Azioni hanno la possibilità di liquidare il proprio investimento mediante la vendita sui relativi mercati di negoziazione. Tuttavia, tali titoli potrebbero presentare problemi di liquidabilità, a prescindere dall'Emittente o dal quantitativo delle Nuove Azioni, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché potrebbero essere soggette a fluttuazioni, anche significative, di prezzo.

Fattori quali i cambiamenti nella situazione economica, finanziaria, patrimoniale e reddituale di UniCredit o dei suoi concorrenti, mutamenti nelle condizioni generali del settore in cui l'Emittente opera, nell'economia generale e nei mercati finanziari, mutamenti del quadro normativo e regolamentare, nonché la diffusione da parte degli organi di stampa di notizie relative all'Emittente, potrebbero generare significative fluttuazioni del prezzo delle azioni UniCredit.

Inoltre, i mercati azionari hanno fatto riscontrare negli ultimi anni un andamento dei prezzi e dei volumi negoziati alquanto instabile. Tali fluttuazioni hanno inciso, e potrebbero in futuro incidere, negativamente sul prezzo di mercato delle azioni UniCredit e, eventualmente, dei Diritti di Opzione, indipendentemente dai reali valori patrimoniali economici e finanziari che sarà in grado di realizzare il Gruppo UniCredit.

## FATTORI DI RISCHIO

Per maggiori informazioni in merito all'attività svolta dall'Emittente e ai settori in cui questo e il Gruppo operano si rinvia al Capitolo 6 del Documento di Registrazione. Inoltre, per maggiori informazioni in merito ai rischi ai quali l'Emittente e/o il Gruppo possono essere esposti in considerazione dell'andamento del contesto macroeconomico e della volatilità dei mercati, si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.2.1 del Documento di Registrazione.

Per maggiori informazioni in merito alle caratteristiche delle Nuove Azioni, *cf.* Capitolo 4 della Nota Informativa nonché Capitolo 4 del Documento di Registrazione.

### 2.1.3 Rischi connessi all'andamento del mercato dei Diritti di Opzione

I Diritti di Opzione sulle Nuove Azioni oggetto dell'Offerta potranno essere negoziati: (i) dal 6 febbraio 2017 al 17 febbraio 2017 compreso sul MTA; e (ii) dall'8 febbraio 2017 al 17 febbraio 2017 compreso sulla Borsa di Varsavia. Tuttavia, tali Diritti di Opzione potrebbero presentare problemi di liquidità, a prescindere dall'Emittente o dall'ammontare degli stessi diritti, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite. Il prezzo di negoziazione dei Diritti di Opzione potrebbe essere soggetto a significative oscillazioni in funzione, tra l'altro, dell'andamento di mercato delle azioni UniCredit e potrebbe essere soggetto a maggiore volatilità rispetto al prezzo di mercato delle azioni UniCredit.

Inoltre, eventuali operazioni di vendita dei Diritti di Opzione da parte di alcuni azionisti della Società che dovessero decidere di non esercitare, in tutto o in parte, i diritti loro spettanti potrebbero avere un effetto negativo sull'andamento e sulla volatilità del prezzo di mercato dei Diritti di Opzione e/o delle azioni ordinarie dell'Emittente.

Il Periodo di Opzione delle Nuove Azioni è previsto abbia inizio il 6 febbraio 2017 e si concluda il 23 febbraio 2017, estremi inclusi, in Italia e Germania, mentre è previsto abbia inizio l'8 febbraio 2017 e si concluda il 22 febbraio 2017, estremi inclusi, in Polonia. In caso di mancata vendita sul mercato dei Diritti di Opzione entro il termine di negoziazione degli stessi (*i.e.*, entro il 17 febbraio 2017) e/o di mancato esercizio entro il termine del relativo Periodo di Opzione (*i.e.*, entro il 23 febbraio 2017 in Italia e Germania ed entro il 22 febbraio 2017 in Polonia), l'azionista dell'Emittente decadrà dalla possibilità di vendere sul mercato e/o esercitare ciascun Diritto di Opzione rimasto non venduto e/o inoptato a tali date, senza che gli venga riconosciuto alcun indennizzo, rimborso delle spese ovvero beneficio economico di qualsivoglia natura.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 5 della Nota Informativa.

### 2.1.4 Rischi relativi agli impegni di sottoscrizione e garanzia e alla parziale esecuzione dell'Aumento di Capitale

In data 12 dicembre 2016, Morgan Stanley & Co. International plc e UBS Limited, in qualità di *structuring advisors* e insieme con Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities plc e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità – tra l'altro – di *underwriting joint global coordinators*, e Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International e HSBC Bank plc, in qualità – tra l'altro – di *co-global coordinators*, hanno sottoscritto con l'Emittente il Contratto di *Pre-Underwriting (GC)*, ai sensi del quale gli stessi si sono impegnati a sottoscrivere – a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe – il Contratto

## FATTORI DI RISCHIO

di *Underwriting* per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, eventualmente rimaste inoptate al termine dell'asta dei diritti inoptati per un ammontare massimo pari al controvalore dell'Aumento di Capitale.

Inoltre, in data 22 dicembre 2016 Banca IMI S.p.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Banco Santander S.A., Barclays Bank PLC, BNP Paribas S.A., Commerzbank AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis e Société Générale, in qualità di *joint bookrunners*, hanno sottoscritto con l'Emittente il Contratto di *Pre-Underwriting (Non-GC)* in linea con quanto già sottoscritto dagli *Underwriting Joint Global Coordinators* e *Co-Global Coordinators* ai sensi del quale si sono impegnati a sottoscrivere – a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe – il Contratto di *Underwriting* per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, eventualmente rimaste inoptate al termine dell'asta dei diritti inoptati per un ammontare massimo pari (unitamente all'impegno di cui al Contratto di *Pre-Underwriting (GC)*) al controvalore dell'Aumento di Capitale. Il Contratto di *Pre-Underwriting (Non-GC)* prevede, altresì, che in caso di risoluzione del Contratto di *Pre-Underwriting (GC)*, anche gli impegni di cui al Contratto di *Pre-Underwriting (Non-GC)* cessino di avere efficacia.

I Contratti di *Pre-Underwriting* hanno cessato di avere efficacia con la stipula del Contratto di *Underwriting*, avvenuta in data 1° febbraio 2017.

Il Contratto di *Underwriting*, soggetto alla legge italiana, contiene, tra l'altro, l'impegno dei Garanti a sottoscrivere, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, le Nuove Azioni rimaste eventualmente inoptate al termine dell'Offerta in Borsa fino all'importo massimo complessivo di Euro 13 miliardi, nonché (i) le usuali clausole che condizionano l'efficacia degli impegni di garanzia (relative, in linea con la prassi di mercato in operazioni similari, all'ottenimento da parte dei Garanti di determinate attestazioni da parte della Società e dei consulenti coinvolti); e (ii) le usuali clausole che attribuiscono agli *Underwriting Joint Global Coordinators*, anche per conto degli altri Garanti, la facoltà di recedere dal contratto.

In particolare, il Contratto di *Underwriting* contiene diritti di recedere dall'impegno di sottoscrizione dei Garanti, nelle seguenti circostanze:

- (a) il verificarsi di eventi che, secondo il giudizio ragionevole e di buona fede della maggioranza degli *Underwriting Joint Global Coordinators* – previa consultazione con l'Emittente e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano – costituiscano un mutamento negativo rilevante (c.d. "*material adverse change*") della situazione finanziaria, dei risultati operativi e/o degli utili del Gruppo UniCredit e che, secondo il giudizio ragionevole e di buona fede della maggioranza degli *Underwriting Joint Global Coordinators* – previa consultazione con l'Emittente e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano – possano pregiudicare in misura rilevante il completamento dell'Aumento di Capitale in Opzione;
- (b) il verificarsi di mutamenti negativi rilevanti (c.d. "*material adverse change*") a livello nazionale o internazionale nelle condizioni valutarie, politiche, finanziarie o economiche, nei mercati finanziari, nei tassi di cambio o nella normativa relativa ai controlli sui capitali esteri in Italia, nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America o nell'Unione europea, i cui effetti, secondo il giudizio di buona fede della maggioranza degli *Underwriting Joint Global Coordinators* – previa consultazione con l'Emittente e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano – possano pregiudicare in misura rilevante il completamento dell'Aumento di Capitale in Opzione;

**FATTORI DI RISCHIO**

- (c) il verificarsi di una sospensione dalle, o una grave limitazione delle negoziazioni delle azioni ordinarie UniCredit sul MTA per eccesso di ribasso per almeno due giorni consecutivi o nei casi previsti dall'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, sempreché tale sospensione o grave limitazione sia dovuta a ragioni diverse dall'annuncio dell'Aumento di Capitale in Opzione;
- (d) il verificarsi di una generale sospensione o limitazione delle negoziazioni sul New York Stock Exchange, sul MTA o sul London Stock Exchange;
- (e) la dichiarazione, da parte delle competenti autorità in Italia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, di moratorie generali relative all'attività bancaria ovvero il verificarsi di significative distorsioni nel sistema bancario, di liquidazione (“*clearance*”) o di regolamento (“*settlement*”) di strumenti finanziari in tali Paesi, che, secondo il giudizio di buona fede della maggioranza dei degli *Underwriting Joint Global Coordinators* – previa consultazione con l'Emittente e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano – possa pregiudicare in misura rilevante il completamento dell'Aumento di Capitale in Opzione;
- (f) lo scoppio o l'intensificarsi di ostilità e/o atti di terrorismo o altre calamità che, secondo il giudizio di buona fede della maggioranza degli *Underwriting Joint Global Coordinators* – previa consultazione con l'Emittente e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano – possano pregiudicare in misura rilevante il completamento dell'Aumento di Capitale in Opzione;
- (g) il verificarsi di un grave inadempimento degli impegni assunti ai sensi del Contratto di *Underwriting* da parte dell'Emittente;
- (h) l'inaccuratezza o l'inesattezza delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'Emittente nel Contratto di *Underwriting*; e
- (i) la pubblicazione di un supplemento al Prospetto qualora (A) tale pubblicazione si sia resa necessaria in ragione del verificarsi di fatti e/o eventi che possano avere effetti negativi su UniCredit e/o sul Gruppo UniCredit, e (B) l'ammontare delle revoche dei sottoscrittori nell'Aumento di Capitale in Opzione o l'impatto negativo sulle richieste di sottoscrizione in sede di Offerta in Borsa abbia avuto, secondo il giudizio di buona fede della maggioranza degli *Underwriting Joint Global Coordinators* – previa consultazione con l'Emittente e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano – un impatto negativo rilevante sul successo dell'Aumento di Capitale in Opzione, fermo restando che la facoltà di recesso dal Contratto di *Underwriting* non si applicherà alla pubblicazione del supplemento al Prospetto relativo ai Dati Preliminari 2016 nel caso in cui tale supplemento contenga esclusivamente i Dati Preliminari 2016 e a condizione che tali Dati Preliminari non siano differenti, in misura significativa, dalle Stime (in merito alle Stime, *cf.* Capitolo 11, Paragrafo 11.4 della Nota Informativa).

Ove, al ricorrere di uno degli eventi previsti nel Contratto di *Underwriting*, gli *Underwriting Joint Global Coordinators*, anche per conto degli altri Garanti, esercitassero la loro facoltà di recedere dal contratto e, ad esito dell'Offerta, l'Aumento di Capitale non fosse sottoscritto o fosse sottoscritto solo parzialmente, l'Emittente non sarebbe in grado di rispettare i requisiti patrimoniali previsti dalla normativa prudenziale, con possibili effetti negativi sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'Emittente e/o del Gruppo.

## FATTORI DI RISCHIO

In particolare, tenuto conto che, in esecuzione del Piano Strategico, sono in corso di implementazione alla Data della Nota Informativa azioni che comportano un significativo assorbimento del capitale, la mancata sottoscrizione o la sottoscrizione parziale dell’Aumento di Capitale determinerebbe – in assenza di ulteriori interventi di rafforzamento patrimoniale adeguati a far fronte agli assorbimenti di capitale generati dalle azioni del Piano Strategico – significativi impatti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo stesso fino a compromettere la sussistenza dei presupposti per la continuità aziendale. In tale evenienza UniCredit potrebbe altresì subire degli interventi, anche invasivi, da parte delle Autorità di Vigilanza nella propria gestione, quali, ad esempio, l’imposizione di restrizioni o limitazioni dell’attività e/o la cessione di attività che presentassero rischi eccessivi per la solidità dell’Emittente. Infine, sussiste il rischio che ove l’Emittente non fosse in grado di ripristinare i requisiti patrimoniali applicabili, anche ricorrendo a misure straordinarie diverse da quelle previste nel Piano Strategico, possa essere necessaria l’applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, di recepimento della BRRD.

Nella circostanza sopra descritta, in considerazione del mancato rispetto dei requisiti patrimoniali applicabili dal 1° gennaio 2017, non sarà possibile per l’Emittente procedere – fino al ripristino dei requisiti patrimoniali non rispettati – alla distribuzione dei dividendi e al pagamento delle cedole degli strumenti *Additional tier 1* e della remunerazione variabile dei dipendenti dell’Emittente.

Per i rischi connessi agli impatti delle azioni di piano sui requisiti patrimoniali del Gruppo UniCredit, *cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1.1 del Documento di Registrazione, nonché Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5 per i rischi connessi all’adeguatezza patrimoniale.

Per maggiori informazioni sugli impegni di sottoscrizione e garanzia, *cf.* Capitolo 5, Paragrafo 5.4.3, della Nota Informativa.

Alla Data della Nota Informativa, per quanto a conoscenza dell’Emittente, non sussistono impegni di sottoscrizione delle Nuove Azioni.

### **2.1.5 Rischi connessi agli effetti diluitivi dell’Aumento di Capitale per gli azionisti dell’Emittente**

In considerazione del fatto che le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti dell’Emittente, in proporzione al numero delle azioni possedute, non vi sono effetti diluitivi derivanti dall’Aumento di Capitale in termini di quote di partecipazione al capitale sociale complessivo nei confronti degli azionisti dell’Emittente che decideranno di sottoscrivere integralmente l’Offerta per la parte di loro competenza.

Nel caso di mancato integrale esercizio dei Diritti di Opzione loro spettanti e di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, gli azionisti che non sottoscrivessero l’intera quota loro spettante subirebbero una diluizione massima della loro partecipazione, in termini percentuali sul capitale sociale, pari al 72,22%.

Per quanto riguarda gli azionisti di risparmio, l’attribuzione a questi ultimi del diritto di opzione per sottoscrivere azioni ordinarie determina un effetto diluitivo delle partecipazioni detenute dai soci titolari di azioni ordinarie. In particolare, in caso di integrale sottoscrizione da parte degli azionisti di risparmio delle Nuove Azioni agli stessi spettanti, gli azionisti ordinari subirebbero una diluizione massima, in termini percentuali sul capitale ordinario, pari allo 0,03%.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Capitolo 9, Paragrafo 9.1 della Nota Informativa.

## FATTORI DI RISCHIO

### 2.1.6 Rischi connessi ai meccanismi di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi

La sottoscrizione di Nuove Azioni implica l'assunzione dei rischi tipici connessi ad un investimento in capitale di rischio. L'investimento in azioni UniCredit comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove l'Emittente sia sottoposto a procedure concorsuali o venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto che comporta l'applicazione di strumenti di "risoluzione", tra cui il c.d. "bail-in".

Al riguardo si precisa che la Direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 (BRRD – "Bank Recovery and Resolution Directive") in materia di risoluzione della crisi o di altre procedure di gestione della crisi, recepita in Italia con i D. Lgs. 180 e 181 del 16 novembre 2015, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2015, concernente l'istituzione di un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, prevede, *inter alia*, la possibilità in capo alla Banca d'Italia (nella sua qualità di Autorità Nazionale di Risoluzione), di intraprendere strumenti di "risoluzione" delle banche in dissesto o a rischio di dissesto, quale alternativa alla liquidazione coatta amministrativa. Tali strumenti comprendono, anche in combinazione fra loro: 1) la vendita dell'attività d'impresa o delle azioni dell'ente soggetto a risoluzione; 2) la costituzione di un ente-ponte; 3) la separazione delle attività non in sofferenza dell'ente in dissesto da quelle deteriorate o in sofferenza; 4) il c.d. *bail-in*, attraverso il quale procedere ad una svalutazione e/o conversione delle passività dell'ente in dissesto con conseguenti perdite per gli azionisti e per alcune categorie di creditori (ivi inclusi gli obbligazionisti non subordinati).

I decreti attuativi della direttiva BRRD sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015 fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del *bail-in*, per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi eventualmente basato anche su risorse pubbliche (c.d. *bail-out*) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. *bail-in*).

Pertanto, con l'applicazione dello strumento del *bail-in*, i sottoscrittori delle Nuove Azioni potranno subire la riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Qualora si verificasse una condizione di crisi, a causa della quale l'Emittente venisse sottoposto a procedure di risoluzione, le Nuove Azioni, al pari delle ulteriori azioni ordinarie dell'Emittente, potranno essere svalutate e/o i crediti nei confronti dell'Emittente potranno essere cancellati o sostanzialmente ridotti, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, i sottoscrittori delle Nuove Azioni potrebbero vedere diluita fortemente la propria partecipazione nel caso in cui altre passività vengano convertite in azioni a tassi di conversione per essi particolarmente sfavorevoli.

Infine, si precisa che sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo.

## FATTORI DI RISCHIO

Per ulteriori informazioni sui meccanismi di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi, *cfr.* Capitolo 6, Paragrafo 6.1.8 del Documento di Registrazione.

### 2.1.7 Rischi connessi ai mercati nei quali non è consentita l’Offerta

L’Offerta è promossa esclusivamente nel territorio dell’Italia, della Germania e della Polonia.

La presente Nota Informativa costituisce offerta di strumenti finanziari in Italia, Germania e Polonia.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi (che congiuntamente costituiscono il Prospetto per l’Offerta) sono validi per l’offerta al pubblico in Italia e, a seguito della procedura di cui all’articolo 11, comma 1 del Regolamento Emittenti, in Germania e Polonia. Ai fini della procedura di cui all’articolo 11, comma 1, del Regolamento Emittenti, il Documento di Registrazione e la Nota Informativa sono stati tradotti in lingua inglese e la Nota di Sintesi in lingua inglese, tedesca e polacca. Ad eccezione di quanto sopra, il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi non costituiscono offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Canada, Giappone e Australia, fatta salva l’ipotesi di esenzioni, o in qualsiasi altro Paese nel quale tale offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti Autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari (congiuntamente con Stati Uniti d’America, Canada, Giappone ed Australia, i “Paesi Esclusi”).

Le Nuove Azioni e i relativi Diritti di Opzione non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche, (il “**Securities Act**”) né ai sensi delle corrispondenti normative di Canada, Giappone, Australia e degli altri Paesi Esclusi e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, Giappone, Australia o negli altri Paesi Esclusi.

Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d’America, in Canada, Giappone, Australia o negli altri Paesi Esclusi in assenza di specifica registrazione in conformità alle disposizioni di legge ivi applicabili ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L’Offerta, quindi, non è né sarà promossa negli Stati Uniti d’America, in Canada, Giappone e Australia, né ai soggetti ivi residenti, nonché in qualsiasi degli altri Paesi Esclusi nel quale l’Offerta non è consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle competenti autorità.

Ogni adesione all’Offerta posta in essere direttamente o indirettamente in violazione delle restrizioni di cui sopra sarà considerata non valida.

Pertanto, gli azionisti di UniCredit non residenti in Italia, Germania e Polonia, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa in relazione all’Offerta dovrebbero avvalersi di specifici pareri legali in materia.

UniCredit ha predisposto anche un documento informativo in lingua inglese per l’offerta istituzionale (*International Offering Circular*) destinato: (i) negli Stati Uniti d’America, a “*qualified institutional buyers*”, come definiti dalla *Rule 144A* adottata ai sensi del *Securities Act* (“**QIBs**”), mediante collocamenti privati ai sensi della Sezione 4(a)(2) del *Securities Act*; e (ii) al di fuori degli Stati Uniti d’America, a investitori istituzionali in ottemperanza a quanto previsto dalle *Regulation S* emanate ai sensi del *Securities Act*.

## FATTORI DI RISCHIO

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.2.1 della Nota Informativa.

### 2.1.8 Rischi connessi alla data di consegna delle Nuove Azioni in Germania e Polonia

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione in Italia e Germania e saranno, pertanto, disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Tuttavia, si consideri che, a causa delle differenti modalità di registrazione delle Nuove Azioni presso i sistemi di gestione accentrata operanti in Germania e in Polonia, in tali Paesi le Nuove Azioni potrebbero essere messe a disposizione degli aventi diritto successivamente ai termini sopra indicati.

Per ulteriori informazioni in merito alle modalità ed i termini per la consegna delle Nuove Azioni *cf.* Capitolo 5, Paragrafo 5.1.8 della Nota Informativa.

### 2.1.9 Rischi connessi a potenziali conflitti di interesse

Alcuni rapporti tra UniCredit e i Garanti potrebbero presentare dei conflitti di interessi in relazione agli impegni di sottoscrizione delle Nuove Azioni – eventualmente rimaste inoprate al termine dell'asta dei diritti inoprate – e a fronte degli impegni assunti nell'ambito dei Contratti di *Pre-Underwriting*, sulla base dei quali gli *Underwriting Joint Global Coordinators*, i *Co-Global Coordinators* e gli altri *Joint Bookrunners* percepiscono delle commissioni. Inoltre, a fronte degli impegni di cui al Contratto di *Underwriting*, i Garanti percepiscono delle commissioni in percentuale sul numero delle Nuove Azioni.

Si segnala che i Garanti, le società dagli stessi rispettivamente controllate o agli stessi collegate: (i) vantano o potrebbero vantare rapporti creditizi, con o senza garanzia, con UniCredit, con le società facenti parte del e/o sponsorizzate dal Gruppo UniCredit e/o con gli azionisti di queste ultime, (ii) prestano, hanno prestato e potrebbero prestare servizi di consulenza o di *investment banking* a favore di UniCredit, delle società facenti parte del Gruppo UniCredit e/o degli azionisti di queste ultime, (iii) detengono e potrebbero detenere, in conto proprio o per conto dei propri clienti, partecipazioni nel capitale sociale e/o altri titoli di UniCredit, di società facenti parte del Gruppo UniCredit e/o di azionisti di queste ultime, (iv) sono e potrebbero essere emittenti di strumenti finanziari collegati a UniCredit o agli strumenti finanziari emessi da UniCredit, (v) hanno stipulato o potranno stipulare con UniCredit, con le società facenti parte del Gruppo UniCredit e/o con gli azionisti di queste ultime, accordi di distribuzione di strumenti finanziari da essi emessi, istituiti o gestiti, (vi) sono e potrebbero essere controparti di UniCredit con riferimento a strumenti finanziari derivati, *repo*, prestito titoli, operazioni di *trade finance*, accordi di *clearing* o, in generale, ad una serie di operazioni finanziarie che creano o possono creare un'esposizione creditizia o finanziaria verso UniCredit o viceversa e (vii) nel contesto delle operazioni di cui al punto (vi) detengono o potrebbero detenere "collateral" a garanzia delle obbligazioni di UniCredit e/o hanno la possibilità di compensare il valore di tali garanzie ("collateral") contro gli importi dovuti da UniCredit allo scioglimento di tali operazioni. I Garanti, le società dagli stessi rispettivamente controllate o agli stessi collegate, hanno percepito, percepiscono o potranno percepire delle commissioni e/o *fees* a fronte della prestazione di tali servizi, della conclusione di tali accordi e operazioni. Inoltre, si segnala che i Garanti, le società dagli stessi rispettivamente controllate o agli stessi collegate, nello svolgimento delle proprie ordinarie attività potrebbero concedere finanziamenti, stipulare accordi finanziari, ivi inclusi *margin*

## FATTORI DI RISCHIO

*loans* e attività di *hedging*, o stipulare accordi finanziari aventi a oggetto derivati e/o *collar* con uno o più soggetti interessati a partecipare all’Aumento di Capitale in Opzione, ivi inclusi gli azionisti di UniCredit che intendano sottoscrivere le Nuove Azioni (i quali a fronte di tali operazioni, potrebbero, eventualmente, richiedere anche la costituzione di garanzie aventi ad oggetto azioni di UniCredit).

UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, società appartenente al Gruppo UniCredit e che svolge, - insieme a Morgan Stanley & Co. International plc e UBS Limited, i ruoli di *Structuring Advisor* e *Joint Global Coordinator*, potrebbe presentare dei conflitti di interessi in quanto nell’ambito dei ruoli svolti nel contesto dell’Offerta: (i) percepirà delle commissioni, (ii) presta, ha prestato o potrebbe prestare servizi di consulenza o di *investment banking* a favore di UniCredit e/o delle società facenti parte del Gruppo UniCredit e/o degli azionisti di queste ultime, a fronte dei quali ha percepito, percepisce o percepirà commissioni, (iii) ha stipulato o potrà stipulare con UniCredit, con le società facenti parte del Gruppo UniCredit e/o con gli azionisti di queste ultime, accordi di distribuzione di strumenti finanziari da essi emessi, istituiti o gestiti e/o (iv) potrebbe essere emittente di strumenti finanziari collegati a UniCredit. UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, ha percepito, percepisce o percepirà delle commissioni e/o *fees* a fronte della prestazione di tali servizi nonché della conclusione di tali accordi e operazioni.

Inoltre, si segnala che, alla Data nella Nota Informativa, UniCredit è azionista di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“**Mediobanca**”), detenendo una partecipazione pari al 8,54% del capitale sociale della stessa. UniCredit è altresì parte del patto di sindacato di Mediobanca con durata sino al 31 dicembre 2017, avente la finalità di assicurare la stabilità dell’assetto azionario di Mediobanca, nonché la rappresentatività degli organi di gestione, a salvaguardia dell’unitarietà di indirizzo gestionale di Mediobanca. Si segnala, infine, che in ragione degli accordi firmati nell’ambito dell’emissione dei CASHES convertibili in azioni di UniCredit, Mediobanca detiene, alla Data della Nota Informativa, la nuda proprietà di n. 9.675.640 azioni ordinarie UniCredit con diritto di usufrutto a favore di UniCredit e in pegno a favore di Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., *fiduciary bank* che agisce per conto dei relativi titolari. Mediobanca è, inoltre, Parte Correlata di UniCredit.

### **2.1.10 Rischi connessi ai prelievi alla fonte a carico di soggetti fiscalmente non residenti in Italia.**

Al ricorrere di determinate condizioni, la normativa fiscale italiana prevede l’applicazione di un prelievo alla fonte, ordinariamente del 26% per cento, in relazione a taluni redditi (dividendi e plusvalenze) percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia; detto prelievo è riducibile per effetto di alcune norme italiane, nonché in ragione dell’applicazione dei trattati internazionali contro la doppia imposizione economica conclusi dall’Italia (*cf.* Capitolo 4, Paragrafo 4.11 della Nota Informativa).

Tale prelievo, quando solo ridotto, e non annullato, per effetto di normativa italiana o dei suddetti trattati, potrebbe determinare fenomeni di doppia imposizione economica in capo a soggetti percettori fiscalmente non residenti in Italia; in particolare, i fenomeni in questione si determinerebbero, nei rispettivi Paesi di residenza fiscale, quando l’imposta italiana applicata alla fonte non fosse accreditabile, o lo fosse solo parzialmente, in riduzione dell’imposta dovuta nel Paese di residenza fiscale in base alle norme localmente applicabili.

Pertanto gli investitori sono invitati a tenere conto di tale circostanza nell’effettuare un investimento nelle azioni dell’Emittente e a consultare i propri consulenti in ragione del regime fiscale correttamente applicabile.

**FATTORI DI RISCHIO**

Per ulteriori informazioni relative al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle azioni dell'Emittente in Italia, Germania e Polonia, *cf.* Capitolo 4, rispettivamente Paragrafi 4.11.1, 4.11.2 e 4.11.3 della Nota Informativa.

### 3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI

#### 3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante

Ai sensi del Regolamento (CE) 809/2004 e sulla scorta della definizione di “capitale circolante” – quale mezzo mediante il quale il Gruppo UniCredit ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni in scadenza – contenuta nella Raccomandazione ESMA 2013/319, l’Emittente ritiene che, alla Data della Nota Informativa, il Gruppo UniCredit disponga di capitale circolante in misura idonea a soddisfare le proprie esigenze attuali per un periodo di almeno 12 mesi dalla Data della Nota Informativa.

Per ulteriori informazioni *cf.* Capitoli 3, 9 e 10 del Documento di Registrazione.

#### 3.2 Fondi propri e indebitamento

La seguente tabella riporta il totale della raccolta diretta, dell’interbancario netto e del patrimonio netto del Gruppo alla data del 30 settembre 2016.

<i>(in milioni di Euro)</i>	
<b>Raccolta diretta</b>	<b>590.099</b>
Debiti verso la clientela	470.296
Titoli in circolazione	119.803
<b>Interbancario netto</b>	<b>38.233</b>
Debiti verso banche	114.983
Crediti verso banche	76.750
<b>Patrimonio netto del Gruppo:</b>	
Capitale	<b>20.847</b>
Sovraprezzi di emissione	14.385
Strumenti di capitale	1.888
Riserve	17.296
Riserve da valutazione	(4.944)
Azioni proprie	(5)
Utile di periodo	1.768
<b>Totale</b>	<b>51.235</b>

L’Emittente dichiara che, alla data del 30 novembre 2016: (i) non si sono verificate variazioni significative nei dati relativi al patrimonio netto del Gruppo e all’indebitamento rispetto ai valori evidenziati nella tabella sopra riportata; e (ii) non si sono verificate variazioni significative nella raccolta diretta e nell’interbancario netto rispetto ai valori evidenziati nella tabella sopra riportata.

Per ulteriori informazioni relative ai fondi propri e all’indebitamento del Gruppo UniCredit si rinvia ai Capitoli 3, 9 e 10 del Documento di Registrazione.

### 3.3 Interessi significativi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta, compresi eventuali interessi confliggenti

Alcuni rapporti tra UniCredit e i Garanti potrebbero presentare dei conflitti di interessi in relazione agli impegni di sottoscrizione delle Nuove Azioni – eventualmente rimaste inoptate al termine dell’asta dei diritti inoptati – e a fronte degli impegni assunti nell’ambito dei Contratti di *Pre-Underwriting*, sulla base dei quali gli *Underwriting Joint Global Coordinators*, i *Co-Global Coordinators* e gli altri *Joint Bookrunners* percepiranno delle commissioni. Inoltre, a fronte degli impegni di cui al Contratto di *Underwriting*, i Garanti percepiranno delle commissioni in percentuale sul numero delle Nuove Azioni.

Si segnala che i Garanti, le società dagli stessi rispettivamente controllate o agli stessi collegate: (i) vantano o potrebbero vantare rapporti creditizi, con o senza garanzia, con UniCredit, con le società facenti parte del e/o sponsorizzate dal Gruppo UniCredit e/o con gli azionisti di queste ultime, (ii) prestano, hanno prestato e potrebbero prestare servizi di consulenza o di *investment banking* a favore di UniCredit, delle società facenti parte del Gruppo UniCredit e/o degli azionisti di queste ultime, (iii) detengono e potrebbero detenere, in conto proprio o per conto dei propri clienti, partecipazioni nel capitale sociale e/o altri titoli di UniCredit, di società facenti parte del Gruppo UniCredit e/o di azionisti di queste ultime, (iv) sono e potrebbero essere emittenti di strumenti finanziari collegati a UniCredit o agli strumenti finanziari emessi da UniCredit, (v) hanno stipulato o potranno stipulare con UniCredit, con le società facenti parte del Gruppo UniCredit e/o con gli azionisti di queste ultime, accordi di distribuzione di strumenti finanziari da essi emessi, istituiti o gestiti, (vi) sono e potrebbero essere controparti di UniCredit con riferimento a strumenti finanziari derivati, *repo*, prestito titoli, operazioni di *trade finance*, accordi di *clearing* o, in generale, ad una serie di operazioni finanziarie che creano o possono creare un’esposizione creditizia o finanziaria verso UniCredit o viceversa e (vii) nel contesto delle operazioni di cui al punto (vi) detengono o potrebbero detenere “*collateral*” a garanzia delle obbligazioni di UniCredit e/o hanno la possibilità di compensare il valore di tali garanzie (“*collateral*”) contro gli importi dovuti da UniCredit allo scioglimento di tali operazioni. I Garanti, le società dagli stessi rispettivamente controllate o agli stessi collegate, hanno percepito, percepiscono o potranno percepire delle commissioni e/o *fees* a fronte della prestazione di tali servizi, della conclusione di tali accordi e operazioni. Inoltre, si segnala che i Garanti, le società dagli stessi rispettivamente controllate o agli stessi collegate, nello svolgimento delle proprie ordinarie attività potrebbero concedere finanziamenti, stipulare accordi finanziari, ivi inclusi *margin loans* e attività di *hedging*, o stipulare accordi finanziari aventi a oggetto derivati e/o *collar* con uno o più soggetti interessati a partecipare all’Aumento di Capitale in Opzione, ivi inclusi gli azionisti di UniCredit che intendano sottoscrivere le Nuove Azioni (i quali a fronte di tali operazioni, potrebbero, eventualmente, richiedere anche la costituzione di garanzie aventi ad oggetto azioni di UniCredit).

UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, società appartenente al Gruppo UniCredit e che svolge, – insieme a Morgan Stanley & Co. International plc e UBS Limited –, il ruolo di *Structuring Advisor* e *Joint Global Coordinator*, potrebbe presentare dei conflitti di interessi in quanto nell’ambito dei ruoli svolti nel contesto dell’Offerta: (i) percepirà delle commissioni, (ii) presta, ha prestato o potrebbe prestare servizi di consulenza o di *investment banking* a favore di UniCredit e/o delle società facenti parte del Gruppo UniCredit e/o degli azionisti di queste ultime, a fronte dei quali ha percepito, percepisce o percepirà commissioni, (iii) ha stipulato o potrà stipulare con UniCredit, con le società facenti parte del Gruppo UniCredit e/o con gli azionisti di queste ultime, accordi di distribuzione di strumenti finanziari da essi emessi, istituiti o gestiti e/o (iv) potrebbe essere emittente di strumenti finanziari collegati a UniCredit. UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, ha percepito,

percepisce o percepirà delle commissioni e/o *fees* a fronte della prestazione di tali servizi nonché della conclusione di tali accordi e operazioni.

Inoltre, si segnala che, alla Data nella Nota Informativa, UniCredit è azionista di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“**Mediobanca**”), detenendo una partecipazione pari al 8,54% del capitale sociale della stessa. UniCredit è altresì parte del patto di sindacato di Mediobanca con durata sino al 31 dicembre 2017, avente la finalità di assicurare la stabilità dell’assetto azionario di Mediobanca, nonché la rappresentatività degli organi di gestione, a salvaguardia dell’unitarietà di indirizzo gestionale di Mediobanca. Si segnala, infine, che in ragione degli accordi firmati nell’ambito dell’emissione dei CASHES convertibili in azioni di UniCredit, Mediobanca detiene, alla Data della Nota Informativa, la nuda proprietà di n. 9.675.640 azioni ordinarie UniCredit con diritto di usufrutto a favore di UniCredit e in pegno a favore di Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., *fiduciary bank* che agisce per conto dei relativi titolari (per ulteriori informazioni, *cfr.* Capitolo 21, Paragrafo 21.1.3 del Documento di Registrazione). Mediobanca è, inoltre, Parte Correlata di UniCredit.

### 3.4 Ragioni dell’Offerta e impiego dei proventi

L’Aumento di Capitale costituisce una delle principali azioni del Piano Strategico 2016-2019. L’Aumento di Capitale in Opzione, unitamente ad alcune ulteriori azioni previste dal Piano Strategico 2016-2019, è volto a consentire il mantenimento dei requisiti patrimoniali del Gruppo stesso a seguito dell’implementazione delle azioni del Piano Strategico, nonché ad allineare detti requisiti a quelli delle migliori *Global systemically important institution* europee – “*G-SII Europe*”, il cui CET1 *ratio (fully loaded)* medio era pari al 13,1%, sulla base dei dati trimestrali al 30 settembre 2016 pubblicati<sup>1</sup>.

L’Aumento di Capitale mira a consentire a UniCredit, peraltro, di sostenere gli impatti negativi di alcune azioni previste nel Piano Strategico e, in particolare:

- di far fronte a una proattiva riduzione del rischio dell’attivo patrimoniale, in particolare connesso al portafoglio crediti italiano (comprensivo di attività di erogazione risalente agli anni precedenti la crisi finanziaria), attraverso la contabilizzazione di rettifiche nette su crediti derivanti dal cambio di approccio circa la nuova strategia di gestione dei crediti deteriorati e dall’attesa cessione di un portafoglio di crediti deteriorati attraverso una operazione di cartolarizzazione, stimate in Euro 8,1 miliardi;
- di assorbire la contabilizzazione di costi di integrazione per un importo complessivo pari a circa Euro 1,7 miliardi al netto degli effetti fiscali, finalizzati a finanziare l’uscita dal Gruppo di circa 5.600 dipendenti attraverso una combinazione di piani di pre-pensionamento e di uscite incentivate; e
- di fronteggiare alcune ulteriori svalutazioni su poste dell’attivo patrimoniale per un importo complessivo stimato pari a Euro 1,4 miliardi.

Inoltre, secondo quanto illustrato nel Piano Strategico, il Gruppo intende rafforzare i propri coefficienti patrimoniali, tra cui il *Common equity tier 1 ratio (fully loaded)* che al 30 settembre 2016 si attestava al 10,8% portando tale dato oltre il 12,5% nel 2019.

---

<sup>1</sup> Fonte: elaborazione dell’Emittente sulla base dei bilanci pubblicati.

Al riguardo si precisa che il contributo dell’Aumento di Capitale in termini di CET1 *ratio* è stimato in 345 punti base al 30 settembre 2016 ed è finalizzato, tra l’altro, a controbilanciare gli impatti negativi in termini di CET1 *ratio* derivanti da “Progetto Fino” e “Progetto Porto” (da cui deriva una variazione complessiva in diminuzione pari a 223 punti base).

In considerazione di quanto sopra, il CET1 *ratio pro-forma* alla data del 30 settembre 2016 è pari al 13,71%, considerando – in aggiunta agli impatti descritti al paragrafo precedente – gli effetti positivi derivanti dalle seguenti operazioni: (i) cessione di Bank Pekao (+58 punti base); (ii) cessione della quasi totalità delle attività di PGAM (+91 punti base); (iii) *accelerated bookbuilding* di FincoBank (+12 punti base); (iv) conferimento di PJSC Ukrsofsbank (+6 punti base); e (v) cessione di Immo Holding (+2 punti base).

Si precisa che, anche tenuto conto delle ulteriori poste negative non ricorrenti di cui il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, tenutosi in data 30 gennaio 2017, ha tenuto conto ai fini dell’esame delle stime dei risultati preliminari consolidati dell’esercizio 2016 (*cf.* Capitolo 13, Paragrafo 13.1.6 del Documento di Registrazione, come integrato ai sensi del Capitolo 11, Paragrafo 11.3 della Nota Informativa), i Dati Previsionali del Piano Strategico rimangono invariati (tra cui l’obiettivo di CET1 *ratio* indicato nei paragrafi precedenti), in quanto la maggior parte degli impatti delle citate poste negative non ricorrenti erano già inclusi nei Dati Previsionali (*cf.* Capitolo 13, Paragrafo 13.1.3 del Documento di Registrazione).

La liquidità riveniente dall’Aumento di Capitale, volto a rafforzare e ottimizzare la struttura patrimoniale del Gruppo incrementandone in particolare i coefficienti patrimoniali regolamentari, verrà, nell’immediato, utilizzata da un lato per ridurre la raccolta netta in strumenti di pronti contro termine effettuata dall’Emittente sul mercato e dall’altro impiegata in strumenti di mercato monetario.

In una prospettiva di medio termine, tale fonte permanente di finanziamento verrà parzialmente utilizzata anche per sostenere l’evoluzione attesa dell’attività commerciale.

Per ulteriori informazioni, *cf.* Capitolo 13 e Capitolo 20, Paragrafo 20.2 del Documento di Registrazione.

Per i proventi netti derivanti dall’Aumento di Capitale, *cf.* Capitolo 8, Paragrafo 8.1 della Nota Informativa.

## **4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE**

### **4.1 Descrizione delle Nuove Azioni**

L'Offerta ha ad oggetto massime n. 1.606.876.817 Nuove Azioni senza valore nominale, pari al 72,23% del Capitale Sociale Ordinario di UniCredit Post Offerta e al 72,22% del Capitale Sociale di UniCredit Post Offerta.

Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie UniCredit negoziate sul MTA, sul mercato regolamentato della Borsa di Francoforte, segmento *General Standard*, e sul mercato principale della Borsa di Varsavia, alla data di emissione.

Conseguentemente, le Nuove Azioni saranno munite della cedola n. 2 e seguenti e il codice ISIN attribuito alle stesse sarà IT0005239360.

Ai Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005239311; i Diritti di Opzione sono rappresentati dalla cedola n. 1 sia per le azioni ordinarie, sia per quelle di risparmio.

### **4.2 Legislazione in base alla quale le Nuove Azioni saranno emesse**

Le Nuove Azioni saranno emesse in base alla normativa italiana e saranno soggette alla medesima normativa.

### **4.3 Caratteristiche delle Nuove Azioni**

Le Nuove Azioni saranno emesse in forma dematerializzata e saranno nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.

Le Nuove Azioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli per gli strumenti finanziari in regime di dematerializzazione ai sensi del TUF e delle relative disposizioni di attuazione.

Le Nuove Azioni che saranno sottoscritte in Germania e in Polonia, saranno anch'esse emesse in forma dematerializzata e immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli per gli strumenti finanziari in regime di dematerializzazione e saranno successivamente registrate nei conti che i depositari centrali di Germania e Polonia, rispettivamente Clearstream Francoforte e NDS, hanno direttamente o indirettamente aperto presso Monte Titoli. Tali Nuove Azioni saranno conseguentemente immesse nei sistemi di gestione accentrata di Clearstream Francoforte e NDS.

### **4.4 Valuta di emissione delle Nuove Azioni**

Le Nuove Azioni saranno denominate in Euro.

### **4.5 Descrizione dei diritti connessi alle Nuove Azioni**

Le Nuove Azioni avranno le stesse caratteristiche ed attribuiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie UniCredit negoziate sul MTA, sul mercato regolamentato della Borsa di Francoforte (segmento *General Standard*) e sul mercato principale della Borsa di Varsavia, alla data della loro emissione.

Ogni Nuova Azione attribuisce il diritto ad un voto.

Per le limitazioni dello Statuto all'esercizio del diritto di voto e gli ulteriori diritti connessi alle Nuove Azioni cfr. Capitolo 21 del Documento di Registrazione.

#### **4.6 Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali le Nuove Azioni saranno emesse**

In data 12 gennaio 2017, l'Assemblea straordinaria di UniCredit, su proposta del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2016, ha deliberato l'Aumento di Capitale in Opzione, nell'ambito del quale le Nuove Azioni saranno emesse.

In particolare, l'Assemblea straordinaria del 12 gennaio 2017 ha deliberato, tra l'altro, di:

- 1) approvare un aumento del capitale sociale a pagamento da liberarsi mediante conferimento in denaro per un importo massimo complessivo di Euro 13 miliardi, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, da eseguirsi anche in una o più *tranche* e in forma scindibile, entro il 30 giugno 2017, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, con godimento regolare, da offrirsi in opzione ai soci titolari di azioni ordinarie e ai portatori di azioni di risparmio della Società, ai sensi dell'art. 2441, commi primo, secondo e terzo, del Codice Civile;
- 2) conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione all'aumento di capitale in opzione e, tra l'altro, per:
  - (i) definire in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale;
  - (ii) determinare, anche in conseguenza di quanto previsto *sub* (i), il prezzo di sottoscrizione delle azioni, la porzione da allocare a capitale sociale e quella da allocare a riserva sovrapprezzo azioni, i termini di efficacia delle relative sottoscrizioni, il numero di azioni da emettere e il rapporto di opzione applicabile alle azioni ordinarie e di risparmio; e
  - (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione, nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 30 giugno 2017, restando inteso che, qualora entro tale termine l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;
- 3) conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario od opportuno per l'attuazione, compiutamente ed in ogni singola parte, delle deliberazioni assunte per il buon fine dell'operazione, ivi incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere per predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato, nonché per adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta e all'ammissione a quotazione nei mercati rilevanti delle azioni ordinarie di nuova emissione, ivi incluso il

potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario od opportuno, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea stessa ottengano le necessarie approvazioni di legge e in generale tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso il potere di apportare le modifiche statutarie inerenti e conseguenti alla delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente punto 2), nonché quello di apportare alle deliberazioni adottate dall'Assemblea stessa quelle modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, nonché di effettuare, in relazione ai risultati dell'esecuzione dell'aumento di capitale sopra deliberato, ogni connesso adempimento pubblicitario.

In data 1° febbraio 2017, il Consiglio di Amministrazione della Società ha fissato le condizioni definitive dell'Aumento di Capitale in Opzione.

Ai fini della computabilità delle Nuove Azioni nel *Common equity tier 1*, inoltre, UniCredit ha formulato apposita istanza alla BCE ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del CRR; la BCE ha rilasciato il proprio provvedimento in data 10 gennaio 2017.

Per ulteriori informazioni *cf.* Capitolo 5 della Nota Informativa.

#### **4.7 Data prevista per l'emissione delle Nuove Azioni**

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione in Italia e Germania e saranno, pertanto, disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

A causa delle differenti modalità di registrazione delle Nuove Azioni presso Clearstream Francoforte e NDS, in Germania e in Polonia le Nuove Azioni potrebbero non essere messe a disposizione degli aventi diritto nei termini sopra indicati (relativamente alla comunicazione di avvenuta assegnazione *cf.* Capitolo 5, Paragrafo 5.2.4 della Nota Informativa).

#### **4.8 Restrizioni alla libera trasferibilità delle Nuove Azioni**

Non esistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Nuove Azioni ai sensi di legge, dello Statuto o derivanti dalle condizioni di emissione. Per le limitazioni all'esercizio del diritto di voto previste dallo Statuto *cf.* Capitolo 21, Paragrafo 21.2.3 del Documento di Registrazione.

#### **4.9 Esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta pubblica di acquisto e/o obblighi d'acquisto (*sell-out*) e diritto di acquisto (*squeeze-out*) in relazione alle Nuove Azioni**

Le Nuove Azioni saranno assoggettate alle norme previste dal TUF e dai relativi regolamenti di attuazione, tra cui il Regolamento Emittenti, con particolare riferimento alle norme dettate in materia di offerta pubblica di acquisto (articolo 106 TUF), obblighi di acquisto (*sell-out*) (articolo 108 TUF) e diritto di acquisto (*squeeze-out*) (articolo 111 TUF).

#### **4.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni della Società nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso**

Le azioni ordinarie e di risparmio di UniCredit non sono state oggetto di offerte pubbliche di acquisto promosse da terzi nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso.

#### **4.11 Regime fiscale**

##### **4.11.1 Italia**

Vengono indicate di seguito alcune informazioni di carattere generale relative al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Nuove Azioni per certe categorie di investitori. Quanto segue non intende essere un'analisi esaustiva di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Nuove Azioni.

Il regime fiscale di seguito illustrato è basato sulla legislazione tributaria italiana vigente alla Data della Nota Informativa, fermo restando che la stessa potrebbe essere soggetta a modifiche, anche con effetto retroattivo. In particolare, potrebbero intervenire dei provvedimenti aventi ad oggetto la revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi. L'approvazione di tali provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe, pertanto, incidere sul regime fiscale delle Nuove Azioni quale descritto nei seguenti paragrafi. Allorché si verifichi una tale eventualità, UniCredit non provvederà ad aggiornare questa sezione per dare conto delle modifiche intervenute anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni presenti in questa sezione non risultassero più valide.

Si segnala che il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 (di seguito "**D.L. n.66/2014**"), convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014, ha disposto che le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all'articolo 44 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (di seguito "**D.P.R. n. 917/1986**") e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. da *c-bis* a *c-quinquies* del D.P.R. n. 917/1986 siano applicate nella misura del 26 %, con alcune eccezioni per le quali è previsto il mantenimento delle aliquote precedenti.

In particolare, ai sensi del D.L. n. 66/2014, l'aliquota del 26% si applica alle ritenute e alle imposte sostitutive sugli utili e proventi assimilati percepiti a decorrere dal 1° luglio 2014 e ai redditi diversi realizzati dalla stessa data.

***Gli investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Nuove Azioni.***

## Definizioni

Ai fini del presente Paragrafo, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato:

- “Nuove Azioni”: le azioni ordinarie UniCredit oggetto dell’Offerta;
- “Partecipazioni Qualificate”: le partecipazioni sociali in società quotate sui mercati regolamentati costituite dal possesso di partecipazioni (diverse dalle azioni di risparmio), diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’Assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%;
- “Partecipazioni Non Qualificate”: le partecipazioni sociali in società quotate sui mercati regolamentati diverse dalle Partecipazioni Qualificate;
- “Cessione di Partecipazioni Qualificate”: cessione a titolo oneroso di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell’arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti predetti. Per diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni;
- “Cessione di Partecipazioni Non Qualificate”: cessione a titolo oneroso di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, diverse dalle Cessioni di Partecipazioni Qualificate.

## Dividendi percepiti da soggetti residenti

I dividendi corrisposti a fronte delle Nuove Azioni saranno soggetti al regime fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società fiscalmente residenti in Italia. In particolare, sono previste le seguenti diverse modalità di tassazione dei dividendi a seconda dalla natura del soggetto percettore:

### *Persone fisiche*

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni possedute al di fuori dell’esercizio d’impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate sono soggetti ad una ritenuta del 26% ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. 600/1973 applicata a titolo di imposta, con obbligo di rivalsa, senza obbligo da parte degli azionisti di indicare i dividendi incassati nella dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, sui dividendi corrisposti a fronte di partecipazioni relative ad azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, quali le Nuove Azioni, in luogo della suddetta ritenuta, trova applicazione un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, prelevata con la medesima aliquota del 26% ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. 600/73), dagli intermediari residenti o non residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli direttamente o per il tramite di sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli. Gli intermediari non residenti nominano un

rappresentante fiscale in Italia, quale una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF.

Qualora tali partecipazioni siano conferite in una massa patrimoniale gestita da un intermediario qualificato e, con riferimento alla stessa, si sia optato per il c.d. "regime del risparmio gestito", i dividendi corrisposti a fronte delle stesse non sono assoggettati al regime sopra descritto, ma concorrono a formare il risultato complessivo annuo maturato della gestione, soggetto ad imposta sostitutiva prelevata con aliquota del 26% (si veda in seguito il Paragrafo relativo alla tassazione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti mediante Cessione di Partecipazioni Non Qualificate).

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia in relazione a partecipazioni relative all'impresa, ovvero a Partecipazioni Qualificate, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che, all'atto della riscossione, i percipienti dichiarino che dette condizioni oggettive siano soddisfatte.

Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente. In attuazione dell'articolo 1, comma 38 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (la "**Legge Finanziaria 2008**"), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha previsto, con decreto ministeriale del 2 aprile 2008, l'innalzamento della parte imponibile di detti dividendi dal 40% al 49,72% del relativo ammontare, assoggettato ad imposizione progressiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ("**IRPEF**"). Tale percentuale di imponibilità risulta applicabile ai dividendi distribuiti su utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, mentre per i dividendi distribuiti in relazione ad utili generati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 la quota imponibile rimane pari al 40% del relativo ammontare. A tal fine, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, si considerano distribuiti prioritariamente gli utili prodotti dalla società fino a tale data. La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità per il 2016) ha previsto all'art. 1, comma 64, che le percentuali di concorso alla formazione del reddito imponibile di cui agli artt. 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, TUIR e all'art. 4, comma 1, lett. q), D.Lgs. 344/2003 vengano nuovamente rideterminate in funzione della riduzione dell'aliquota IRES al 24% disposta con l'art. 1, comma 61, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 con effetto a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (Legge di stabilità per il 2016).

#### *Società di persone, società di capitali ed enti commerciali*

I dividendi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all'articolo 5, D.P.R. n. 917/1986, e dai soggetti passivi dell'imposta sulle società ("**IRES**") di cui all'articolo 73, primo comma, lettere a) e b), D.P.R. n. 917/1986, ovvero sia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva.

In particolare, i dividendi percepiti da:

- società di persone (ad esempio, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice), concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio percipiente nella misura del 49,72% del relativo ammontare, con riferimento ai dividendi distribuiti su utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità per il 2016) ha previsto all'art. 1, comma 64, che le percentuali di concorso alla formazione del reddito imponibile di cui agli artt. 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, TUIR e all'art. 4, comma 1, lett. q), D.Lgs. 344/2003 vengano nuovamente rideterminate in funzione della riduzione dell'aliquota IRES al 24% disposta con l'art. 1, comma 61, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 con effetto a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (Legge di stabilità per il 2016);
- soggetti passivi IRES (ad esempio, le società per azioni e le società in accomandita per azioni), concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente limitatamente al 5% del loro ammontare, soggetto ad aliquota ordinaria pari al 24% a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. I dividendi percepiti da società che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, in relazione a partecipazioni detenute per la negoziazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile per il loro intero ammontare.

Per alcuni tipi di società ed enti, a determinate condizioni, i dividendi concorrono a formare il relativo valore netto della produzione soggetto ad Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).

#### *Enti non commerciali*

I dividendi percepiti dagli enti di cui all'articolo 73, primo comma, lettera c), D.P.R. n. 917/1986, vale a dire dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, non sono assoggettati ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva e concorrono alla formazione del reddito imponibile IRES di tali enti nella misura del 77,74% del loro ammontare. La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità per il 2016) ha previsto all'art. 1, comma 64, che le percentuali di concorso alla formazione del reddito imponibile di cui agli artt. 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, TUIR e all'art. 4, comma 1, lett. q), D.Lgs. 344/2003 vengano nuovamente rideterminate in funzione della riduzione dell'aliquota IRES al 24% disposta con l'art. 1, comma 61, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 con effetto a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (Legge di stabilità per il 2016).

#### *Soggetti esenti ed esclusi*

I dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia esenti da IRES sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 26% ai sensi dell'art. 27, comma 5, D.P.R. 600/73). Tuttavia, sui dividendi distribuiti su utili derivanti da azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, quali le Nuove Azioni, in luogo della suddetta ritenuta viene applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, prelevata con la medesima aliquota del 26% ai sensi dell'art. 27-ter D.P.R. 600/73). I dividendi corrisposti a soggetti esclusi da IRES ai sensi dell'articolo 74 D.P.R. n. 917/1986 (*i.e.* organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, comuni,

consorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni) non sono soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva.

#### *Fondi comuni di investimento immobiliare*

Ai sensi del Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni in Legge n. 410 del 23 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, i dividendi percepiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del TUF, ovvero dell'articolo 14-*bis* della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994, non sono soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva.

#### *Fondi pensione ed OICR italiani*

I dividendi percepiti dai fondi pensione di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva e concorrono alla formazione del relativo risultato annuo di gestione maturato dagli stessi, soggetto ad imposta sostitutiva prelevata con aliquota del 20%.

I dividendi percepiti dagli Organismi di Investimento Collettivo Italiani (“**OICR**”), diversi dai fondi immobiliari, e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto Legge n. 512 del 30 settembre 1983, convertito dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (“Fondi Lussemburghesi Storici”) non sono soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva.

#### *Dividendi percepiti da soggetti non residenti*

I dividendi percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui le partecipazioni siano effettivamente connesse sono soggetti ad una ritenuta alla fonte del 26% ai sensi dell'art. 27, comma 3, D.P.R. 600/73), applicata a titolo di imposta. Con riguardo alle azioni accentrate presso il sistema Monte Titoli, quali le Nuove Azioni, invece della suddetta ritenuta, trova applicazione un'imposta sostitutiva prelevata con la medesima aliquota del 26%) In merito a tale imposta sostitutiva, si veda il precedente Paragrafo relativo alla tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche residenti. Nel caso in cui, invece, il soggetto non residente abbia una stabile organizzazione in Italia e la partecipazione con riferimento alla quale sono corrisposti i dividendi sia ad essa effettivamente connessa, il soggetto erogante non deve applicare alcuna ritenuta alla fonte ed i dividendi concorrono alla determinazione del reddito d'impresa della stabile organizzazione soggetto a tassazione in Italia nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da parte di soggetti che applicano i principi contabili internazionali. In alcuni casi, i dividendi concorrono a formare il relativo valore netto della produzione soggetto ad Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). La ritenuta alla fonte e l'imposta sostitutiva sono ridotte all'1,20% sui dividendi distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2017 a società ed enti (i) residenti fiscalmente in uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero in uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico europeo incluso nella lista da predisporre con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 168-*bis*, D.P.R. n. 917/1986; e (ii) ivi soggetti ad un'imposta sul reddito. Fino all'emanazione del predetto decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è necessario fare riferimento al decreto del Ministro delle Finanze del 4 settembre 1996, e successive modificazioni, che contiene l'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con l'Italia.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'1,20%, i beneficiari non residenti dovranno formulare specifica richiesta all'emittente o al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell'imposta sostitutiva, corredata da idonea certificazione di residenza e di *status* fiscale rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di residenza.

I dividendi percepiti dai fondi pensione istituiti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio Economico europeo ed inclusi nella lista da predisporre con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 168-bis sopra menzionato, sono assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva nella misura dell'11%.

Ai sensi dell'articolo 27-bis del D.P.R. n. 600/1973, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società beneficiaria (a) che riveste una delle forme previste nell'Allegato alla Direttiva n. 435/90/CEE; (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione europea senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea; (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta Direttiva; e (d) che detiene una partecipazione diretta nell'Emittente non inferiore al 10% del capitale sociale, per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti. A tal fine, la società non residente deve produrre una certificazione rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i requisiti di cui ai punti (a), (b) e (c) nonché idonea documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al precedente punto (d). Inoltre, in base a quanto disposto dallo stesso articolo 27-bis D.P.R. n. 600/1973 e alla luce delle indicazioni fornite dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni e in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, e purché il periodo annuale di detenzione della partecipazione sia già trascorsa al momento di distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all'emittente o all'intermediario depositario delle Nuove Azioni la non applicazione, rispettivamente, della ritenuta o dell'imposta sostitutiva presentando tempestivamente la documentazione sopra indicata. In relazione alle società non residenti che risultano direttamente o indirettamente controllate da soggetti non residenti in Stati dell'Unione europea, il suddetto regime può essere invocato soltanto a condizione che le medesime società dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in questione.

Sui dividendi di pertinenza di enti od organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia non si applicano né la ritenuta né l'imposta sostitutiva.

Gli azionisti non residenti in Italia ai fini fiscali, diversi dagli azionisti di risparmio, nonché dalle società ed enti indicati nel precedente Paragrafo, possono chiedere il rimborso, fino a concorrenza degli 11/26 ai sensi dell'art. 27, comma 3, D.P.R. 600/73) della ritenuta subita in Italia, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero.

In alternativa al suddetto rimborso, è possibile che trovi applicazione una riduzione dell'aliquota in virtù delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni eventualmente applicabili. Tali convenzioni

internazionali riconoscono generalmente il diritto del socio non residente di chiedere il rimborso dell'eccedenza della ritenuta applicata alla fonte in forza della normativa italiana interna rispetto a quella applicabile in base alla convenzione. Tuttavia, con riferimento alle azioni accentrate presso il sistema Monte Titoli, quali le Nuove Azioni, gli intermediari presso i quali sono depositati i titoli ovvero il loro rappresentate fiscale, nel caso di intermediari non residenti, applicano direttamente l'aliquota convenzionale qualora acquisiscano in data anteriore al pagamento del dividendo e secondo le modalità da loro indicate agli azionisti:

- una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
- un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione; tale certificato è efficace fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.

### ***Distribuzione di riserve***

Disposizioni specifiche disciplinano la tassazione della distribuzione di alcune riserve, ivi incluse le riserve o fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori, con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta. In talune circostanze, tale distribuzione può originare reddito imponibile in capo al percipiente a seconda dell'esistenza di utili di esercizio e delle riserve iscritte nel bilancio della società alla data della distribuzione e della natura di quelle distribuite. L'applicazione di queste disposizioni può incidere sulla determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle Nuove Azioni ovvero sulla qualificazione del reddito percepito e del relativo regime fiscale ad esso applicabile. Gli azionisti non residenti potrebbero essere assoggettati ad imposizione in Italia in seguito alla distribuzione di tali riserve.

Si consiglia di consultare il proprio consulente fiscale nel caso di distribuzione di tali riserve.

### **Plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni**

#### ***Soggetti residenti***

##### *Persone fisiche*

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso delle Nuove Azioni, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le Nuove Azioni, sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una Cessione di Partecipazioni Qualificate ovvero di una Cessione di Partecipazioni Non Qualificate.

(a) Cessione di Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze, al netto delle relative minusvalenze, derivanti da Cessioni di Partecipazioni Non Qualificate sono assoggettate all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze azionarie con l'aliquota del 26% ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 461/1997), in base ad uno dei seguenti regimi:

- c.d. “regime della dichiarazione”: costituisce il regime ordinariamente applicabile a meno che il contribuente opti per uno degli altri due in seguito descritti; il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze realizzate nel corso del periodo d'imposta e versare l'imposta sostitutiva nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute in relazione al medesimo periodo. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore a quello delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze realizzate in periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto;
- c.d. “regime del risparmio amministrato”: può trovare applicazione a condizione che le Nuove Azioni siano affidate in custodia o in amministrazione ad un intermediario autorizzato e il contribuente comunichi per iscritto di voler optare per tale regime; l'imposta sostitutiva è assolta dall'intermediario autorizzato sulle plusvalenze realizzate in seguito a ciascuna cessione delle Nuove Azioni mediante una ritenuta prelevata sugli importi da corrispondersi all'azionista. L'eventuale minusvalenza derivante dalla cessione delle Nuove Azioni potrà essere compensata con eventuali plusvalenze realizzate successivamente, all'interno del medesimo rapporto, nel medesimo periodo d'imposta o nei quattro successivi;
- c.d. “regime del risparmio gestito”: presupposto per la scelta di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione di portafoglio ad un intermediario autorizzato. In tale regime, al termine di ciascun periodo d'imposta l'intermediario applica un'imposta sostitutiva del 26% sull'incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto dei redditi assoggettati a ritenuta e dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposte, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze realizzate mediante Cessione di Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare l'incremento del patrimonio gestito maturato nel relativo periodo di imposta assoggettato ad imposta sostitutiva del 26%. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d'imposta può essere computato in diminuzione del risultato positivo della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'importo che trovi capienza in ciascuno di essi.

L'esercizio dell'opzione per il secondo o il terzo regime fa sì che l'investitore non sia tenuto ad indicare le plusvalenze realizzate nella propria dichiarazione dei redditi.

A prescindere dal regime di tassazione applicabile, il D.L. n. 66/2014 prevede che, a decorrere dal 1°luglio 2014, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168 – *bis* del D.P.R. n. 917/1986 siano computati nella misura del 48,08% dell'ammontare realizzato.

È inoltre previsto, con riferimento al regime fiscale della compensazione delle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati dopo il 31 dicembre 2011 e fino al 30 giugno 2014 con le plusvalenze e gli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. da *c-bis* a *c-quinquies* del D.P.R. n. 917/1986 realizzate successivamente a tale ultima data, che la compensazione avvenga per una quota pari al 76,92% del loro

ammontare, mantenendo fermo il limite temporale di deduzione previsto nell'anno di realizzazione e nei quattro successivi.

Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 461/1997, è previsto che gli eventuali risultati negativi di gestione formati tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014 siano portati in deduzione dai risultati di gestione maturati successivamente per una quota pari al 76,92% del loro ammontare, mantenendo fermo il limite temporale di deduzione previsto nell'anno di realizzazione e nei quattro successivi.

(b) *Cessione di Partecipazioni Qualificate*

Le plusvalenze, al netto delle relative minusvalenze, derivanti da Cessioni di Partecipazioni Qualificate conseguite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. In attuazione della Legge Finanziaria 2008, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha previsto, con decreto ministeriale del 2 aprile 2008, l'innalzamento della parte imponibile di dette plusvalenze dal 40% al 49,72% del relativo ammontare, con riferimento alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale del 40% di concorso alla formazione del reddito imponibile anche per le plusvalenze relative ad atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2009 ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data. La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità per il 2016) ha previsto all'art. 1, comma 64, che le percentuali di concorso alla formazione del reddito imponibile di cui agli artt. 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, TUIR e all'art. 4, comma 1, lett. q), D.Lgs. 344/2003 vengano nuovamente rideterminate in funzione della riduzione dell'aliquota IRES al 24% disposta con l'art. 1, comma 61, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 con effetto a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (Legge di Stabilità per il 2016).

La tassazione delle plusvalenze realizzate mediante Cessioni di Partecipazioni Qualificate avviene esclusivamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Le minusvalenze sono portate in diminuzione dal reddito imponibile per uno stesso ammontare e, se in eccesso rispetto alle plusvalenze realizzate in un determinato periodo di imposta, possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze realizzate in periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.

*Persone fisiche esercenti attività d'impresa e società di persone*

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in relazione ad Nuove Azioni relative all'impresa, nonché da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5, D.P.R. n. 917/1986, escluse le società semplici, mediante cessione a titolo oneroso delle Nuove Azioni, concorrono, per l'intero ammontare, a formare il reddito d'impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario. Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni di fatto e di diritto indicate nel seguente Paragrafo, le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile nella misura del 49,72% del relativo ammontare, con riferimento alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009 (si veda il Paragrafo che precede relativo alla tassazione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti mediante Cessione di Partecipazioni Qualificate). La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità per il 2016) ha previsto all'art. 1, comma 64, che le percentuali di concorso alla formazione del reddito imponibile di cui agli artt. 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, TUIR e all'art. 4, comma 1, lett. q),

D.Lgs. 344/2003 vengano nuovamente rideterminate in funzione della riduzione dell'aliquota IRES al 24% disposta con l'art. 1, comma 61, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 con effetto a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (Legge di Stabilità per il 2016).

#### *Società di capitali ed enti commerciali*

Le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di Nuove Azioni effettuate da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali concorrono a formarne il reddito imponibile complessivo per il loro intero ammontare secondo il regime ordinario, ovvero, qualora le Nuove Azioni cedute siano state iscritte come immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, il soggetto cedente può optare di far concorrere a tassazione l'eventuale plusvalenza conseguita nel periodo di imposta di competenza e nei successivi ma non oltre il quarto. Le minusvalenze realizzate sono generalmente deducibili; tuttavia, esse non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo, con riferimento alle Nuove Azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti tale realizzo, a meno che il cedente rediga il bilancio in base ai principi contabili internazionali.

Le plusvalenze realizzate in seguito alla cessione a titolo oneroso di azioni di società residenti in Italia quotate in un mercato regolamentato, quali le Nuove Azioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRES nella misura del 95%, e sono pertanto soggette a tassazione ai fini dell'IRES unicamente per il residuo 5%, a condizione che:

- (a) la partecipazione sia stata detenuta ininterrottamente da parte del cedente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni acquisite in data più recente;
- (b) la partecipazione sia stata classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.

Le relative minusvalenze, invece, sono totalmente indeducibili qualora le partecipazioni siano state detenute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione. In relazione alle minusvalenze deducibili, va tuttavia evidenziato che, qualora l'ammontare delle suddette minusvalenze risulti superiore ad Euro 50.000, anche a seguito di più operazioni, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni nella dichiarazione dei redditi. Per taluni tipi di società, quali banche e imprese di assicurazioni, ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive ("IRAP").

#### *Enti non commerciali*

Le plusvalenze realizzate da enti non commerciali residenti sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche su partecipazioni detenute non in regime di impresa.

### *Fondi pensione ed OICR*

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione residenti fiscalmente in Italia nonché dagli OICR, diversi dai fondi immobiliari, sono assoggettate allo stesso regime descritto nel Paragrafo relativo alla tassazione dei dividendi percepiti da tali soggetti.

### *Fondi comuni di investimento immobiliare*

Le plusvalenze realizzate dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del TUF e dell'articolo 14-*bis* della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994, sono assoggettate allo stesso regime descritto nel Paragrafo relativo alla tassazione dei dividendi percepiti da tali soggetti.

### ***Soggetti non residenti***

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia a cui le partecipazioni siano effettivamente connesse, derivanti da:

- cessioni di Partecipazioni Non Qualificate in società le cui azioni sono negoziate in mercati regolamentati, come UniCredit, non sono soggette a tassazione in Italia, anche se ivi detenute. Al fine di beneficiare di tale esenzione, gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia devono produrre un'autocertificazione attestante che non sono fiscalmente residenti in Italia;
- cessioni di Partecipazioni Qualificate, concorrono alla formazione del reddito complessivo del cedente nella misura del 49,72% del relativo ammontare, con riferimento alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009 (si veda il Paragrafo che precede relativo alla tassazione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti mediante Cessione di Partecipazioni Qualificate).

Resta comunque fermo, ove applicabile, il regime di esenzione in Italia eventualmente previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le plusvalenze realizzate da società di capitali fiscalmente residenti in Italia.

### **Tassa sui contratti di borsa**

Il Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito dalla Legge n. 31 del 28 febbraio 2008, ha abrogato la tassa sui contratti di borsa, disciplinata dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 435 del 21 novembre 1997.

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, i trasferimenti di azioni effettuati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200; i trasferimenti effettuati mediante scrittura privata non autenticata scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 in caso d'uso.

### **Imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti e strumenti finanziari**

L'imposta sostitutiva di bollo *ex-art.* 13, comma 2-*ter*, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/72 si applica nella misura dello 0,2 per mille annuo sulle comunicazioni periodiche inviate dalle banche e dagli altri intermediari finanziari alla clientela relative a strumenti finanziari depositati (quali ad es. le Nuove Azioni) nonché a strumenti e prodotti finanziari anche non soggetti ad obbligo di deposito. L'estratto conto o rendiconto si considera in ogni caso inviato una volta l'anno anche in assenza di obbligo di invio.

L'imposta si applica sul complessivo valore di mercato (o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso e, in mancanza anche di questo, sul valore di carico o di acquisto) degli strumenti finanziari depositati alla data di chiusura del rendiconto. In caso di invio di estratto conto per periodi inferiori all'anno l'imposta è proporzionata al periodo rendicontato. Per i soli clienti diversi da persone fisiche, l'imposta non può essere applicata in misura superiore ad Euro 14.000 annui.

L'imposta di bollo trova applicazione sia con riferimento agli investitori residenti che non residenti a condizione che i prodotti o strumenti finanziari siano detenuti presso un intermediario avente sede in Italia.

### **Imposta sulle attività estere di natura finanziaria ("IVAFE")**

Le attività finanziarie di persone fisiche residenti che sono detenute all'estero, e che non siano amministrate da intermediari finanziari italiani, sono soggette ad un'imposta patrimoniale *ex-art.* 19, comma 18, D.L. 201/2011 (c.d. "IVAFE").

L'imposta è determinata nella dichiarazione dei redditi e si applica nella misura dello 0,2 per mille annuo calcolato sul valore di mercato (o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso e, in mancanza anche di questo, sul valore di carico o di acquisto) delle attività finanziarie al termine di ogni anno solare ed è proporzionata al periodo di possesso delle stesse.

Dall'imposta calcolata può essere detratto, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'eventuale imposta patrimoniale versata allo Stato estero nel quale le attività finanziarie sono detenute.

### **Imposta sulle transazioni finanziarie**

I trasferimenti a titolo oneroso di proprietà di azioni emesse da società residenti in Italia sono soggetti all'Imposta sulle transazioni finanziarie *ex-art.* 1, commi 491 e seguenti, Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. "Tobin Tax" o "FTT").

L'imposta è a carico dell'acquirente ed è applicata nella misura dello 0,10% per le negoziazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e dello 0,20% negli altri casi.

Sono escluse dall'applicazione dell'imposta l'acquisto o la sottoscrizione di azioni di nuova emissione, anche per effetto della conversione, scambio o rimborso di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto spettante in qualità di socio ovvero costituisca una modalità di regolamento di operazioni quali contratti derivati, *warrants*, ecc. Sono altresì non soggetti all'imposta gli acquisti di azioni emesse da società quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione con capitalizzazione di borsa inferiore ad Euro 500 milioni.

Sono soggette all'imposta sulle transazioni finanziarie in misura fissa per tipo di strumento finanziario o contratto e per scaglioni di valore le operazioni in derivati il cui sottostante sia rappresentato prevalentemente da azioni di società italiane o titoli il cui valore dipenda prevalentemente dall'andamento delle stesse. Tra le operazioni soggette all'imposta rientrano le negoziazioni dei diritti di opzione spettanti in qualità di socio in caso di aumenti di capitale. L'imposta è dovuta da entrambe le controparti del contratto.

### **Imposta di successione e donazione**

Il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, ha nuovamente introdotto l'imposta sulle successioni e donazioni su trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 dell'allegato della Legge n. 286 del 24 novembre 2006, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.

I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta sulle successioni, le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni sono soggetti all'imposta sulle donazioni con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

- per i beni ed i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'aliquota è del 4%, con una franchigia di Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
- per i beni ed i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota è del 6% (con franchigia pari ad Euro 100.000 per i soli fratelli e sorelle);
- per i beni ed i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l'aliquota è dell'8% (senza alcuna franchigia).

Si precisa che, se il beneficiario è un portatore di *handicap* riconosciuto grave ai sensi della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore del bene che supera l'ammontare di Euro 1.500.000 a prescindere dall'esistenza o dal grado del rapporto di parentela o affinità esistente tra il *de cuius* o il donante e il beneficiario.

#### **4.11.2 Germania**

*La seguente sezione riporta una breve sintesi di determinati principi fiscali tedeschi sostanziali che sono o possono divenire rilevanti in relazione all'acquisto, possesso o cessione di Nuove Azioni o Diritti di Opzione da parte di azionisti o di titolari di Diritti di Opzione fiscalmente residenti in Germania. La presente sintesi non intende fornire una descrizione dettagliata o completa di tutte le valutazioni di carattere fiscale che possono riguardare gli azionisti o i titolari di Diritti di Opzione fiscalmente residenti in Germania. La sintesi è basata sulla legislazione fiscale tedesca in vigore alla Data della Nota relativa ai Titoli e sul Trattato contro le doppie imposizioni attualmente in vigore fra Italia e Germania (il "Trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania"). Occorre sottolineare che leggi e trattati possono cambiare, e che tali cambiamenti possono anche avere effetto retroattivo. Quanto sopra vale anche per le norme che regolano il rimborso di qualsiasi ritenuta a titolo di imposta (Kapitalertragsteuer) applicata.*

*Le informazioni fiscali illustrate nella Nota relativa ai Titoli non sostituiscono la consulenza fiscale personalizzata. Si invitano i potenziali acquirenti di Nuove Azioni e i soggetti che intendano cedere i Diritti di Opzione offerti con il presente documento a consultare i propri consulenti fiscali in relazione alle conseguenze fiscali dell'acquisto, possesso e cessione de Nuove Azioni o dei Diritti di Opzione.*

*La situazione fiscale specifica di ciascun azionista o titolare di Diritti di Opzione può essere analizzata adeguatamente unicamente tramite la consulenza fiscale personalizzata.*

### **Tassazione degli azionisti o dei titolari di Diritti di Opzione residenti in Germania**

Gli azionisti fiscalmente residenti in Germania sono principalmente tassati in relazione al possesso di Nuove Azioni (tassazione dei dividendi), alla vendita di Nuove Azioni o di Diritti di Opzione (tassazione sulle plusvalenze patrimoniali) e alla cessione a titolo gratuito di Nuove Azioni o Diritti di Opzione (imposta su successioni e donazioni).

### **La ritenuta a titolo di imposta tedesca su dividendi e plusvalenze patrimoniali**

Il pagamento di dividendi sulle Nuove Azioni e le plusvalenze derivanti dalla vendita di Nuove Azioni sono generalmente soggetti a una ritenuta a titolo di imposta del 25% maggiorata di una sovrattassa di solidarietà del 5,5% (per un totale del 26,375%) e di un'imposta ecclesiastica, ove applicabile, se l'azionista è soggetto a tassazione in Germania ed un'istituzione finanziaria tedesca, un fornitore di servizi finanziari tedesco, una filiale tedesca di un'istituzione finanziaria straniera o di un fornitore di servizi finanziari straniero, una società o una banca tedesca specializzata nella negoziazione di titoli ("**Agente Tedesco per i Pagamenti**") ha la custodia di, o amministra le, Nuove Azioni o si occupa della vendita di Nuove Azioni e paga o accredita i dividendi o, a seconda dei casi, i proventi della vendita. La ritenuta a titolo di imposta non è applicata da un Agente Tedesco per i Pagamenti sui dividendi pagati e le plusvalenze patrimoniali di Nuove Azioni se le Nuove Azioni sono possedute a titolo di godimento da un'istituzione finanziaria tedesca, un fornitore di servizi finanziari tedesco, una filiale tedesca di un'istituzione finanziaria straniera o da un fornitore di servizi finanziari straniero o da una società di gestione degli investimenti tedesca. I dividendi e le plusvalenze patrimoniali derivanti dal trasferimento di Nuove Azioni detenute da azionisti costituiti in forma di società di capitali non sono soggetti alla ritenuta a titolo di imposta tedesca. Subordinatamente all'applicazione di ulteriori requisiti, lo stesso principio si applica per le plusvalenze patrimoniali derivanti dal trasferimento di Nuove Azioni detenute come beni aziendali da azionisti non costituiti in forma di società di capitali. Gli azionisti che presentano alla propria banca depositaria un certificato di mancato accertamento valido (*Nichtveranlagungs-Bescheinigung*) rilasciato dall'ufficio fiscale competente, ricevono dividendi o proventi della vendita di Nuove Azioni senza la deduzione della ritenuta a titolo di imposta. Questo principio si applica ai singoli azionisti che hanno fornito alla propria banca depositaria un ordine di detrazione (*Freistellungsauftrag*), nella misura in cui l'ammontare indicato in tale ordine sia sufficiente e non sia stato già utilizzato per gli altri proventi da investimenti privati del singolo azionista. La ritenuta a titolo di imposta trattenuta da dividendi in Italia, se distribuiti, non rimborsabile ai sensi del Trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania può essere accreditata in compensazione dell'imposta ad aliquota fissa corrisposta in Germania dal singolo azionista, in conformità con le disposizioni relative all'imposta sul reddito vigenti in Germania.

## Tassazione dei dividendi

### *Nuove Azioni possedute come beni personali*

Se una persona fisica che possiede Nuove Azioni quali beni personali è fiscalmente residente in Germania (ovvero persone la cui residenza o abitazione abituale si trova in Germania) tutti i dividendi distribuiti sono in genere soggetti a una speciale imposta ad aliquota fissa del 25% più il 5,5% di sovrattassa di solidarietà sulla stessa (in totale 26,375%) (*Abgeltungsteuer*), più le imposte ecclesiastiche, ove applicabili. Fatti salvi determinati requisiti formali, in linea generale, i dividendi non sono soggetti all'applicazione dell'imposta sul reddito se e nella misura in cui la distribuzione dei dividendi viene effettuata dal conto di deposito fiscale (*steuerliches Einlagekonto*) (il "Conto di Deposito Fiscale") in conformità con la sezione 27, paragrafo 8 della Legge tedesca sull'imposta dei redditi delle società (*Körperschaftsteuergesetz*).

Quale regola generale, l'imposta ad aliquota fissa sarà applicata tramite una ritenuta a titolo di imposta sui dividendi pagati da un Agente Tedesco per i Pagamenti. La ritenuta a titolo di imposta del 25% più il 5,5% di sovrattassa di solidarietà sulla stessa (in totale 26,375%) viene trattenuta per conto dell'azionista e versata alle autorità fiscali tedesche. L'imposta ecclesiastica, laddove applicabile, viene ugualmente trattenuta dall'Agente Tedesco per i Pagamenti a meno che l'azionista non abbia presentato una richiesta di esenzione (*Sperrvermerk*) presso l'Agenzia Federale delle Imposte tedesca (*Bundeszentralamt für Steuern*), nel qual caso l'azionista sarà sottoposto ad accertamento dell'applicabilità dell'imposta ecclesiastica. La base della ritenuta è costituita dai dividendi approvati dall'Assemblea generale degli Azionisti della Società. L'obbligazione relativa alle imposte sul reddito sui dividendi dell'azionista è considerata soddisfatta tramite la ritenuta di imposta e l'azionista non è tenuto a riportare il reddito da dividendi nella propria dichiarazione dei redditi, fatte salve determinate eccezioni. Quale regola generale, si suppone che l'Agente Tedesco per i Pagamenti accrediti le eventuali imposte estere trattenute sui dividendi in compensazione della ritenuta a titolo di imposta tedesca fino all'ammontare dell'aliquota tedesca della ritenuta a titolo di imposta del 25% e applichi, su richiesta, una detrazione per il risparmiatore (*Sparer-Pauschbetrag*), per tutti i redditi da investimento dell'importo di Euro 801,00 (Euro 1.602,00 per gli investitori accertati che presentino la dichiarazione congiunta) per anno solare. Si applicano ulteriori dettagli.

I dividendi non pagati da un Agente Tedesco per i Pagamenti o che non sono stati assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta tedesca devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, anche se i dividendi sono stati assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta tedesca, l'azionista può comunque richiedere nella propria dichiarazione annuale di farli rientrare nella procedura formale di accertamento delle imposte al fine, ad esempio, di richiedere la detrazione per il risparmiatore (*Sparer-Pauschbetrag*), per utilizzare una perdita portata a nuovo, o per richiedere crediti di imposta esteri non contabilizzati dall'Agente Tedesco per i Pagamenti. In tali circostanze i dividendi sono tassati nell'ambito della procedura formale di accertamento, pur essendo comunque assoggettati all'aliquota fissa (più il 5,5% di sovrattassa di solidarietà sulla stessa e imposta ecclesiastica, se applicabile) e non all'aliquota marginale di imposta sui redditi dell'azionista. È esclusa la detrazione delle spese effettive correlate al reddito.

L'azionista può inoltre richiedere di sottoporre il reddito derivante da dividendi alla propria aliquota progressiva personale anziché all'aliquota fissa se il conseguente onere fiscale è inferiore (*Günstigerprüfung*). Inoltre, su richiesta dell'azionista, l'aliquota fissa non si applica ai dividendi distribuiti dalla Società se l'azionista (i) possiede direttamente o indirettamente una partecipazione pari ad almeno un 25% nella società

o (ii) possiede direttamente o indirettamente una partecipazione pari almeno all'1% della società ed è dipendente della società. A tale richiesta si applicano ulteriori dettagli. Il 60% di tali dividendi è soggetto ad imposta (metodo del reddito parziale, *Teileinkünfteverfahren*) in base all'aliquota progressiva applicabile al singolo azionista (aliquota fiscale fino a un massimo del 45%) più il 5,5% di sovrattassa di solidarietà sulla stessa (comportando a un'aliquota fiscale massima complessiva del 47,5% in caso di aliquota personale massima del 45%) più le imposte ecclesiastiche, se applicabili. Le spese correlate a tale reddito da dividendi possono essere detratte esclusivamente entro il limite del 60%. Non viene inoltre concessa la detrazione per il risparmiatore (*Sparer-Pauschbetrag*) per il reddito derivante da investimento.

### ***Nuove Azioni possedute come beni aziendali***

Se le Nuove Azioni sono possedute come beni aziendali, la tassazione dipende dalla circostanza che l'azionista sia una società di capitali, un imprenditore individuale o una società di persone commerciale (*Mitunternehmerschaft*). Il regime di imposizione ad aliquota fissa non è applicabile.

### ***Azionisti costituiti in forma di società di capitali***

Fatte salve determinate eccezioni per le società operanti nel settore della finanza e delle assicurazioni, in linea generale il 95% dei dividendi ricevuti dalle società di capitali residenti in Germania (ovvero entità la cui sede legale o il luogo di effettiva gestione e controllo si trova in Germania) sono esenti dalle imposte sul reddito delle società e dalla sovrattassa di solidarietà, purché l'azionista costituito in forma di società di capitali detenga una partecipazione diretta di almeno il 10% del capitale azionario della Società all'inizio dell'anno solare in cui sono distribuiti i dividendi. Le acquisizioni di partecipazioni azionarie pari di almeno il 10% del capitale sociale saranno considerate come effettuate all'inizio dell'anno solare. Il 5% dei dividendi ricevuti viene considerato costo societario non deducibile e, pertanto, viene assoggettato alle imposte sul reddito delle società all'aliquota del 15% più il 5,5% di sovrattassa di solidarietà sulla stessa (in totale 15,825%). Le partecipazioni nel capitale azionario di una Società da parte di un azionista che è una società di capitali sono attribuibili a tale società di capitali solo su base proporzionale, tenendo conto della partecipazione detenuta dalla società di capitali nel capitale della società di persone collegata. In generale i dividendi - fatte salve talune formalità - non sono soggetti all'imposta sul reddito delle società se e nella misura in cui essi sono distribuiti dal conto deposito fiscale, in conformità alla sezione 27, paragrafo 8 della Legge tedesca sull'Imposta sul reddito delle società (*Körperschaftsteuergesetz*).

L'intero ammontare di qualunque dividendo rimanente dopo la detrazione delle spese relative ai dividendi è soggetto alle imposte di commercio, a meno che la società possieda il 10% o più del capitale sociale della società all'inizio del relativo periodo di imposta. In questo caso solo il 5% dei dividendi è in genere soggetto alle imposte di commercio.

La ritenuta a titolo di imposta trattenuta dai dividendi in Italia, se distribuiti, e che non è rimborsabile ai sensi del Trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania o ai sensi della Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, datata 23 luglio 1990, come modificata, non può essere in genere accreditata in compensazione dell'imposta sul reddito delle società dovuta in Germania dall'azionista costituito come società di capitali.

Tuttavia, la trattenuta può essere applicata all'importo relativo ai dividendi distribuiti per partecipazioni in portafoglio o nel caso in cui i dividendi distribuiti non sono soggetti a esenzione fiscale per altri motivi.

Anche se le Nuove Azioni sono detenute in un conto di custodia presso l'Agente Tedesco per i Pagamenti, la società non corrisponderà in linea generale alcun ritenuta di imposta tedesca sui detenuti distribuiti a un azionista costituito come società di capitali.

#### *Imprenditori individuali*

Se le Nuove Azioni sono possedute come beni aziendali di un imprenditore individuale, il 60% dei dividendi viene assoggettato alle imposte sui redditi, all'aliquota progressiva dell'imposta sul reddito cui è assoggettato l'azionista (fino al 45%), più la succitata sovrattassa di solidarietà del 5,5% (risultante in un'aliquota combinata fino al 47,5% nel caso dell'aliquota massima individuale del 45%) più l'imposta ecclesiastica, laddove applicabile. Solo il 60% delle spese aziendali correlate dal punto di vista economico a tali dividendi sono fiscalmente deducibili. In linea generale, i dividendi non sono soggetti – fatti salvi determinati requisiti formali – all'applicazione dell'imposta sul reddito se e nella misura in cui la distribuzione dei dividendi viene effettuata dal Conto di deposito fiscale, in conformità con la sezione 27, paragrafo 8 della Legge tedesca sull'Imposta dei redditi delle società (*Körperschaftsteuergesetz*). Se le Nuove Azioni sono possedute quali beni di un'attività commerciale o di un'azienda, i dividendi sono totalmente soggetti alle imposte di commercio, a meno che il contribuente posseda il 10% o più del capitale sociale della Società all'inizio del relativo periodo di imposta. In questo caso l'ammontare netto dei dividendi, ovvero dopo la detrazione delle spese aziendali direttamente relative ai dividendi, è in genere esente dalle imposte di commercio. Le imposte di commercio sono in linea generale portate a credito delle passività fiscali personali dell'azionista in conformità al metodo forfettario di credito di imposta. La ritenuta a titolo di imposta trattenuta dai dividendi in Italia, se distribuiti, e che non è rimborsabile ai sensi del Trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania può essere accreditata in compensazione dell'imposta sul reddito personale dovuta in Germania. Se le Nuove Azioni sono detenute in un conto di custodia presso l'Agente Tedesco per i Pagamenti, non si applicherà alcuna imposta tedesca sui dividendi distribuiti dalla società, a condizione che l'individuo certifichi all'Agente Tedesco per i Pagamenti, su un modulo ufficiale, che i dividendi costituiscono un reddito d'impresa di un'azienda tedesca.

#### *Società di persone commerciali*

Se l'azionista è una società di persone commerciale, le imposte sul reddito delle persone fisiche o le imposte sul reddito delle persone giuridiche saranno accertate unicamente a livello di singoli soci. L'Imposta sui redditi o sui redditi delle imprese applicabile ad ogni socio dipende dalla sua natura di persona fisica o di società di capitali. Se il socio è una società di capitali, i dividendi contenuti nella sua quota di profitti saranno tassati in conformità con i principi applicabili alle società di capitali (si veda il precedente paragrafo "Società di Capitali"). Se il socio è una persona fisica e le azioni sono detenute come beni aziendali, i dividendi contenuti nella sua quota di profitti saranno tassati in conformità con i principi applicabili agli imprenditori individuali (si veda il precedente paragrafo "Imprenditori individuali").

In linea di principio, l'importo totale dei dividendi è soggetto alle imposte di commercio al livello della società di persone qualora le Nuove Azioni siano possedute come beni commerciali o aziendali, indipendentemente dal fatto che i soci siano persone fisiche o giuridiche. Se la società di persone possedeva almeno il 10% del capitale sociale della Società all'inizio del relativo periodo di imposta, solo il 5% dei dividendi è soggetto alle imposte di commercio nella misura in cui i soci sono società di capitali; l'importo netto della parte restante, ovvero dopo la detrazione delle spese aziendali direttamente collegate ai dividendi, è in genere interamente esente dalle imposte di commercio. Per i soci persone fisiche le imposte di commercio pagate dalla società

vengono portate a credito delle passività fiscali personali per imposte sul reddito di tale socio in conformità al metodo forfettario del credito di imposta.

La deducibilità dell'imposta trattenuta in Italia dall'imposta tedesca sul reddito delle persone fisiche o delle società dipenderà dal fatto che il contribuente sia un'impresa individuale o una società di capitali. Se l'azionista è una società di capitali, si applicheranno le suddette norme per azionisti società di capitali (cfr. paragrafo "*Azionisti società di capitali*" *supra*). Se l'azionista è un'impresa individuale, si applicheranno le suddette norme riguardanti le imprese individuali (cfr. paragrafo "*Azionisti imprese individuali*" *supra*).

Se le Nuove Azioni sono detenute in un conto di custodia presso l'Agente Tedesco per i Pagamenti, nessuna ritenuta d'imposta tedesca sarà applicabile ai dividendi distribuiti dalla società, a condizione che il socio certifichi all'Agente Tedesco per i Pagamenti, su un modulo ufficiale, che i dividendi costituiscono un reddito d'impresa di un'azienda tedesca.

### **Tassazione delle plusvalenze patrimoniali derivanti dalla cessione di Nuove Azioni**

#### *Nuove Azioni possedute come bene privato*

Le plusvalenze patrimoniali derivanti dalla cessione di Nuove Azioni sono soggette a imposte sul reddito più la sovrattassa di solidarietà sulle stesse e le imposte ecclesiastiche, se applicabili, indipendentemente da qualunque periodo di possesso o soglia di partecipazione. Anche il rimborso, riscatto, trasferimento o conferimento di Nuove Azioni sono considerati come cessione.

Come regola generale, la tassazione sarà effettuata tramite ritenuta a titolo di imposta all'aliquota fissa (25% più il 5,5% di sovrattassa di solidarietà, ovvero 26,375%, più le imposte ecclesiastiche, ove applicabili). L'aliquota fissa deve essere trattenuta da qualunque Agente Tedesco per i Pagamenti, ad esempio sui proventi della cessione se le Nuove Azioni sono depositate presso una banca tedesca. L'ammontare delle imposte trattenute è generalmente basato sulla differenza fra i proventi della vendita, dopo la detrazione delle spese commerciali direttamente correlate alla cessione, e il costo di acquisto. In talune circostanze, la ritenuta a titolo di imposta può invece essere applicata sul 30% dei proventi derivanti dalla vendita se le Nuove Azioni non sono state acquistate dall'Agente Tedesco per i Pagamenti e tenute in custodia o amministrato dallo stesso su base continuativa dal momento dell'acquisto. Ciò accade quando, per esempio, il relativo conto titoli è stato trasferito da un agente per i pagamenti che non si trova in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio Economico europeo.

Le passività derivanti da reddito da investimento privato possono, in linea di principio, essere compensate con altro reddito da investimento privato (inclusi i dividendi). Le passività derivanti dalla cessione di Nuove Azioni possono essere portate in compensazione unicamente delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni ma non possono essere portate in compensazione di altri redditi da investimento di capitale, ad esempio dividendi, e non possono essere portate a compensazione di altre fonti di reddito. Le passività non utilizzate possono essere unicamente portate a nuovo in successivi periodi di imposta ma non possono essere utilizzate per compensare redditi di precedenti periodi di imposta.

Le plusvalenze non sono soggette all'imposta ad aliquota fissa nel caso in cui la persona fisica o, nel caso di una o più cessioni a titolo gratuito, qualunque dante causa legale della persona fisica abbia, in qualunque momento nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti la cessione, posseduto direttamente o

indirettamente un interesse nella Società pari o superiore all'1% (“**Partecipazione Sostanziale**”). Il 60% di tali plusvalenze è soggetto a imposte (metodo del reddito parziale, *Teileinkünfteverfahren*) in base all'aliquota personale progressiva del singolo azionista (aliquota fiscale fino a un massimo del 45%) più il 5,5% di sovrattassa di solidarietà (comportando un'aliquota fiscale massima complessiva del 47,5% in caso di aliquota personale massima del 45%) più le imposte ecclesiastiche, ove applicabili. Solo il 60% di qualunque spesa correlata dal punto di vista economico a tali plusvalenze può essere detratto.

### ***Nuove Azioni possedute come bene aziendale***

Se le Nuove Azioni sono possedute come bene aziendale, la tassazione dipende dalla circostanza che l'azionista sia una società di capitali, un imprenditore individuale o una società di persone commerciale (*Mitunternehmerschaft*).

Il regime di imposizione ad aliquota fissa non è applicabile. Le imposte trattenute da un Agente Tedesco per i Pagamenti e versate alle autorità fiscali saranno accreditate in compensazione delle passività per imposte sui redditi (della società) dell'azionista (e delle passività per imposte ecclesiastiche, ove applicabile) nel quadro della procedura formale di accertamento o rimborsate nella misura in cui vi sia stato un pagamento superiore al dovuto; lo stesso meccanismo si applica alla sovrattassa di solidarietà. Anche se le Nuove Azioni sono detenute in un conto di custodia presso l'Agente Tedesco per i Pagamenti, nessuna ritenuta d'imposta tedesca sarà applicabile, in linea generale, (i) ad un azionista costituito in forma di società di capitali, o (ii) se l'azionista detiene le Nuove Azioni come attivi di un'azienda in Germania, certificando tale situazione, su un modulo ufficiale predisposto allo scopo, all'Agente Tedesco per i Pagamenti. Qualora un Agente Tedesco per i Pagamenti dovesse tuttavia detenere imposte su plusvalenze patrimoniali, l'imposta trattenuta e versata (incluse la sovrattassa di solidarietà e l'imposta ecclesiastica, ove applicabili) saranno accreditate in compensazione alla passività per imposte sul reddito degli individui o delle imprese ed ogni importo corrisposto in eccesso sarà rimborsato.

### ***Azionisti costituiti in forma di società di capitali***

Fatte salve determinate eccezioni per le società operanti nel settore della finanza e delle assicurazioni, in generale il 95% delle plusvalenze realizzate dalle società di capitali con sede in Germania (ovvero entità la cui sede legale o il luogo di effettiva gestione e controllo si trova in Germania) è esente dalle imposte sul reddito delle società, dalla sovrattassa di solidarietà e dalle imposte di commercio. Il 5% delle plusvalenze realizzate viene considerato costo societario non deducibile e, pertanto, viene assoggettato alle imposte sul reddito delle società all'aliquota del 15% più il 5,5% di sovrattassa di solidarietà sulla stessa (in totale 15,825%) e imposte di commercio. Non si applica alcuna soglia minima di partecipazione o di durata minima del possesso. L'intero ammontare delle spese aziendali correlate dal punto di vista economico alle plusvalenze è fiscalmente deducibile, mentre le perdite derivanti dalla cessione o altrimenti relative alle Nuove Azioni non possono essere detratte a fini fiscali. Va sottolineato che sono avviate periodicamente discussioni sull'opportunità che la tassazione applicabile alle Partecipazioni di Portafoglio, come descritta precedentemente ai paragrafi “*Tassazione dei dividendi – Nuove Azioni possedute come bene aziendale – Azionisti costituiti in forma di società di capitali*”, si applicherà anche alle plusvalenze patrimoniali da essa derivanti.

### *Imprenditori individuali*

Il 5% delle plusvalenze realizzate sulla cessione delle Nuove Azioni possedute come bene aziendale da un imprenditore individuale residente fiscalmente in Germania è soggetto all'imposta progressiva sul reddito tedesca (fino al 45%), nonché la sovrattassa di solidarietà risultante in un'aliquota combinata fino al 47,5% in caso di aliquota massima individuale del 45% più l'imposta ecclesiastica, se applicabile, e nel caso in cui le Nuove Azioni siano possedute come beni di un'attività commerciale o di un'impresa, sono soggette anche alle imposte di commercio.

In caso di cessione di Nuove Azioni, il 60% delle plusvalenze viene assoggettato a imposte e il 60% delle perdite e/o delle spese aziendali correlate dal punto di vista economico alla cessione delle Nuove Azioni è in via di principio deducibile. La tassazione viene effettuata in base all'aliquota fiscale progressiva personale dell'azionista.

Le imposte di commercio sono in linea generale portate a credito delle passività fiscali personali dell'azionista in conformità al metodo forfettario del credito di imposta.

### *Società di persone commerciali*

Se l'azionista è una società di persone, le imposte sul reddito delle persone fisiche o le imposte sul reddito delle persone giuridiche saranno accertate unicamente a livello di singoli soci. Se il socio è una società di capitali fiscalmente residente in Germania si applicano le norme relative agli azionisti società di capitali che posseggono direttamente le Nuove Azioni (si veda il precedente Paragrafo "Azionisti costituiti in forma di società di capitali"). Se il socio è una persona fisica fiscalmente residente in Germania si applicano le norme relative agli azionisti persone fisiche che posseggono direttamente le Nuove Azioni (si veda "Imprenditori individuali").

La plusvalenza è soggetta anche alle imposte di commercio se le Nuove Azioni sono possedute come beni di un'attività commerciale o di un'impresa della società di persone commerciale. Il 60% delle plusvalenze è soggetto alle imposte di commercio nella misura in cui la plusvalenza è attribuibile a un socio persona fisica. Solo il 5% delle plusvalenze è soggetto alle imposte di commercio nella misura in cui la plusvalenza è attribuibile a un socio che sia una società di capitali. Le minusvalenze e le spese commerciali relative alla cessione delle Nuove Azioni non possono essere detratte fiscalmente, ai fini delle imposte sul commercio, nella misura in cui sono attribuibili a un socio che sia una società di capitali. Il 60% di tali perdite e spese è detraibile nella misura in cui è attribuibile a un socio persona fisica. Le imposte di commercio pagate dalla società di persone – nella misura in cui sono attribuibili a un socio persona fisica – in generale vengono portate a credito delle passività fiscali personali per imposte sul reddito di tale socio in conformità al metodo forfettario del credito di imposta.

### **Tassazione delle plusvalenze patrimoniali derivanti dalla cessione di Diritti di Opzione**

Le autorità fiscali tedesche ritengono che i diritti si considerano acquisiti contemporaneamente alle azioni sottostanti. La tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di Diritti di Opzione relativi ad azioni possedute come beni privati seguono principalmente le regole della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di tali azioni. I Diritti di Opzione non vengono aggiunti alle azioni per determinare se un azionista possiede una Partecipazione Sostanziale. Per la tassazione delle plusvalenze patrimoniali derivanti dalla

cessione di Diritti di Opzione relativi ad azioni possedute come bene privato e (i) acquistate dopo il 31 dicembre 2008 o (ii) che costituiscono una Partecipazione, si veda “*Tassazione delle plusvalenze dalla cessione di Nuove Azioni*” e “*Nuove Azioni detenute come beni privati*”, *supra*. Per determinare eventuali plusvalenze realizzate sulla cessione di Diritti di sottoscrizione, i costi di acquisizione degli azionisti sono considerati pari a zero ai fini dell’imposta sul reddito tedesca. Il metodo del valore totale (*Gesamtwertmethode*) si applica a una Partecipazione Sostanziale.

Le plusvalenze patrimoniali derivanti dalla cessione di Diritti di Opzione relativi ad azioni possedute come bene privato, acquistate prima del 1° gennaio 2009 e che non costituiscono una Partecipazione Rilevante, sono esenti da tassazione.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di Diritti di Opzione relativi ad azioni possedute come beni aziendali in generale seguono le regole della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di tali azioni (si vedano “*Tassazione delle plusvalenze patrimoniali derivanti dalla cessione di Nuove Azioni*” e “*Nuove Azioni possedute come bene aziendale*”). Tuttavia se i Diritti di Opzione sono posseduti da una società di capitali, la relativa plusvalenza è interamente soggetta alle imposte sulle persone giuridiche, alla sovrattassa di solidarietà sulle stesse e alle imposte di commercio alle aliquote applicabili. Le perdite a seguito della cessione di Diritti di Opzione da parte di una società di capitali e le spese aziendali direttamente relative a tale cessione possono essere interamente deducibili. Di conseguenza, se i Diritti di Opzione vengono ceduti da una società di persone commerciale, le plusvalenze attribuibili a un socio che sia una società di capitali sono interamente imponibili, compresa qualunque imposta di commercio applicabile.

**Norme speciali applicabili alle società operanti nei settori della finanza delle assicurazioni (istituzioni finanziarie, fornitori di servizi finanziari, imprese finanziarie, compagnie di assicurazione sulla vita, compagnie di assicurazione sanitaria e fondi pensione)**

Se le istituzioni finanziarie o i fornitori di servizi finanziari possiedono o vendono Nuove Azioni che siano attribuibili al rispettivo portafoglio di negoziazione (*Handelsbestand*), né i dividendi né le plusvalenze patrimoniali sono soggetti al metodo del reddito parziale o all’esenzione del 95% dall’imposta sui redditi delle società di capitali e da qualunque imposta di commercio applicabile. Pertanto, il reddito derivante da dividendi e le plusvalenze patrimoniali sono interamente imponibili e le spese aziendali relative agli stessi sono interamente deducibili. La stessa regola si applica a Nuove Azioni acquistate da un’impresa finanziaria ai sensi della Legge Bancaria tedesca, le cui azioni sono detenute indirettamente o direttamente per una quota superiore al 50% da istituzioni finanziarie o fornitori di servizi finanziari e che sono state allocate a “*current assets*” (*Umlaufvermögen*), al momento della loro acquisizione.

L’esenzione del 95% dall’imposta sul reddito delle società di capitali e da qualunque imposta di commercio applicabile non si applica in linea generale ai dividendi pagati dalle Nuove Azioni possedute quale investimento dalle compagnie di assicurazione sulla vita e di assicurazione sanitaria, e alle plusvalenze patrimoniali derivanti dalla vendita di tali Nuove Azioni o che sono possedute dai fondi pensione.

L’esenzione del 95% dall’imposta sul reddito delle società di capitale e da qualunque imposta di commercio applicabile tuttavia si applica ai dividendi distribuiti alle predette società se tali dividendi hanno diritto all’esenzione ai sensi della Direttiva madre-figlia.

## **Imposte di successione e donazione**

Il trasferimento delle Nuove Azioni o Diritti di Opzione a una diversa persona per donazione o eredità è generalmente soggetto alle imposte tedesche su successioni e donazioni solo se:

- (i) il *de cuius*, donante, erede, beneficiario o altro avente causa ha la residenza o il proprio luogo di abitazione abituale in Germania o ha la sede della propria gestione o la propria sede legale in Germania al momento del trasferimento, o è un cittadino tedesco che ha trascorso non più di cinque anni consecutivi all'estero senza mantenere la residenza in Germania; o
- (ii) le Nuove Azioni o i Diritti di Opzione sono possedute dal *de cuius* o dal donante quali parti di beni aziendali in relazione ai quali esiste una sede aziendale permanente in Germania o in relazione ai quali è stato nominato un rappresentante permanente in Germania.

I pochi trattati in materia di imposte di successione e donazione in vigore in Germania generalmente dispongono che le imposte tedesche di successione o di donazioni possono essere accertate unicamente nei casi di cui al precedente punto (i) e, con determinate limitazioni, di cui al precedente punto (ii). Trattative sono attualmente in corso fra Germania e Italia per la conclusione di un trattato contro la doppia tassazione sull'imposta di successione e dell'imposta sulle donazioni.

Norme speciali si applicano a determinati cittadini tedeschi che non hanno né la residenza né l'abitazione abituale in Germania e a *ex* cittadini tedeschi.

## **Altre imposte**

Non viene addebitata alcuna imposta sui trasferimenti, imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo o altra simile imposta sull'acquisto, sulla vendita o su altri trasferimenti delle azioni. In determinate circostanze la Società e gli imprenditori possono, tuttavia, optare per il pagamento delle imposte sul valore aggiunto su transazioni che sarebbero altrimenti esenti da tale imposta. Attualmente non viene applicata in Germania alcuna imposta patrimoniale (*Vermögensteuer*).

La Commissione europea e alcuni stati membri dell'Unione Europea (fra cui la Germania) hanno l'intenzione di introdurre una tassa sulle transazioni finanziarie ("FTT") (presumibilmente sulle transazioni del mercato secondario e sulle transazioni finanziarie in cui sia coinvolto almeno un intermediario finanziario). Non è attualmente certo se e quando la proposta FTT sarà adottata da stati membri dell'Unione europea partecipanti.

### **4.11.3 Polonia**

*La seguente sintesi descrive le conseguenze fiscali sostanziali polacche relative all'acquisizione, al possesso e alla negoziazione di azioni UniCredit e di Diritti di Opzione alla Data della Nota Informativa. La presente sintesi è di natura generale e non intende costituire un'analisi dettagliata o completa di tutte le valutazioni di carattere fiscale polacche che possono essere pertinenti per gli azionisti fiscalmente residenti in Polonia.*

*Le informazioni fiscali illustrate nella Nota Informativa non rappresentano una consulenza fiscale personalizzata. In particolare tali informazioni non possono costituire l'unica base per la valutazione delle conseguenze fiscali nazionali derivanti da una determinata decisione di investimento. Al fine di ottenere*

*informazioni più dettagliate si raccomanda vivamente agli investitori di consultare i propri esperti fiscali e legali al fine di confermare tutte le conseguenze fiscali applicabili relative all'acquisizione, al possesso e alla negoziazione di azioni e/o Diritti di Opzione UniCredit. Le informazioni presentate di seguito sono state predisposte sulla base delle disposizioni della legislazione polacca così come in vigore alla Data della Nota Informativa. Si segnala che tali disposizioni potrebbero essere soggette a modifiche che, direttamente o indirettamente, potrebbero influire su quanto di seguito illustrato.*

### **Tassazione del reddito derivante dal possesso di azioni**

*Reddito generato da azioni UniCredit possedute da persone fisiche soggette a responsabilità fiscale illimitata in Polonia*

Ai sensi della Legge sulle Imposte Personali sul Reddito (“**IPR**”), del 26 luglio 1991 (testo unificato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2016, voce 2032, così come modificato), una persona fisica è soggetta a responsabilità fiscale illimitata in Polonia (ovvero risulta imponibile tutto il suo reddito prodotto ovunque nel mondo) a condizione che tale persona sia domiciliata in Polonia, ovvero il centro dei propri interessi personali e/o lavorativi sia in Polonia (centro degli interessi vitali) e/o il soggiorno di tale persona in Polonia nel periodo di imposta superi i 183 giorni.

Le suddette regole dovrebbero essere applicate subordinatamente ai trattati rilevanti sulla doppia imposizione dei quali la Repubblica polacca è parte (Articolo 4a della legge IPR). I dividendi e gli altri redditi (proventi) effettivamente conseguiti sulle azioni UniCredit possedute da tali persone fisiche sono soggetti a tassazione con un'aliquota del 19%. L'imposta si applica senza detrazione di alcuna spesa fiscalmente deducibile.

Il predetto reddito non si aggiunge agli altri redditi conseguiti nel corso del periodo di imposta, imponibili ai sensi delle norme della IPR, ovvero in base all'aliquota progressiva stabilita nella IPR (ossia 18% e 32% a seconda delle soglie).

Di regola, l'imposta sul reddito per i dividendi, applicata in base alle norme precedenti viene riscossa da un agente fiscale, i.e. un soggetto obbligato a trattenere l'imposta, che gestisce i conti titoli per i contribuenti se il reddito (ricavi) è stato prodotto nel territorio della Repubblica della Polonia ed è collegato ai titoli in detti conti, e il pagamento al contribuente è fatto attraverso dette entità. L'agente è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi annuale per l'ufficio delle imposte in questione entro la fine di gennaio dell'anno successivo all'anno d'imposta. L'agente non è tenuto ad inviare singoli avvisi ai contribuenti polacchi informandoli sull'importo del reddito (ricavi). I contribuenti non sono tenuti a rivelare la l'imposta forfettaria trattenuta dall'agente nella loro dichiarazione dei redditi annuale. I regolamenti polacchi non impongono alcun obbligo ad UniCredit di trattenere l'imposta polacca come agente fiscale. Una volta che l'imposta non viene trattenuta e trasferita dall'agente fiscale, l'aliquota dell'imposta forfettaria deve essere calcolata e pagata dai contribuenti stessi (nei termini prescritti).

Il Trattato fra la Repubblica Popolare Polacca e il Governo della Repubblica Italiana contro le doppie imposizioni in relazione alle imposte sui redditi e per la prevenzione dell'evasione fiscale, datato 21 giugno 1985 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1989, n. 62 voce 374, il “**Trattato Contro le Doppie Imposizioni tra Polonia e Italia**”) dispone che i dividendi pagabili da una società con sede legale in Italia a una persona fisica domiciliata in Polonia, che sia il percettore effettivo dei dividendi, possono essere tassati in Italia, anche

se tale imposta non può superare il 10% dell'ammontare lordo dei dividendi (a condizione che il reddito interessato non sia connesso a una "stabile organizzazione" del beneficiario in Italia).

In relazione al reddito (ricavi) da dividendi e altri proventi, derivanti della partecipazione agli utili delle persone giuridiche, trasferiti ai contribuenti titolari di diritti connessi ai titoli registrati in conti *omnibus*, la cui identità non è stata rivelata all'agente fiscale, in conformità con la legge in materia negoziazione di strumenti finanziari ("**Codice in Materia Negoziazione di Strumenti finanziari**"), del 29 luglio 2005 (Testo unificato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2016, articolo 1636 e successive modifiche), l'agente trattiene una tassa forfettaria del 19% dalla reddito complessivo (ricavi) rilasciato per il beneficio di tutti questi contribuenti, tramite il titolare del conto *omnibus*. Le dichiarazioni dei redditi annuali riguardanti questo reddito sono depositate dall'agente fiscale (i.e. dalle entità che detengono i conti *omnibus*), all'ufficio delle imposte rilevante per la tassazione dei soggetti esteri. I contribuenti sono tenuti a comunicare l'ammontare del dividendo nella dichiarazione annuale dei redditi se i titoli sono stati registrati in un conto *omnibus* e l'identità del contribuente non è stata rivelata all'agente fiscale. Per quanto riguarda tali contribuenti, l'agente non è tenuto a preparare o inviare qualsiasi informazione individuale per quanto riguarda il valore del reddito.

Al fine di evitare la doppia tassazione di tale reddito il Trattato Contro le Doppie Imposizioni tra Polonia e Italia dispone un meccanismo di credito di imposta. In dettaglio, ove una persona fisica che sia fiscalmente residente in Polonia ricava un reddito, ad esempio incassando i dividendi, che può essere tassato in Italia, tale persona ha diritto di detrarre dalle proprie imposte locali sul reddito un importo pari alle imposte versate (trattenute) in Italia. Tale detrazione non potrà tuttavia eccedere la parte di imposte, calcolata prima della detrazione, relativa a tale reddito conseguito in Italia.

*Reddito derivante da azioni Unicredit possedute da persone giuridiche soggette a responsabilità fiscale illimitata in Polonia*

Ai sensi della Legge sull'Imposta sul Reddito di Impresa ("**IRI**"), del 15 febbraio 1992 (testo unico pubblicato nel Giornale delle Leggi del 2016, numero 1888, come modificato) l'imposta sul reddito di impresa è pagata dalle persone giuridiche, da società in organizzazione e da entità organizzative prive di personalità giuridica (eccetto per le società prive di personalità giuridica), la Legge IRI si applica anche alle *partnership* a responsabilità limitata che abbiano la loro sede legale o la direzione generale nel territorio della Repubblica Polacca). Ai sensi delle condizioni stabilite dalla Legge IRI, i fondi di investimento e i fondi pensione, inclusi i fondi stabiliti nello Spazio Economico europeo, possono essere esenti da imposta sul reddito d'impresa. In conformità con l'articolo 3, comma 1, della Legge IRI, i contribuenti che abbiano la loro sede legale o la direzione generale nel territorio della Repubblica Polacca sono tenuti a pagare le imposte sull'intero loro reddito, indipendentemente dal luogo dove ha fonte il reddito (responsabilità fiscale illimitata).

Le *partnership* polacche, ad eccezione della *partnership* a responsabilità limitata (*spółka-komandytowo akcyjna*), sono trasparenti ai fini fiscali e i loro soci sono tassati individualmente sulla quota di utili loro pertinente. Le società di persone straniere, se considerate come persone giuridiche soggette a responsabilità fiscale illimitata nel loro paese di residenza, vengono trattate come persone giuridiche imponibili soggette all'imposta sul reddito societario in Polonia.

I dividendi e gli altri redditi (proventi) effettivamente conseguiti sulle azioni detenute da persone giuridiche e società in corso di costituzione, e anche dalle associazioni prive di personalità giuridica (ad eccezione delle

società di persone), aventi la propria sede legale e/o la sede della gestione in Polonia sono soggetti a tassazioni in base ai termini stabiliti dalla IRI. L'aliquota fiscale è del 19%. Nel caso dei dividendi, la base imponibile (lorda) è l'intero ammontare dei dividendi senza detrazione di alcuna spesa fiscalmente deducibile.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3 della Legge IRI, i redditi (proventi) derivanti da dividendi e gli altri redditi provenienti dalla partecipazione agli utili generati da persone giuridiche, sono esenti da imposte in Polonia, se tutte le seguenti condizioni sono congiuntamente soddisfatte: (i) il soggetto che corrisponde i dividendi e altri proventi derivanti dalla partecipazione agli utili di persone giuridiche è una società il cui reddito complessivo, indipendentemente da dove viene guadagnato, è soggetto alla tassazione sul reddito in uno Stato Membro dell'Unione europea o in un altro Stato Membro dello Spazio Economico europeo diverso dalla Repubblica polacca; (ii) il destinatario dei redditi (proventi) derivanti da dividendi e di altri proventi derivanti dalla partecipazione agli utili di persone giuridiche, così come definiti nella sezione (i), è una società soggetta all'imposta sui redditi e la cui sede legale o la cui direzione si trova sul territorio della Repubblica polacca; (iii) una società così come definita nella sezione (ii) detiene direttamente almeno il 10% delle azioni del capitale sociale di una società così come definita nella sezione (i); (iv) una società così come definita nella sezione (ii) non gode dell'esenzione dall'imposta sulla totalità del suo reddito, indipendentemente dalle fonti da cui proviene tale reddito.

L'esenzione di cui sopra si applica se la società che riceve reddito (ricavi) da dividendi e da altri ricavi da partecipazione in profitti generati dalle persone giuridiche che abbiano la loro sede legale o la direzione generale all'interno del territorio della Polonia ha almeno una partecipazione del 10%, ininterrottamente per due anni, nella società che distribuisce dividendi. L'esenzione si applica anche se il periodo biennale ininterrotto di detenzione delle azioni nell'ammontare richiesto da una società che produce reddito (ricavi) dalla partecipazione nei profitti generati da persone giuridiche che abbiano la loro sede legale o la direzione generale nel territorio della Repubblica Polacca, termina dopo la data di ottenimento di tale reddito (ricavi). Nel caso in cui non sia soddisfatto il requisito di detenzione delle azioni nell'ammontare richiesto per un periodo ininterrotto di due anni, il contribuente sarà tenuto a pagare imposte, comprensive di interessi di mora, sul reddito (ricavi) al 19% del reddito (ricavi) entro il ventesimo giorno del mese seguente al mese in cui è stato privato del diritto all'esenzione. L'interesse è calcolato dal giorno successivo al giorno in cui il contribuente ha esercitato per la prima volta il diritto all'esenzione.

Ai sensi dell'Articolo 20 comma 15 della Legge IRI l'esenzione a cui si fa riferimento in precedenza è applicabile: (i) se la partecipazione è basata su un titolo di proprietà; (ii) in relazione al reddito derivante da azioni detenute sulla base di un titolo di proprietà o su base diversa da un titolo di proprietà, l'esenzione sarebbe applicherebbe a tali redditi (proventi), solo se le azioni non fossero state trasferite.

Inoltre, l'esenzione non sarà applicata ai dividendi e ad altri redditi (proventi) derivanti da partecipazioni agli utili di altre persone giuridiche, nella misura in cui, nel Paese della società che paga i dividendi, gli ammontari pagati dovuti a quel titolo sono soggetti in qualsiasi forma di inclusione nelle spese deducibili, nella deduzione dal reddito, base imponibile, o imposte della società che pagano tali dividendi.

L'esenzione non è applicabile se dividendi o le altre somme dovute in rapporto alla partecipazione agli utili di persone giuridiche sono corrisposti a seguito della liquidazione della società pagante.

Ai sensi dell'articolo 22b della legge IRI, la sopra citata esenzione ai sensi dell'Articolo 20, comma 3 della legge IRI si applica a condizione che vi siano motivi legali, dunque sotto un trattato di doppia imposizione o di un altro accordo internazionale ratificato del quale la Repubblica polacca sia parte, per l'autorità fiscale per ottenere informazioni fiscali da un'autorità fiscale di uno stato diverso dalla Repubblica polacca in cui il contribuente ha la sua sede legale o dove il reddito è stato generato.

Ai sensi dell'Articolo 22c, comma 1 della Legge IRI, l'Articolo 20, comma 3 della Legge IRI non è applicabile se i redditi (proventi) derivanti da dividendi e da altri redditi (proventi) derivanti da partecipazioni agli utili di persone giuridiche siano ottenuti a seguito della conclusione di un contratto o all'esecuzione di un altro atto giuridico o di diversi atti giuridici correlati il cui principale obiettivo o uno dei diversi principali obiettivi sia l'ottenimento di un'esenzione dall'imposta sul reddito ai sensi dell'Articolo 20, comma 3 della Legge IRI, e nel caso in cui l'ottenimento di tale esenzione non si limiti alla sola eliminazione della doppia tassazione di tali redditi (proventi), nonché nel caso in cui i suddetti atti non siano reali. Ai sensi dell'Articolo 22c, comma 1 della Legge IRI, un contratto o un altro atto giuridico non è reale nella misura in cui è eseguito per ragioni economiche non giustificabili. In particolare, si fa riferimento alla situazione in cui, a seguito delle azioni citate nell'Articolo 22c, comma 1 della Legge IRI, la proprietà di una partecipazione azionaria in una società che distribuisce dividendi viene trasferita o la società riceve redditi (proventi) che sono poi versati sotto forma di dividendi o di derivanti da partecipazioni agli utili di persone giuridiche.

In via di principio, ai sensi della Legge IRI, le imposte sui dividendi ed altri redditi (ricavi) effettivamente guadagnati sulle azioni UniCredit è raccolto dal sostituto di imposta, i.e. dal soggetto che gestisce i conti titoli dei contribuenti, responsabile di trattenere l'imposta. Il sostituto di imposta è tenuto ad inviare una dichiarazione annuale all'ufficio tributario competente entro la fine del gennaio dell'anno fiscale successivo. Per quanto attiene alle azioni UniCredit, in modo simile a quanto accade per gli individui, nessuna obbligazione può essere imposta su un ente straniero, le imposte devono essere perciò calcolate e pagate dalle stesse società contribuenti (nei termini stabiliti).

Il Trattato Contro le Doppie Imposizioni tra Polonia e Italia dispone che i dividendi pagabili da una società con sede legale in Italia a favore di una società avente sede legale in Polonia che sia il beneficiario effettivo dei dividendi possono essere tassati in Italia, anche se tale imposizione non può superare il 10% dell'importo lordo dei dividendi (a condizione che il reddito interessato non sia connesso a una "stabile organizzazione" del beneficiario in Italia).

Al fine di eliminare la doppia imposizione di tale reddito il Trattato Contro le Doppie Imposizioni tra Polonia e Italia dispone un meccanismo di credito di imposta. Ove una società polacca ricava un reddito, ad esempio incassando i dividendi, che può essere tassato in Italia, tale società ha diritto di detrarre dalle proprie imposte locali sul reddito un importo pari alle imposte versate (trattenute) in Italia. Tale detrazione non potrà tuttavia eccedere la parte di imposte, calcolata prima della detrazione, relativa a tale reddito conseguito in Italia.

*Reddito generato da azioni UniCredit possedute da persone fisiche soggette a responsabilità fiscale limitata in Polonia*

Ai sensi dell'Articolo 30a, comma 2, della Legge IPR, l'applicazione dell'esenzione o di un'aliquota più bassa, risultante dal relativo trattato sulle doppie imposizioni è possibile, a condizione che il contribuente dimostri il suo luogo di residenza ai fini fiscali con relativo certificato di residenza fiscale.

A partire dal 1 gennaio 2017, ai sensi dell'Articolo 3 comma 2b della Legge IPR, per redditi (proventi) generati nel territorio della Repubblica polacca si intendono, *inter alia*, i redditi (proventi) derivanti da: (i) titoli e derivati finanziari ammessi alla pubblica negoziazione sui mercati regolamentati nel territorio della Repubblica polacca, inclusi i redditi (proventi) generati dalla cessione di tali titoli, nonché dall'esercizio dei diritti derivanti dai suddetti titoli o derivati; (ii) il trasferimento della proprietà delle azioni di una società, nonché di tutti i diritti ed obblighi in una società non costituita come persona giuridica, le azioni di fondi di investimento o di fondi comuni in cui le proprietà situate nella Repubblica polacca o i diritti su tali società, direttamente o indirettamente, sono pari ad almeno il 50% del loro patrimonio.

Nel caso di contribuenti a responsabilità fiscale limitata, il soggetto che effettua il pagamento è tenuto ad inviare al soggetto passivo e all'ufficio tributario competente per la tassazione dei soggetti stranieri informazioni entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo all'esercizio. Il soggetto che effettua il pagamento, inoltre, sarà tenuto a farlo, su richiesta scritta presentata dal contribuente, entro 14 giorni dalla data di deposito di tale richiesta.

Ad ogni modo, se i redditi (ricavi) ottenuti da dividendi o da altri ricavi sono stati ottenuti da guadagni in conto capitale (*capital gain*) derivanti da una partecipazione nei profitti di persone giuridiche pagati a contribuenti detentori di azioni iscritte in conti "omnibus", la cui identità non sia stata divulgata al soggetto responsabile di pagare l'imposta ai sensi della procedura indicata nell'Atto sul Commercio di Strumenti Finanziari, il soggetto che effettua il pagamento relativo a tali contribuenti non è responsabile per la preparazione e l'invio delle informazioni personali sul reddito.

#### *Reddito generato da azioni UniCredit possedute da entità societarie soggette a responsabilità fiscale limitata in Polonia*

Ai sensi delle disposizioni in vigore a partire dal 1 gennaio 2017, redditi (proventi) generati entro il territorio della Repubblica polacca significano, in particolare, redditi (proventi) generati da, *inter alia*: (i) titoli e derivati finanziari che sono ammessi alla pubblica negoziazione entro il territorio della Repubblica polacca sul mercato regolamentato, includendo redditi (proventi) generati dalla cessione di tali titoli, come pure l'esercizio dei diritti derivanti da alcuno degli strumenti finanziari di cui al presente punto; (ii) il trasferimento della proprietà di azioni di una società, tutti i diritti e le obbligazioni di una società che non è costituita come una persona giuridica, quote di fondi d'investimento o fondi comuni in cui la proprietà si trova sul territorio della Repubblica polacca, o i diritti verso tale proprietà, direttamente o indirettamente, costituiscono almeno il 50% del loro patrimonio.

Le società di persone sono considerate entità giuridiche tassabili soggette alle imposte sul reddito delle società in Polonia qualora tali società vengano trattate come entità giuridiche soggette ad una illimitata responsabilità fiscale nel loro Paese di residenza.

Un'applicazione dell'esenzione fiscale o tassi fiscali più bassi risultanti dall'appropriato trattamento di doppia imposizione fiscale sono possibili, alla condizione che il contribuente provi il suo luogo di residenza a fini fiscali tramite un apposito certificato di residenza fiscale.

## **Tassazione del reddito relativo alla negoziazione di azioni**

### *Reddito derivante dalla negoziazione di azioni detenute da persone fisiche soggette a responsabilità fiscale illimitata in Polonia*

Quale regola generale, la IPR dispone l'applicazione dell'aliquota fissa del 19% per i redditi generati dalla cessione a titolo oneroso di titoli. Tuttavia tale aliquota fiscale non si applica se le azioni UniCredit sono cedute da una persona fisica nell'ambito dell'attività imprenditoriale di tale contribuente (in quest'ultimo caso tali redditi sono tassati insieme agli altri redditi di impresa in base alla modalità di tassazione dei redditi di impresa scelta da tale persona fisica, ovvero o al 19% o in base all'aliquota fiscale progressiva).

In relazione alle persone fisiche, il reddito (proventi) dalla cessione a titolo oneroso di azioni UniCredit è definito come il prezzo di vendita delle azioni UniCredit. Tuttavia occorre notare che se il prezzo specificato quale corrispettivo nel contratto di compravendita delle azioni non è stabilito a condizioni di mercato, ovvero differisce in maniera sostanziale, senza una ragione legittima, dal valore di mercato delle azioni UniCredit, lo stesso può essere sottoposto ad accertamento dalle autorità fiscali. In relazione alla cessione a titolo oneroso, le spese sostenute per l'acquisto delle azioni UniCredit costituiscono costi detraibili di tale cessione, andando a ridurre la base imponibile.

Ai sensi della IPR, se non è possibile identificare le azioni UniCredit vendute, si ipotizza che siano vendute le azioni UniCredit acquistate per prime (metodo FIFO). Tale principio è applicato separatamente a ciascun conto titoli in cui siano custodite azioni UniCredit.

Al termine del periodo di imposta il contribuente è obbligato a comunicare, in una dichiarazione dei redditi separata, il reddito conseguito nel corso di tale anno dalla cessione a titolo oneroso di azioni (il reddito sulla vendita delle azioni UniCredit è il reddito maturato, anche se non effettivamente incassato, in relazione alla data limite per la classificazione del reddito), e calcolare le imposte sul reddito dovute. Tale dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno fiscale in questione (tale data rappresenta anche la scadenza per il pagamento delle imposte in tal modo calcolate).

All'agente è richiesto – entro la fine di febbraio dell'anno seguente l'anno fiscale – di inviare notifiche all'appropriato ufficio fiscale e ai contribuenti informandoli dell'ammontare dei redditi (proventi). Con riferimento al reddito sulla conversione a titolo oneroso di azioni UniCredit, non esiste alcuna obbligazione per l'agente fiscale di raccogliere e versare imposte anticipate durante l'anno fiscale.

Ai sensi della IPR, le perdite subite in un periodo di imposta in rapporto alla cessione a titolo oneroso di azioni possono essere detratte dal reddito che deriva da tale tipologia di reddito (tale tipologia di reddito comprende, in particolare, il reddito derivante dalla cessione a titolo oneroso di azioni e di altri titoli) nel corso dei successivi cinque anni fiscali, a condizione che l'ammontare della detrazione non superi il 50% dell'ammontare della perdita in ciascuno anno di tale periodo quinquennale.

### *Reddito generato dalla negoziazione di azioni possedute da entità societarie soggette a responsabilità fiscale illimitata in Polonia*

Il reddito derivante dalla cessione a titolo oneroso di azioni conseguito da persone giuridiche contribuenti è soggetto a tassazione in conformità alle regole generali definite dalla Legge IRI. Tale reddito è assoggettato ad

un'aliquota del 19% (fatta eccezione per i cosiddetti "piccoli contribuenti", che beneficiano di un'aliquota ridotta al 15%), insieme ad altri redditi generati durante il rilevante anno fiscale.

In relazione alle persone giuridiche contribuenti, il reddito (proventi) sulla cessione a titolo oneroso di azioni UniCredit è definito come il prezzo di vendita delle azioni UniCredit. Tuttavia occorre notare che se il prezzo specificato quale corrispettivo nel contratto di compravendita delle azioni non è determinato a condizioni di mercato, ovvero differisce in maniera sostanziale, senza una ragione legittima, dal valore di mercato delle azioni UniCredit, lo stesso può essere sottoposto ad accertamento dalle autorità fiscali. In relazione alla cessione a titolo oneroso, le spese sostenute per l'acquisto delle azioni UniCredit costituiscono costi detraibili di tale cessione, comportando la riduzione della base imponibile.

Nel caso di una perdita fiscale generata dalla cessione di titoli effettuata in un determinato anno fiscale, tale perdita può diminuire il reddito generato da tale fonte (ossia dalla cessione di titoli) per i prossimi cinque (5) anni fiscali consecutivi; tuttavia, l'importo di tale detrazione in qualsiasi anno particolare non può eccedere il 50% della perdita. Una perdita fiscale generata dalla cessione di titoli non potrà essere combinata con le perdite fiscali generate dal contribuente su altri titoli (fonti di proventi).

A determinate condizioni indicate nella Legge IRI, i fondi di investimento e i fondi pensione, inclusi i fondi situati nello Spazio Economico europeo, possono essere esenti dall'imposta sul reddito delle società.

Nel caso di reddito derivante dalla cessione a titolo oneroso di titoli, i contribuenti sono tenuti a provvedere direttamente al pagamento dell'imposta dal momento che quest'ultima non è prelevata dall'entità pagante per i titoli. I contribuenti sono tenuti ad effettuare pagamenti anticipati nel corso dell'anno fiscale e a versare l'imposta sul reddito al momento della dichiarazione annuale dei redditi. Il termine per inviare tale dichiarazione dei redditi scade al termine del terzo (3°) mese del successivo anno fiscale. Lo stesso termine si applica all'obbligo dei contribuenti di pagare l'imposta dovuta.

*Reddito generato dalla negoziazione di azioni possedute da entità estere (persone fisiche e giuridiche) soggette a responsabilità fiscale limitata in Polonia*

Le persone straniere (ovvero le entità la cui sede legale e/o sede della gestione non si trova in Polonia e le persone fisiche non domiciliate in Polonia) che possiedono azioni di una società polacca sono soggette ad imposizione sulla cessione a titolo oneroso di tali azioni solo in relazione al reddito (proventi) conseguito in Polonia.

Ai sensi delle Leggi IPR e IRI in vigore dal 1° gennaio 2017, per redditi (proventi) generati nel territorio della Repubblica polacca, in particolare, si intendono *inter alia*, i redditi (proventi) derivanti da: (i) titoli e derivati finanziari ammessi alla pubblica negoziazione sui mercati regolamentati nel territorio della Repubblica polacca, inclusi i redditi (proventi) generati dalla cessione di tali titoli, nonché dall'esercizio dei diritti derivanti da alcuno degli strumenti finanziari di cui al presente punto; (ii) il trasferimento della proprietà delle azioni di una società, come pure tutti i diritti ed obblighi in una società non costituita come persona giuridica, quote di fondi di investimento o di fondi comuni in cui le proprietà situate nella Repubblica polacca o i diritti su tali società, direttamente o indirettamente, sono pari ad almeno il 50% del loro patrimonio.

Di norma, il reddito conseguito dalle persone estere è tassato secondo le stesse modalità di quello conseguito dalle persone polacche. Tuttavia le società di persone estere saranno soggette a imposta secondo le norme applicabili alle società di capitali se tali società sono considerate entità societarie nella giurisdizione in cui

hanno la rispettiva sede legale e/o la sede della gestione e il loro intero reddito è tassato in tale giurisdizione, indipendentemente dal luogo in cui esso viene conseguito. In conformità con le disposizioni contenute nella Legge IRI, fondi d'investimento e fondi pensione situati nello Spazio Economico europeo possono essere esenti dall'imposta sul reddito delle società.

Tuttavia, in aggiunta alla predetta normativa polacca, i principi impositivi relativi agli azionisti esteri saranno basati sui trattati rilevanti contro le doppie imposizioni firmati dalla Polonia e sulle rispettive legislazioni fiscali applicabili. In linea generale, i trattati contro le doppie imposizioni dispongono che il reddito derivante dalla vendita di titoli può essere tassato solo nel paese in cui il venditore ha la propria sede legale e/o la sede della gestione o in cui è domiciliato. Tale norma non si applica alle persone estere che hanno una struttura (stabile organizzazione) in Polonia, ai sensi del pertinente trattato contro le doppie imposizioni, e il reddito derivante dalla cessione a titolo oneroso delle azioni è attribuibile a tale stabile organizzazione. In tal caso il reddito sarà soggetto a imposte in Polonia, secondo le stesse modalità del reddito delle persone polacche.

### **Tassazione del reddito derivante dal possesso e della negoziazione di Diritti di Opzione**

#### *Concessione dei Diritti di Opzione*

Il conferimento a un investitore (sia esso una persona fisica o giuridica) dei Diritti di Opzione, in proporzione alle azioni UniCredit già possedute da tale investitore, non farà sorgere in quanto tale alcun obbligo tributario in Polonia. Il conferimento di Diritti di Opzione deve essere visto come neutrale ai fini fiscali polacchi.

#### *Possesso di Diritti di Opzione da parte di investitori persone fisiche e/o giuridiche*

Nella misura in cui i Diritti di Opzione non sono collegati ad alcun pagamento da parte della società né viene generato alcun reddito in riferimento al possesso di tali Diritti di Opzione, non dovrebbe insorgere alcun obbligo tributario in Polonia.

#### *Esercizio dei Diritti di Opzione*

Quando un investitore esercita integralmente o parzialmente i Diritti di Opzione conferitigli da UniCredit, tramite l'acquisto di azioni UniCredit, in generale, le conseguenze fiscali del possesso e della cessione di tali azioni sono quelle descritte in precedenza. Qualunque spesa sostenuta con riferimento all'esercizio dei Diritti di Opzione non sarà considerata detraibile fiscalmente nel momento in cui essa viene sostenuta.

#### *Negoziazione di Diritti di Opzione*

##### **(a) Investitori persone fisiche**

In linea generale, le regole sulla tassazione dei redditi (ricavi) conseguiti dalla negoziazione di Diritti di Opzione saranno analoghe a quelle descritte nel Paragrafo “– Tassazione del reddito generato dalla negoziazione di azioni – Reddito da negoziazione di azioni detenute da persone fisiche soggette a responsabilità fiscale illimitata in Polonia”, per quanto riguarda la negoziazione delle nostre azioni. I redditi (proventi) derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Diritti di Opzione saranno definiti come il prezzo di vendita di questi ultimi. Tuttavia occorre notare che se il prezzo specificato quale corrispettivo nel contratto di compravendita non è determinato a condizioni di mercato, ovvero differisce in maniera sostanziale, senza una

ragione legittima, dal valore di mercato dei diritti di opzione, può essere sottoposto ad accertamento dalle autorità fiscali. In relazione alla cessione a titolo oneroso, le (eventuali) spese sostenute per l'acquisto dei diritti di opzione costituiscono costi detraibili di tale cessione, comportando la riduzione della base imponibile.

(b) Investitori persone giuridiche

In linea generale, per quanto riguarda le entità societarie, le regole per la definizione e la tassazione dei redditi (proventi) derivanti dalla cessione a titolo oneroso di diritti di opzione saranno analoghe a quelle applicate in caso di negoziazione delle nostre azioni. Pertanto, sarà applicato il regime fiscale descritto nel precedente paragrafo in “–Tassazione del reddito generato dalla negoziazione di azioni – Reddito da negoziazione di azioni detenute da persone fisiche soggette a responsabilità fiscale illimitata in Polonia”.

(c) Investitori esteri

In linea generale, analogamente a quanto avviene in caso di negoziazione di nostre azioni, i redditi (proventi) derivanti dalla cessione di diritti di opzione presso la Borsa di Varsavia (WSE) saranno considerato come redditi conseguiti in Polonia. Le regole di tassazione relative alla negoziazione di diritti di opzione saranno analoghe a quelle applicabili alle nostre azioni, così come descritto nei paragrafi “–Reddito generato da negoziazione di azioni possedute da entità estere (persone fisiche e giuridiche) soggette a responsabilità fiscale limitata in Polonia”.

### **Imposte sulle operazioni di diritto privato**

Le imposte sulle operazioni di diritto privato (“**IODP**”) (ossia le imposte riscosse in virtù della Legge sulle Imposte sulle operazioni di diritto privato del 9 settembre 2000; testo unificato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2016, voce 223, così come modificata;) sono applicabili, fra l'altro, ai contratti per la cessione o lo scambio di titoli di proprietà, ammesso che tali diritti siano esercitati in Polonia o, se esercitati all'estero, il destinatario del trasferimento sia un residente fiscale polacco e che la transazione sia effettuata in Polonia.

In linea di principio, le azioni di una società straniera (non polacca) sono considerate come diritti esercitabili fuori dalla Polonia.

L'imposta IODP viene riscossa sui contratti che prevedono la vendita o lo scambio di diritti, a condizione che tali diritti siano esercitati in Polonia o, se esercitati fuori dalla Polonia, l'acquirente sia residente in Polonia e l'operazione sia eseguita in Polonia.

L'imposta IODP sulle azioni e/o sui diritti di opzione è pari all'1% del valore di mercato e la relativa IODP deve essere versata entro 14 giorni dalla data in cui è insorto l'obbligo tributario, ovvero la data di perfezionamento dell'operazione. Nel caso di un contratto di acquisto, l'acquirente è tenuto a pagare le IODP dovute sull'operazione di diritto privato. In caso di scambio di azioni e/o diritti di opzione, le parti dell'operazione sono responsabili disgiuntamente del pagamento delle IODP.

Ai sensi delle norme rilevanti delle Legge IODP, la cessione di azioni è esente dall'applicazione delle IODP se le azioni sono vendute:

(a) a società di investimento o società di investimento straniere;

- (b) con l'intermediazione di società di investimento o società di investimento straniere;
  - (c) nel quadro di una negoziazione organizzata;
  - (d) al di fuori del quadro di una negoziazione organizzata da società di investimento o società di investimento straniere, se le azioni sono state acquistate da tali aziende nel quadro di una negoziazione organizzata;
- secondo quanto previsto dalle disposizioni della Legge del 29 luglio 2005 sulla Negoziazione di Strumenti Finanziari.

Se nessuna delle esenzioni dalle IODP finora descritte risulta applicabile, la vendita delle azioni emesse da società polacche sarà soggetta ad una imposta IODP dell'1%.

### **Imposte di successione e sulle donazioni**

Le imposte di successione e sulle donazioni (ovvero le imposte riscosse in virtù della Legge del 28 luglio 1983 sulle imposte di successione e sulle donazioni – testo unificato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2015, voce 86, così come modificato) in Polonia si applicano unicamente alle persone fisiche. Il donatario o l'erede sono tenuti al pagamento dell'imposta. Il soggetto passivo dell'imposta è tenuto a fornire all'ufficio delle imposte rilevante la dichiarazione dei redditi e i documenti necessari entro un mese dal momento in cui riceve la donazione o accetta l'eredità. Se l'imposta risulta dovuta, sarà esigibile entro 14 giorni dalla data in cui il responsabile dell'ufficio delle imposte ha ricevuto la decisione sulla determinazione del valore dell'obbligo di imposta. Qualora un notaio sia coinvolto, lo stesso sarà tenuto a trattenere l'imposta dovuta e fornire le rilevanti dichiarazioni dei redditi. In via di principio, l'aliquota delle imposte di successione e sulle donazioni dipende dal grado e dalla tipologia di parentela o relazione o delle diverse relazioni personali fra il *de cuius* e l'erede o fra il donante e il beneficiario. Le aliquote fiscali aumentano progressivamente dal 3% al 20% della base imponibile, in funzione della categoria cui appartiene il cessionario. L'imposta è riscossa sulla base del valore netto di mercato di tutti i beni ricevuti dal beneficiario/donatario. I diritti di proprietà acquisiti dai parenti più prossimi (coniugi, discendenti, ascendenti, figliastri, figli, patrigno e matrigna) sono esenti da imposte a condizione di comunicare tempestivamente al responsabile dell'ufficio delle imposte l'avviso obbligatorio. La predetta esenzione si applica se, al momento dell'acquisizione, l'acquirente era cittadino polacco, di un altro stato membro della Unione europea, di uno stato membro dell'Associazione Europea di Libero Scambio facente parte dell'Accordo per lo Spazio Economico europeo o era residente in Polonia o in tale altro Stato. Tale normativa è applicabile sia alle azioni sia ai Diritti di Opzione UniCredit.

### **Responsabilità dell'agente di pagamento**

In conformità con l'Articolo 30 paragrafo 1 della Legge Fiscale polacca, un agente di pagamento che non rispetti i propri obblighi, ossia il calcolo, il prelievo dal contribuente e il pagamento delle tasse all'autorità fiscale sarà responsabile delle tasse non prelevate o prelevate e non versate. La suddetta disposizione non è applicabile in presenza di diverse disposizioni separate o se il mancato prelievo della tassa è imputabile alla persona soggetta all'imposta. In tal caso, l'autorità fiscale emetterà una decisione sulla responsabilità delle tasse non prelevate o prelevate e non versate. La responsabilità della persona soggetta all'imposta potrà essere dichiarata in una decisione che definisce della passività fiscale.

## 5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

### 5.1 Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta

#### 5.1.1 Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata

L'Offerta non è subordinata a condizioni.

#### 5.1.2 Ammontare totale dell'Offerta

L'Offerta, per un controvalore complessivo di massimi Euro 12.999.633.449,53, ha ad oggetto massime n. 1.606.876.817 Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale.

Le Nuove Azioni saranno offerte in opzione agli azionisti dell'Emittente, al Prezzo di Offerta, sulla base del rapporto di opzione di n. 13 Nuove Azioni ogni n. 5 azioni ordinarie e/o di risparmio detenute.

La seguente tabella riassume i dati rilevanti dell'Offerta.

<b>Dati rilevanti dell'Offerta</b>	
Numero di Nuove Azioni offerte in opzione	massime n. 1.606.876.817 Nuove Azioni
Rapporto di opzione	n. 13 Nuove Azioni ogni n. 5 azioni ordinarie e/o di risparmio UniCredit detenute
Prezzo di Offerta	Euro 8,09
Controvalore totale dell'Aumento di Capitale	Euro 12.999.633.449,53
Numero di azioni dell'Emittente in circolazione alla Data della Nota Informativa	n. 618.034.306
di cui:	
- azioni ordinarie	n. 617.781.817
- azioni di risparmio	n. 252.489
Numero di azioni dell'Emittente in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione	n. 2.224.911.123
di cui:	
- azioni ordinarie	n. 2.224.658.634
- azioni di risparmio	n. 252.489
Capitale Sociale Ordinario di UniCredit Post Offerta	Euro 20.860.594.619,09
Capitale Sociale di UniCredit Post Offerta	Euro 20.862.962.205,11
Percentuale delle Nuove Azioni sul totale azioni emesse dell'Emittente in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione	72,22%

#### 5.1.3 Periodo di validità dell'Offerta, possibili modifiche e modalità di sottoscrizione

In Italia e Germania i Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel Periodo di Opzione in Italia e Germania, ovverosia dal 6 febbraio 2017 al 23 febbraio 2017, estremi inclusi, presentando apposita richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli e Clearstream Francoforte.

In Polonia i Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel Periodo di Opzione in Polonia dal 8 febbraio 2017 al 22 febbraio 2017, estremi inclusi, presentando apposita richiesta presso gli

intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di NDS dove sono depositati i Diritti di Opzione. Se i titolari dei Diritti di Opzione detengono i propri Diritti di Opzione in un deposito aperto presso una banca depositaria, il modulo di sottoscrizione dovrà essere inviato all'intermediario che esegue le istruzioni dei clienti della banca depositaria.

Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 (fuso orario italiano) dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione in Italia e Germania. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. A tal fine, potrebbe essere necessario che i sottoscrittori presentino le proprie richieste di sottoscrizione con congruo anticipo rispetto al predetto termine. Le adesioni all'Offerta in Polonia dovranno avvenire entro il termine del Periodo di Opzione in Polonia e dovranno essere successivamente comunicate a Monte Titoli entro le ore 14:00 (fuso orario italiano) dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione in Italia e Germania.

I Diritti di Opzione saranno negoziabili sul MTA dal 6 febbraio 2017 al 17 febbraio 2017, estremi inclusi, e sulla Borsa di Varsavia dal 8 febbraio 2017 al 17 febbraio 2017, estremi inclusi.

La seguente tabella riporta il calendario indicativo dell'Offerta.

<b>Calendario</b>	<b>Estremi inclusi</b>
Periodo di Opzione in Italia e Germania	Dal 6 febbraio 2017 al 23 febbraio 2017
Periodo di Opzione in Polonia	Dall'8 febbraio 2017 al 22 febbraio 2017
Periodo di negoziazione dei Diritti di Opzione in Italia	Dal 6 febbraio 2017 al 17 febbraio 2017
Periodo di negoziazione dei Diritti di Opzione in Polonia	Dall'8 febbraio 2017 al 17 febbraio 2017
Comunicazione dei risultati dell'Offerta	Entro 5 giorni lavorativi dal termine del Periodo di Opzione in Italia e Germania

Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Opzione in Italia e Germania, l'Emittente offrirà sul MTA per almeno cinque giorni di mercato aperto (salvo che i Diritti di Opzione siano già stati integralmente venduti) – ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile – gli eventuali Diritti di Opzione non esercitati.

Si rende noto che il calendario dell'operazione è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà dell'Emittente, ivi inclusi particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell'Offerta. Eventuali modifiche del Periodo di Opzione saranno comunicate al pubblico con avviso da pubblicarsi con le stesse modalità di diffusione della Nota Informativa. Resta comunque inteso che l'inizio dell'Offerta avverrà entro e non oltre un mese dalla data di rilascio del provvedimento di approvazione della Nota Informativa da parte della CONSOB. Si rende altresì noto che il calendario relativo all'Offerta in Polonia potrebbe essere soggetto ad eventuali modifiche dovute alle differenti procedure di offerta attualmente in essere in Italia e Polonia. In particolare, si informano i titolari di azioni depositate presso intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di NDS che l'Emittente potrebbe fornire in Polonia ulteriori informazioni relative alle modalità ed ai termini dell'Offerta e della sottoscrizione, ivi incluso un *fac-simile* del modulo di sottoscrizione, attraverso la pubblicazione di appositi documenti informativi (*current report*). A tal fine, potrebbe essere necessario che i sottoscrittori

presentino le proprie richieste di sottoscrizione con congruo anticipo rispetto al termine del Periodo di Offerta in Polonia.

L'adesione all'Offerta avverrà mediante sottoscrizione di moduli appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati aderenti, direttamente o indirettamente, al sistema di gestione accentrata di, rispettivamente, Monte Titoli, Clearstream Francoforte e NDS, i quali conterranno almeno gli elementi di identificazione dell'Offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:

- l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi, nella relativa versione in lingua italiana o inglese e, limitatamente alla Nota di Sintesi, nella relativa versione in lingua italiana, inglese, tedesca o polacca; e
- il richiamo ai "Fattori di Rischio" contenuti nel Capitolo 4 del Documento di Registrazione e nel Capitolo 2 della Nota Informativa.

Presso la Sede Sociale dell'Emittente e la Direzione Generale sarà inoltre disponibile, per gli intermediari che ne facessero richiesta, un *fac-simile* del modulo di sottoscrizione in lingua italiana, inglese e polacca.

Per ulteriori dettagli sulle modalità e tempi per l'esercizio dei Diritti di Opzione, gli azionisti UniCredit e i possessori di Diritti di Opzione depositati in Germania e Polonia sono invitati a contattare la propria banca, intermediario o altro consulente finanziario. In particolare, in Polonia le finalità e la forma dei documenti richiesti per l'esercizio dei Diritti di Opzione e i principi di agire attraverso un rappresentante devono essere conformi con le procedure degli intermediari autorizzati che accettano il modulo di sottoscrizione.

L'Emittente non risponde di eventuali ritardi imputabili agli intermediari autorizzati nell'esecuzione delle disposizioni impartite dai richiedenti in relazione all'adesione all'Offerta in Opzione. La verifica della regolarità e della correttezza delle adesioni pervenute agli intermediari autorizzati sarà effettuata dagli stessi intermediari autorizzati.

#### **5.1.4 Revoca e sospensione dell'Offerta**

L'Offerta diverrà irrevocabile dalla data del deposito presso il Registro delle Imprese di Roma del corrispondente avviso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 2, del Codice Civile.

Qualora non dovesse essere effettuato tale deposito e conseguentemente non si desse esecuzione all'Offerta nei termini previsti nella Nota Informativa, di tali circostanze verrà data comunicazione al mercato e alla CONSOB mediante comunicazione ai sensi dell'articolo 114 del TUF e delle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Emittenti, entro il giorno di mercato aperto antecedente quello previsto per l'inizio del Periodo di Opzione nonché mediante apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e trasmesso contestualmente alla CONSOB.

#### **5.1.5 Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso**

Non è prevista alcuna possibilità per i sottoscrittori di ridurre, neanche parzialmente, la propria sottoscrizione, né è pertanto previsto alcun rimborso dell'ammontare versato a tal fine.

### **5.1.6 Ammontare minimo e/o massimo delle sottoscrizioni**

L'Offerta in Opzione è destinata ai titolari di azioni ordinarie e/o di risparmio UniCredit nel rapporto di n. 13 Nuove Azioni ogni n. 5 azioni ordinarie e/o di risparmio UniCredit possedute.

Non sono previsti quantitativi minimi e massimi di sottoscrizione.

### **5.1.7 Possibilità di ritirare la sottoscrizione**

L'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile, salvo il verificarsi dell'ipotesi di cui al combinato disposto dell'articolo 94, comma 7 e dell'articolo 95-bis, comma 2 del TUF che prevedono il caso di pubblicazione di un supplemento al prospetto in pendenza di offerta (ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Emittenti).

In tale caso, i sottoscrittori che avessero già concordato di sottoscrivere le Nuove Azioni prima della pubblicazione del supplemento possono esercitare il diritto di revocare la loro adesione entro il termine che sarà stabilito nel supplemento ma che non dovrà essere in ogni caso inferiore a due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione.

### **5.1.8 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Nuove Azioni**

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione; nessun onere o spesa accessoria è prevista da parte dell'Emittente a carico del richiedente.

Si segnala che in Polonia gli intermediari autorizzati potrebbero richiedere il pagamento di oneri e commissioni, anche in conseguenza della valuta di sottoscrizione delle Nuove Azioni (Euro), diversa da quella attualmente in corso in Polonia (Zloty).

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione in Italia e Germania e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

A causa delle differenti modalità di registrazione delle Nuove Azioni presso Clearstream Francoforte e NDS, in Germania e Polonia le Nuove Azioni potrebbero non essere messe a disposizione degli aventi diritto nei termini sopra indicati (relativamente alla comunicazione di avvenuta assegnazione *cf.* Capitolo 5, Paragrafo 5.2.4 della Nota Informativa).

### **5.1.9 Tempi e modalità di pubblicazione dei risultati dell'Offerta**

Trattandosi di un'Offerta in Opzione, il soggetto tenuto a comunicare al pubblico ed alla CONSOB i risultati della sollecitazione è l'Emittente.

La pubblicazione dei risultati dell'Offerta sarà effettuata, a cura dell'Emittente, entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione del Periodo di Opzione in Italia e Germania mediante apposito comunicato.

Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Opzione in Italia e Germania, l'Emittente offrirà sul MTA – ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile – gli eventuali Diritti di Opzione non esercitati. Entro il giorno precedente l'inizio dell'Offerta in Borsa, sarà pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale un avviso con l'indicazione del numero dei Diritti di Opzione non esercitati da offrire sul MTA, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, Codice Civile, e delle date delle riunioni in cui l'Offerta in Borsa sarà effettuata.

Ove si debba procedere all'Offerta in Borsa, la comunicazione dei risultati definitivi dell'Offerta sarà effettuata mediante apposito comunicato entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione dell'offerta dei Diritti di Opzione non esercitati, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile.

#### **5.1.10 Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei Diritti di Opzione e per il trattamento dei Diritti di Opzione non esercitati**

In Italia e Germania i Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Opzione in Italia e Germania, ovvero tra il 6 febbraio 2017 e il 23 febbraio 2017, estremi inclusi.

In Polonia i Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Opzione in Polonia tra l'8 febbraio 2017 e il 22 febbraio 2017, estremi inclusi.

I Diritti di Opzione saranno negoziabili sul MTA dal 6 febbraio 2017 al 17 febbraio 2017, estremi inclusi, e sulla Borsa di Varsavia dall'8 febbraio 2017 al 17 febbraio 2017, estremi inclusi.

Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 (fuso orario italiano) dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. A tal fine, potrebbe essere necessario che i sottoscrittori presentino le proprie richieste di sottoscrizione in congruo anticipo rispetto al predetto termine. Le adesioni all'Offerta in Polonia dovranno avvenire entro il termine del Periodo di Opzione in Polonia e dovranno essere successivamente comunicate a Monte Titoli entro le ore 14:00 (fuso orario italiano) dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione in Italia e Germania.

In caso di mancata vendita sul mercato e/o mancato esercizio dei Diritti di Opzione entro rispettivamente, il termine del periodo di negoziazione e il termine del Periodo di Opzione in Italia e Germania o del Periodo di Opzione in Polonia, l'azionista dell'Emittente decadrà dalla possibilità di vendere sul mercato e/o esercitare ciascun Diritto di Opzione rimasto non venduto e/o inoptato a tali date, senza che gli venga riconosciuto alcun indennizzo, rimborso delle spese ovvero beneficio economico di qualsivoglia natura.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti sul MTA dall'Emittente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile.

## 5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

### 5.2.1 Destinatari e mercati dell'Offerta

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione a tutti gli azionisti ordinari e di risparmio della Società.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi (che congiuntamente costituiscono il Prospetto per l'Offerta) sono validi in Italia e, a seguito della procedura di cui all'articolo 11, comma 1 del Regolamento Emittenti, in Germania e Polonia. Ai fini della procedura di cui all'articolo 11, comma 1, del Regolamento Emittenti, il Documento di Registrazione e la Nota Informativa sono stati tradotti in lingua inglese e la Nota di Sintesi in lingua inglese, tedesca e polacca. L'Offerta è pertanto promossa esclusivamente sul mercato italiano, tedesco e polacco sulla base del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi, fatto salvo quanto di seguito previsto per l'offerta ad alcuni investitori all'estero. L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti UniCredit senza limitazioni o esclusioni del diritto di opzione, ma non è né sarà promossa, direttamente o indirettamente, agli investitori residenti negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone ed in Australia, nonché in qualsiasi altro dei Paesi Esclusi, fatta salva l'ipotesi di esenzioni. Parimenti, non saranno accettate eventuali adesioni provenienti, direttamente o indirettamente, da Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché dai Paesi Esclusi in cui tali adesioni siano in violazione di norme locali.

L'Offerta non è, non sarà promossa, né comunicata, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, nei e dai Paesi Esclusi con alcun mezzo, non utilizzando quindi né i servizi postali, né alcun altro strumento di comunicazione o di commercio nazionale o internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono ed *internet*) dei Paesi Esclusi, né attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Ogni adesione all'Offerta posta in essere, direttamente o indirettamente, in violazione delle limitazioni di cui sopra sarà considerata non valida e non sarà accettata. Gli azionisti residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, e negli altri Paesi Esclusi, quindi, potrebbero non poter esercitare e/o vendere i Diritti di Opzione ai sensi della normativa a loro eventualmente applicabile. Tali soggetti, pertanto, dovrebbero avvalersi di specifici pareri legali in materia prima di intraprendere qualsiasi azione. L'Emittente si riserva il diritto di non consentire a tali soggetti l'esercizio e/o la vendita dei suddetti Diritti di Opzione, qualora dovesse riscontrare che ciò violi leggi e/o regolamenti applicabili in altri Paesi.

Le Nuove Azioni e i relativi Diritti di Opzione non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli altri Paesi Esclusi.

UniCredit ha predisposto anche un documento informativo in lingua inglese per l'offerta istituzionale (*International Offering Circular*) destinato: (i) negli Stati Uniti d'America, a QIBs, mediante collocamenti privati ai sensi della Sezione 4(a)(2) del Securities Act; e (ii) al di fuori degli Stati Uniti d'America, a investitori istituzionali in ottemperanza a quanto previsto dalle *Regulation S* emanate ai sensi del Securities Act.

### 5.2.2 Impegni a sottoscrivere le Nuove Azioni

Alla Data della Nota Informativa, per quanto a conoscenza dell'Emittente, nessuno degli azionisti rilevanti (per tali intendendosi gli azionisti con partecipazioni pari o superiori al 3% del capitale sociale ordinario dell'Emittente), né i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, né i Dirigenti con

Responsabilità Strategiche hanno espresso alcuna determinazione in ordine alla sottoscrizione delle Nuove Azioni loro spettanti in opzione in relazione alle azioni ordinarie e/o di risparmio UniCredit da loro possedute.

Alla Data della Nota Informativa, l'Emittente non è a conoscenza di soggetti che intendano sottoscrivere una percentuale dell'Offerta superiore al 5% della stessa.

Per quanto concerne gli impegni dei Garanti, *cfr.* Capitolo 5, Paragrafo 5.4.3 della Nota Informativa.

### **5.2.3 Informazioni da comunicare prima dell'assegnazione**

Vista la natura dell'Offerta in Opzione, non sono previste comunicazioni ai sottoscrittori prima dell'assegnazione delle Nuove Azioni.

### **5.2.4 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato**

La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Nuove Azioni verrà effettuata alla rispettiva clientela dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli, Clearstream Francoforte o NDS.

### **5.2.5 Over allotment e Greenshoe**

Non applicabile all'Offerta.

## **5.3 Fissazione del Prezzo**

### **5.3.1 Prezzo di Offerta**

Il Prezzo di Offerta, pari ad Euro 8,09 per Nuova Azione, di cui Euro 8,08 a titolo di sovrapprezzo, è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit in data 1° febbraio 2017. Il Prezzo di Offerta rappresenta uno sconto sul *theoretical ex right price* (calcolato sulla base del prezzo ufficiale del 1° febbraio 2017), pari al 38%.

Nessun onere o spesa accessoria è prevista da parte dell'Emittente a carico del richiedente.

### **5.3.2 Limitazioni del diritto di opzione**

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile e non sono previste limitazioni ai Diritti di Opzione spettanti agli azionisti aventi diritto.

### **5.3.3 Eventuale differenza tra il prezzo di emissione delle Nuove Azioni e prezzo delle azioni pagato nel corso dell'anno precedente o da pagare da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche**

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, fatta eccezione per gli acquisti effettuati e comunicati al mercato in conformità alla normativa vigente, nel corso dell'anno precedente, i membri degli organi di amministrazione,

direzione, controllo e i Dirigenti con Responsabilità Strategiche o persone strettamente legate agli stessi non hanno acquistato azioni dell'Emittente ad un prezzo sostanzialmente differente dal Prezzo di Offerta.

Per informazioni sugli strumenti che danno diritto ad acquistare azioni dell'Emittente, *cf.* Capitolo 17, Paragrafo 17.2, del Documento di Registrazione.

## **5.4 Collocamento e sottoscrizione**

### **5.4.1 Indicazione dei responsabili del collocamento dell'Offerta e dei collocatori**

Trattandosi di un'offerta in opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3 del Codice Civile, non esiste un responsabile del collocamento.

### **5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni Paese**

Le richieste di sottoscrizione delle Nuove Azioni devono essere trasmesse tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, Clearstream Francoforte o NDS.

### **5.4.3 Impegni di sottoscrizione e garanzia**

In data 12 dicembre 2016, Morgan Stanley & Co. International plc e UBS Limited, in qualità di *structuring advisors* e insieme con Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities plc e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità – tra l'altro – di *underwriting joint global coordinators*, e Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International e HSBC Bank plc, in qualità – tra l'altro – di *co-global coordinators*, hanno sottoscritto con l'Emittente il Contratto di *Pre-Underwriting (GC)*, ai sensi del quale gli stessi si sono impegnati a sottoscrivere – a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe – il Contratto di *Underwriting* per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, eventualmente rimaste inoptate al termine dell'asta dei diritti inoptati per un ammontare massimo pari al controvalore dell'Aumento di Capitale.

Inoltre, in data 22 dicembre 2016 Banca IMI S.p.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Banco Santander S.A., Barclays Bank PLC, BNP Paribas S.A., Commerzbank AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis e Société Générale, in qualità di *joint bookrunners*, hanno sottoscritto con l'Emittente il Contratto di *Pre-Underwriting (Non-GC)* in linea con quanto già sottoscritto dagli *Underwriting Joint Global Coordinators* e *Co-Global Coordinators* ai sensi del quale si sono impegnati a sottoscrivere – a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe – il Contratto di *Underwriting* per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, eventualmente rimaste inoptate al termine dell'asta dei diritti inoptati per un ammontare massimo pari (unitamente all'impegno di cui al Contratto di *Pre-Underwriting (GC)*) al controvalore dell'Aumento di Capitale.

I Contratti di *Pre-Underwriting* hanno cessato di avere efficacia con la stipula del Contratto di *Underwriting*, avvenuta in data 1° febbraio 2017.

Il Contratto di *Underwriting*, soggetto alla legge italiana, contiene, tra l'altro, l'impegno dei Garanti a sottoscrivere, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, le Nuove Azioni rimaste eventualmente

inoptate al termine dell'Offerta in Borsa fino all'importo massimo complessivo di Euro 13 miliardi, nonché (i) le usuali clausole che condizionano l'efficacia degli impegni di garanzia (relative, in linea con la prassi di mercato in operazioni similari, all'ottenimento da parte dei Garanti di determinate attestazioni da parte della Società e dei consulenti coinvolti); e (ii) le usuali clausole che attribuiscono agli *Underwriting Joint Global Coordinators*, anche per conto degli altri Garanti la facoltà di recedere dal contratto.

In particolare, il Contratto di *Underwriting* contiene diritti di recedere dall'impegno di sottoscrizione dei Garanti, nelle seguenti circostanze:

- (a) il verificarsi di eventi che, secondo il giudizio ragionevole e di buona fede della maggioranza degli *Underwriting Joint Global Coordinators* – previa consultazione con l'Emittente e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano – costituiscano un mutamento negativo rilevante (c.d. "*material adverse change*") della situazione finanziaria, dei risultati operativi e/o degli utili del Gruppo UniCredit e che, secondo il giudizio ragionevole e di buona fede della maggioranza degli *Underwriting Joint Global Coordinators* – previa consultazione con l'Emittente e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano – possano pregiudicare in misura rilevante il completamento dell'Aumento di Capitale in Opzione;
- (b) il verificarsi di mutamenti negativi rilevanti (c.d. "*material adverse change*") a livello nazionale o internazionale nelle condizioni valutarie, politiche, finanziarie o economiche, nei mercati finanziari, nei tassi di cambio o nella normativa relativa ai controlli sui capitali esteri in Italia, nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America o nell'Unione europea, i cui effetti, secondo il giudizio di buona fede della maggioranza degli *Underwriting Joint Global Coordinators* – previa consultazione con l'Emittente e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano – possano pregiudicare in misura rilevante il completamento dell'Aumento di Capitale in Opzione;
- (c) il verificarsi di una sospensione dalle, o una grave limitazione delle negoziazioni delle azioni ordinarie UniCredit sul MTA per eccesso di ribasso per almeno due giorni consecutivi o nei casi previsti dall'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, sempreché tale sospensione o grave limitazione sia dovuta a ragioni diverse dall'annuncio dell'Aumento di Capitale in Opzione;
- (d) il verificarsi di una generale sospensione o limitazione delle negoziazioni sul New York Stock Exchange, sul MTA o sul London Stock Exchange;
- (e) la dichiarazione, da parte delle competenti autorità in Italia, Regno Unito, Stati Uniti d'America di moratorie generali relative all'attività bancaria ovvero il verificarsi di significative distorsioni nel sistema bancario, di liquidazione ("*clearance*") o di regolamento ("*settlement*") di strumenti finanziari in tali Paesi, che, secondo il giudizio di buona fede della maggioranza dei degli *Underwriting Joint Global Coordinators* – previa consultazione con l'Emittente e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano – possa pregiudicare in misura rilevante il completamento dell'Aumento di Capitale in Opzione;
- (f) lo scoppio o l'intensificarsi di ostilità e/o atti di terrorismo o altre calamità che, secondo il giudizio di buona fede della maggioranza degli *Underwriting Joint Global Coordinators* – previa consultazione con l'Emittente e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano – possano pregiudicare in misura rilevante il completamento dell'Aumento di Capitale in Opzione;

- (g) il verificarsi di un grave inadempimento degli impegni assunti ai sensi del Contratto di *Underwriting* da parte dell'Emittente;
- (h) l'inaccuratezza o l'inesattezza delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'Emittente nel Contratto di *Underwriting*; e
- (i) la pubblicazione di un supplemento al Prospetto qualora (A) tale pubblicazione si sia resa necessaria in ragione del verificarsi di fatti e/o eventi che possano avere effetti negativi su UniCredit e/o sul Gruppo UniCredit, e (B) l'ammontare delle revoche dei sottoscrittori nell'Aumento di Capitale in Opzione o l'impatto negativo sulle richieste di sottoscrizione in sede di Offerta in Borsa abbia avuto, secondo il giudizio di buona fede della maggioranza degli *Underwriting Joint Global Coordinators* – previa consultazione con l'Emittente e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano – un impatto negativo rilevante sul successo dell'Aumento di Capitale in Opzione, fermo restando che la facoltà di recesso dal Contratto di *Underwriting* non si applicherà alla pubblicazione del supplemento al Prospetto relativo ai Dati Preliminari 2016 nel caso in cui tale supplemento contenga esclusivamente i Dati Preliminari 2016 e a condizione che tali Dati Previsionali non siano differenti, in misura significativa, dalle Stime (in merito alle Stime, *cf.* Capitolo 11, Paragrafo 11.4 della Nota Informativa).

L'Aumento di Capitale in Opzione ha natura scindibile e, pertanto, ove non interamente sottoscritto, verrà eseguito e si intenderà limitato all'importo delle sottoscrizioni effettuate.

#### **5.4.4 Data di stipula degli accordi di sottoscrizione e garanzia**

Gli impegni dei Garanti di cui al Capitolo 5, Paragrafo 5.4.3, della Nota Informativa sono stati assunti in data antecedente alla Data della Nota Informativa.

## **6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE**

### **6.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni**

Le Nuove Azioni saranno ammesse alle negoziazioni sul MTA, al pari delle azioni ordinarie UniCredit attualmente in circolazione.

L’Aumento di Capitale in Opzione prevede l’emissione di massime n. 1.606.876.817 Nuove Azioni, che rappresentano una quota percentuale massima superiore al 10% del numero di azioni della Società della stessa classe già ammesse alla negoziazione.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti, il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi costituiscono anche un Prospetto ai fini della quotazione delle Nuove Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale in Opzione.

Presso Borsa Italiana le Nuove Azioni saranno negoziate, in via automatica, secondo quanto previsto dall’art. 2.4.1 del Regolamento di Borsa, presso il medesimo mercato in cui sono negoziate le azioni ordinarie UniCredit, ossia il MTA.

Ai fini dell’ammissione alle negoziazioni delle Nuove Azioni sul mercato regolamentato della Borsa di Francoforte, segmento *General Standard*, e sulla Borsa di Varsavia, mercato principale, UniCredit presenterà apposite domande rispettivamente alla Borsa di Francoforte e alla Borsa di Varsavia, ai sensi dei regolamenti attualmente in vigore.

L’inizio delle negoziazioni delle Nuove Azioni sul mercato regolamentato della Borsa di Francoforte, segmento *General Standard*, e sul mercato principale della Borsa di Varsavia avverrà successivamente all’ammissione sui rispettivi mercati.

### **6.2 Altri mercati regolamentati**

Alla Data della Nota Informativa, le azioni dell’Emittente sono negoziate sul MTA, sul mercato regolamentato della Borsa di Francoforte, segmento *General Standard*, e sul principale mercato della Borsa di Varsavia.

### **6.3 Altre operazioni**

Non sono previste in prossimità dell’Offerta altre operazioni di sottoscrizione o di collocamento privato di azioni ordinarie o di risparmio UniCredit, oltre a quanto indicato nella Nota Informativa.

### **6.4 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario**

Non applicabile all’Offerta.

### **6.5 Stabilizzazione**

Non è previsto lo svolgimento di alcuna attività di stabilizzazione da parte dell’Emittente o di soggetti dallo stesso incaricati.

## **7. POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA**

### **7.1 Azionisti venditori**

Nell'ambito dell'Offerta non è previsto alcun azionista venditore.

Le Nuove Azioni sono offerte direttamente dall'Emittente e, pertanto, per tutte le informazioni riguardanti la Società ed il Gruppo, si rinvia ai dati e alle informazioni già fornite nel Documento di Registrazione.

### **7.2 Strumenti finanziari offerti in vendita da ciascuno degli azionisti venditori**

Non applicabile all'Offerta.

### **7.3 Accordi di lock up**

Nell'ambito del Contratto di *Underwriting*, in linea con quanto concordato nei Contratti di *Pre-Underwriting*, UniCredit, anche per conto delle società controllate o alla stessa collegate, ha assunto l'impegno nei confronti dei *Joint Global Coordinators*, anche per conto degli altri Garanti, a far data dalla sottoscrizione del Contratto di *Underwriting* e sino al 180° giorno dalla data del *closing* dell'Aumento di Capitale in Opzione, a non effettuare, senza il preventivo consenso scritto della maggioranza (in termini di numero) dei *Joint Global Coordinators*, il quale non potrà essere irragionevolmente negato: (i) direttamente o indirettamente, operazioni di emissione, offerta o vendita, atti di disposizione, concessione di pegni, gravami o altre garanzie reali, concessione di opzioni o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto l'attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle azioni della Società (ivi incluso annunciare pubblicamente l'effettuazione delle predette operazioni); (ii) contratti di *swap* o altri contratti derivati (sia *cash* che *physically settled*), che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate; e (iii) operazioni di aumento di capitale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili, scambiabili ovvero di altri strumenti che siano comunque convertibili o scambiabili in azioni dell'Emittente.

Restano in ogni caso salve dagli impegni di cui sopra le emissioni di azioni dell'Emittente derivanti: (i) dall'Aumento di Capitale in Opzione, (ii) da piani di incentivazione del *management* e dei dipendenti esistenti o che verranno approvati; (iii) dalla conversione di strumenti convertibili o scambiabili già emessi alla Data della Nota Informativa ai sensi dello Statuto dell'Emittente ovvero dalle operazioni previste dal Piano Strategico, incluse eventuali emissioni di strumenti di *additional tier 1* ovvero di altri strumenti computabili nei fondi propri; (iv) qualsiasi aumento nominale del capitale sociale; e (v) qualsiasi operazione effettuata su richiesta di qualsiasi autorità competente oppure al fine di adeguarsi ai requisiti previsti dalla normativa applicabile. Inoltre, restando, altresì, escluse dagli impegni di cui al paragrafo precedente, le operazioni di natura ordinaria aventi ad oggetto azioni UniCredit, poste in essere dall'Emittente o dalle altre società del Gruppo UniCredit per conto dei rispettivi clienti.

## **8. SPESE LEGATE ALL'OFFERTA**

### **8.1 Proventi netti totali e stima delle spese totali legate all'Offerta**

I proventi netti derivanti dall'Aumento di Capitale in Opzione, in caso di integrale sottoscrizione dello stesso, sono stimati pari a circa Euro 12,5 miliardi.

L'ammontare complessivo delle spese è stimato in circa massimi Euro 500 milioni, comprensivi di spese per consulenza, spese vive e delle commissioni di garanzia calcolate nella misura massima.

## **9. DILUIZIONE**

### **9.1 Diluizione immediata dell'Offerta**

Le Nuove Azioni sono offerte in opzione a tutti gli azionisti dell'Emittente e, pertanto, non vi sono effetti diluitivi derivanti dall'Aumento di Capitale in termini di quote di partecipazione al capitale sociale complessivo nei confronti degli azionisti dell'Emittente che decideranno di sottoscrivere integralmente l'Offerta per la parte di loro competenza.

Nel caso di mancato integrale esercizio dei Diritti di Opzione loro spettanti e di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione, gli azionisti che non sottoscrivessero la quota loro spettante subirebbero una diluizione massima della loro partecipazione, in termini percentuali sul capitale sociale, pari al 72,22%.

Per quanto riguarda gli azionisti di risparmio, l'attribuzione a questi ultimi del diritto di opzione per sottoscrivere azioni ordinarie determina un effetto diluitivo delle partecipazioni detenute dai soci titolari di azioni ordinarie. In particolare, in caso di integrale sottoscrizione da parte degli azionisti di risparmio delle Nuove Azioni agli stessi spettanti, gli azionisti ordinari subirebbero una diluizione massima, in termini percentuali sul capitale ordinario, pari allo 0,03%.

## **10. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

### **10.1 Consulenti**

Nella Nota Informativa non sono menzionati consulenti legati all'Offerta.

### **10.2 Indicazione di altre informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti**

La Nota Informativa non contiene informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nel Documento di Registrazione.

### **10.3 Pareri o relazioni degli esperti**

Nella Nota Informativa non sono inseriti pareri o relazioni di esperti.

### **10.4 Informazioni provenienti da terzi**

Nella Nota Informativa non sono inserite informazioni provenienti da terzi.

## 11. INTEGRAZIONI AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

### 11.1 Integrazioni al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.4 del Documento di Registrazione

Il Capitolo 4, Paragrafo 4.1.4 del Documento di Registrazione è integrato come di seguito riportato (testo barrato eliminato e testo grassetto e sottolineato aggiunto).

#### **“4.1.4 Rischi connessi alla cessione dei crediti deteriorati**

[...*OMISSIS*...]

Per ulteriori informazioni in relazione ai Framework Agreement, *cf.* Capitolo 22, Paragrafo 22.1 del Documento di Registrazione. Si precisa che **nella riunione del 1° febbraio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato** ~~deputata ad approvare l'esecuzione del “Progetto Fino” si terrà prima dell'approvazione dei dati preliminari relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.~~

[...*OMISSIS*...].”

### 11.2 Integrazioni al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.6 del Documento di Registrazione

Il Capitolo 4, Paragrafo 4.1.6 del Documento di Registrazione è integrato come di seguito riportato (testo grassetto e sottolineato aggiunto).

#### **“4.1.6 Rischi connessi alla variabilità dei risultati reddituali del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015, 2014 e 2013 nonché per il periodo infra-annuale chiuso al 30 settembre 2016 e ai limiti alla non comparabilità dei risultati futuri successivi a tale ultimo periodo**

[...*OMISSIS*...]

Si precisa inoltre che i dati del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2016 presenteranno una discontinuità, rispetto ai dati al 30 settembre 2016 indicati nel Bilancio Consolidato Intermedio Abbreviato al 30 settembre 2016 (in quanto è attesa una significativa perdita per il 2016 a fronte di un utile consuntivato per i primi nove mesi del 2016), anche in funzione degli impatti negativi non ricorrenti sul risultato netto del quarto trimestre 2016 per Euro 12,2 miliardi, così come previsti nel Piano Strategico (~~*cf.* Capitolo 12, Paragrafo 12.2 e Capitolo 13, Paragrafo 13.1.6 del Documento di Registrazione~~), pur non includendo la totalità degli impatti delle Operazioni di Cessione di Attività in corso di esecuzione, il cui perfezionamento è atteso nel corso del 2017; pertanto si invitano gli investitori a tenere in debito conto tale circostanza nell'effettuare le scelte di investimento.

**Al riguardo si precisa che in data 30 gennaio 2017, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha esaminato le stime dei risultati preliminari consolidati per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Tali risultati sono influenzati negativamente, oltre che dagli impatti negativi non ricorrenti sopra citati, anche da ulteriori poste negative non ricorrenti pari a circa Euro 1 miliardo, che si attende verranno contabilizzate nell'esercizio 2016 e di cui il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto nella definizione delle stime. Pertanto, nella stima dei risultati netti consolidati relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, tenuto conto delle componenti di reddito negative non ricorrenti pari**

**complessivamente a Euro 13,2 miliardi, l’Emittente prevede di registrare una perdita pari a circa Euro 11,8 miliardi, a fronte di un utile consuntivato per i primi nove mesi del 2016 (cfr. Capitolo 13, Paragrafo 13.1.6 come integrato ai sensi del Capitolo 11, Paragrafo 11.3 della Nota Informativa).**

Per ulteriori informazioni sui risultati reddituali del Gruppo, cfr. Capitolo 20 del Documento di Registrazione. Per informazioni sul perimetro per la definizione del Piano Strategico 2016-2019 cfr. Capitolo 13, Paragrafo 13.1.2 del Documento di Registrazione.”.

### **11.3 Integrazioni al Capitolo 12, Paragrafo 12.2 del Documento di Registrazione**

Il Capitolo 12, Paragrafo 12.2 del Documento di Registrazione è integrato come di seguito riportato (testo grassetto e sottolineato aggiunto).

“Alla Data del Documento di Registrazione, inoltre, i dati relativi al risultato netto del Gruppo per il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 che l’Emittente si attende sarà consuntivato per il 2016 non evidenziano elementi di scostamento rispetto al corrispondente dato previsionale del Piano Strategico per il 2016, al netto degli effetti derivanti dalle differenti aree di consolidamento e principi contabili applicati (si precisa infatti che i Dati Previsionali sono stati elaborati assumendo il deconsolidamento delle società oggetto di Operazioni di Cessione di Attività mentre il conto economico consuntivo 2016 sarà definito presentando le società oggetto di Operazioni di Cessione di Attività secondo il principio IFRS 5, pertanto le altre poste di conto economico rispetto al risultato netto non saranno direttamente comparabili), tali da incidere in modo significativo sui dati previsionali sottostanti agli obiettivi complessivi del Piano Strategico 2016-2019 per gli anni successivi.

Sulla base delle azioni previste dal Piano Strategico 2016-2019, inoltre, sono previsti impatti negativi non ricorrenti sul risultato netto del quarto trimestre 2016 pari a complessivi Euro 12,2 miliardi. Tali impatti (al netto degli effetti fiscali) sono dovuti all’effetto combinato stimato dei seguenti fenomeni:

- (i) Euro -8,1 miliardi di rettifiche nette su crediti;
- (ii) Euro -1,7 miliardi di costi di integrazione;
- (iii) Euro -1,4 miliardi di altre svalutazioni su poste dell’attivo patrimoniale;
- (iv) Euro +0,4 miliardi di profitti sulla cessione delle attività di processing sulle carte di credito;
- (v) Euro -0,7 miliardi di impatto negativo derivante dalla cancellazione della riserva cambi connessa alla cessione di PJSC UkrSotsbank;
- (vi) Euro -0,3 miliardi derivanti dalla riclassificazione di Bank Pekao secondo IFRS 5;
- (vii) Euro -0,5 miliardi di svalutazione dell’avviamento ed altre attività immateriali.

Gli ultimi tre fenomeni sopra descritti ci si attende non avranno impatto sul patrimonio di vigilanza (sul punto cfr. Capitolo 13 del Documento di Registrazione).

**Inoltre, in data 30 gennaio 2017, il Consiglio di Amministrazione – in sede di disamina delle stime dei risultati preliminari consolidati per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 – ha preso in considerazione**

**una serie di ulteriori poste negative non ricorrenti pari complessivamente a circa Euro 1 miliardo, che si attende verranno contabilizzate nell'esercizio 2016 (cfr. Capitolo 13, Paragrafo 13.1.6 del Documento di Registrazione, come integrato ai sensi del Capitolo 11, Paragrafo 11.3 della Nota Informativa).**".

#### **11.4 Integrazioni al Capitolo 13, Paragrafo 13.1.6 del Documento di Registrazione**

Il Capitolo 13, Paragrafo 13.1.6 ("Stima del risultato 2016") del Documento di Registrazione è integrato come di seguito riportato (testo grassetto e sottolineato aggiunto).

##### **"13.1.6 Stima del risultato 2016**

Sulla base delle azioni di piano definite, sono stati stimati impatti non ricorrenti negativi sul risultato netto del quarto trimestre 2016 pari a complessivi Euro 12,2 miliardi, di cui: (i) Euro 8,1 miliardi di rettifiche nette su crediti; (ii) Euro 1,7 miliardi di costi di integrazione; (iii) Euro 1,4 miliardi di altre svalutazioni su poste dell'attivo patrimoniale e accantonamenti a fondo rischi; (iv) Euro 0,4 miliardi di profitti sulla cessione delle attività di *processing* sulle carte di credito; (v) Euro 1,4 miliardi di impatto negativo derivante principalmente dalla cancellazione della riserva cambi connessa alla cessione di PJSC Ukrsootsbank e di avviamenti ed altre attività immateriali che non ha impatto sul capitale *Common equity tier 1*.

In ragione degli impatti non ricorrenti sopra descritti, il risultato netto dell'Emittente dell'esercizio 2016 sarà determinato, assumendo l'attuale perimetro del Gruppo e considerando gli impatti economici delle operazioni non ricorrenti che hanno manifestazione contabile nell'esercizio 2016, in conformità ai principi contabili applicati da UniCredit nella redazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015 e in coerenza con le ipotesi di scenario per il 2016 (in termini di *trend* dei volumi di mercato e di tassi), e in coerenza con le azioni industriali del Piano Strategico (in termini di azioni per la massimizzazione del valore della banca commerciale e di trasformazione del modello operativo), tenuto conto dei risultati consuntivi dei nove mesi 2016 e dei trend previsti per il quarto trimestre 2016.

Tale risultato netto sarà caratterizzato da una discontinuità rispetto a quello dei primi nove mesi del 2016 in quanto è attesa una significativa perdita per il 2016 a fronte di un utile consuntivato per i primi nove mesi del 2016. Non sono invece previsti significativi impatti derivanti dalle Operazioni di Cessione di Attività in corso di Esecuzione sul risultato netto dell'esercizio 2016, se non per quanto derivante dagli impatti della presentazione di tali operazioni secondo il principio IFRS 5. In ragione della tempistica prevista delle Operazioni di Cessione di Attività, non sono pertanto previste modifiche al perimetro di consolidamento del Gruppo al 31 dicembre 2016, fatta eccezione per la partecipazione in PJSC Ukrsootsbank conseguentemente al conferimento della stessa alla holding lussemburghese ABH Holdings S.A..

**Con riferimento a quanto sopra, si segnala che in data 30 gennaio 2017, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha esaminato le stime dei risultati preliminari consolidati per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Tali risultati sono influenzati negativamente da poste non ricorrenti di cui circa Euro 12,2 miliardi erano stati comunicati il 13 dicembre 2016, nel contesto della presentazione al mercato del Piano Strategico 2016-2019 e indicati nel Documento di Registrazione (cfr. Capitolo 12, Paragrafo 12.2 e Capitolo 13, Paragrafo 13.1.5 del Documento di Registrazione).**

Nell'elaborazione delle stime il Gruppo UniCredit ha preso in considerazione una serie di ulteriori poste negative non ricorrenti pari complessivamente a circa Euro 1 miliardo, che si attende verranno contabilizzate nell'esercizio 2016. Tali post negative e non ricorrenti derivano principalmente da:

- una maggiore svalutazione della quota nel Fondo Atlante, conseguente alla valutazione del Fondo stesso in base ai modelli interni (cfr. Capitolo 5, Paragrafo 5.1.6 del Documento di Registrazione);
- la svalutazione di alcune partecipazioni, conseguente a nuove evidenze sulle prospettive delle sottostanti società;
- la svalutazione di imposte differite attive (DTA) a seguito della verifica della recuperabilità delle stesse effettuata sulla base della disponibilità di elementi informativi analitici;
- la rilevazione di contributi straordinari al Fondo di Risoluzione Nazionale (cfr. Capitolo 12, Paragrafo 12.2 del Documento di Registrazione), ad esito di approfondimenti che sono stati oggetto di disamina da parte del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2017.

Di conseguenza, nella stima dei risultati netti consolidati relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, l'Emittente prevede di registrare una perdita pari a circa Euro 11,8 miliardi, a fronte di un utile consuntivato per i primi nove mesi del 2016.

La stima di perdita netta consolidata per il 2016 (pari a Euro 11,8 miliardi), include poste negative non ricorrenti complessive pari a Euro -13,2 miliardi. Il risultato netto consolidato, senza considerare tali poste non ricorrenti, sarebbe positivo e pari a Euro 1,3 miliardi (considerando l'effetto degli arrotondamenti), in calo rispetto agli Euro 1,7 miliardi di utile registrato dal Gruppo UniCredit nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. Tale calo è essenzialmente riconducibile a maggiori accantonamenti netti su crediti (legati a specifiche posizioni di grandi dimensioni su cui sono stati effettuati accantonamenti nel corso del quarto trimestre 2016) e a maggiori imposte (derivanti dal risultato netto negativo delle società facenti parte del perimetro consolidato fiscale italiano, su cui non sono state iscritte imposte differite attive). Si sottolinea che il risultato di gestione al lordo delle suddette poste non ricorrenti, secondo le stime, sarebbe in aumento nel 2016 rispetto al 2015. La stima del risultato netto consolidato, la stima del risultato netto consolidato al lordo delle poste non ricorrenti e la stima del risultato di gestione al lordo delle poste non ricorrenti, sono indicate congiuntamente, come le "Stime" e sono state determinate secondo i principi contabili applicati dal Gruppo per la redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.

Rispetto al Piano Strategico 2017-2019, a parità di perimetro di consolidamento, la stima della perdita netta consolidata del Gruppo per il 2016 approvata nella riunione consiliare del 30 gennaio 2017 è superiore di 1,1 miliardi rispetto a quanto considerato nell'ambito del Piano Strategico, per effetto delle suddette ulteriori poste non ricorrenti pari a circa Euro 1,0 miliardo, e in conseguenza di maggiori accantonamenti netti su crediti legati a specifiche posizioni di grandi dimensioni.

Si precisa altresì che le suddette ulteriori poste negative non ricorrenti non hanno impatto netto negativo sui coefficienti patrimoniali al 31 dicembre 2016 e applicabili a partire dal 1° gennaio 2017 in quanto: (a) una parte delle ulteriori rettifiche negative che il Consiglio di Amministrazione ha considerato ai fini

delle Stime sono neutrali ai fini del calcolo dei *ratio* patrimoniali; (b) l'impatto negativo delle rimanenti rettifiche è compensato da nuovi effetti positivi sul capitale (derivanti principalmente da minori attivi ponderati per il rischio e da maggiori riserve patrimoniali rispetto a quanto assunto nelle ipotesi del Piano Strategico). Tali impatti negativi e i suddetti nuovi effetti positivi sono stati riscontrati dal Consiglio di Amministrazione in data 30 gennaio 2017 in sede di disamine delle Stime.

Tenuto conto di quanto sopra, con riferimento ai *ratio* patrimoniali consolidati dell'Emittente, si stima che gli stessi presentino, in linea con quanto indicato nel Documento di Registrazione, deficit rispetto ai minimi regolamentari applicabili pari a rispettivamente a: (i) 2 punti percentuali in termini di *CET1 capital ratio* (rispetto ai requisiti minimi applicabili al 31 dicembre 2016, nonché rispetto ai “*Requisiti OCR + ‘Pillar 2 capital guidance’*” applicabili a partire dal 1° gennaio 2017); (ii) 1,5 punti percentuali in termini di *Tier 1 capital ratio* (rispetto ai “*Requisiti OCR*” applicabili a partire dal 1° gennaio 2017); e (iii) 1 punto percentuale in termini di *Total capital ratio* (rispetto ai “*Requisiti OCR*” applicabili a partire dal 1° gennaio 2017), (sul punto, cfr. Capitolo 13, Paragrafo 13.1.5 del Documento di Registrazione).

A tal proposito si precisa che, anche tenuto conto delle ulteriori poste negative non ricorrenti di cui il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 30 gennaio 2017 ha tenuto conto ai fini dell'esame delle Stime, a parere dell'Emittente, l'Aumento di Capitale è idoneo di per sé a ripristinare il rispetto dei suddetti requisiti patrimoniali (cfr. Capitolo 13, Paragrafo 13.1.5 del Documento di Registrazione).

Si precisa, inoltre, che, anche tenuto conto delle ulteriori poste negative non ricorrenti i Dati Previsionali del Piano Strategico rimangono invariati (tra cui l'obiettivo di *CET1 ratio* previsto a oltre il 12,5% nel 2019).

Si segnala, infine, che in data 9 febbraio 2017, l'Emittente approverà i dati preliminari relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (i “Dati Preliminari 2016”) anche al fine di effettuare le segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate nell'ambito dell'Unione europea (c.d. *FINancial REPorting – FINREP*) ai sensi delle applicabili norme tecniche vincolanti di attuazione (ITS).

I Dati Preliminari 2016 saranno inclusi in un supplemento al Prospetto da predisporre ai sensi dell'art. 94, comma 7 del TUF e che sarà pubblicato nel corso del Periodo di Opzione, previa approvazione da parte della CONSOB.”.

#### **11.5 Integrazioni al Capitolo 13, Paragrafo 13.2 del Documento di Registrazione**

Nel Capitolo 13, Paragrafo 13.2 (“*Relazione dei revisori*”) del Documento di Registrazione, dopo la relazione della Società di Revisione relativa ai Dati Previsionali, è inserito il seguente paragrafo:

*“La Società di Revisione ha emesso in data 2 febbraio 2017 una relazione relativa all'esame delle stime del Gruppo riportate nel precedente Paragrafo 13.1.6 del Documento di Registrazione, come integrato ai sensi del Capitolo 11, Paragrafo 11.3 della Nota Informativa. Copia di tale relazione è riportata in appendice alla Nota Informativa.”.*

## 11.6 Integrazioni al Capitolo 22, Paragrafo 22.1 del Documento di Registrazione

Nel Capitolo 22, Paragrafo 22.1 del Documento di Registrazione è integrato come di seguito riportato (testo grassetto e sottolineato aggiunto):

### “22.1 Contratti relativi al “Progetto Fino”

[...*OMISSIS*...]

Inoltre, ai sensi degli accordi con gli investitori è previsto (i) che il 40% del prezzo delle Note sottoscritte da ciascun investitore sia pagato per cassa alla data di emissione delle relative Note e (ii) un meccanismo di pagamento del restante 60% entro la data che cade non oltre, rispettivamente, 36 mesi per Fortress e 42 mesi per PIMCO dopo la data di emissione delle relative Note (il “**Meccanismo di Prezzo di Sottoscrizione Differito**”). Il completamento della “fase 1” è previsto entro il 31 luglio 2017 ed è soggetto al verificarsi, entro il 31 marzo 2017, di determinate condizioni sospensive. Tali condizioni sospensive sono, tra l’altro:

- in relazione al Framework Agreement con PIMCO, fra l’altro: (i) il soddisfacimento di tutte le condizioni sospensive e le assunzioni indicate nella lettera di offerta inviata da PIMCO a UniCredit in data 12 dicembre 2016 aventi ad oggetto lo stesso portafoglio oggetto del Framework Agreement (e cioè, fra le altre: garanzia da parte di UniCredit di almeno Euro 100 milioni di incassi entro la data di cessione (ovvero, se ciò non si dovesse realizzare, UniCredit dovrebbe versare alla relativa SPV un importo pari alla differenza tra Euro 100 milioni e gli incassi effettivamente realizzati); pagamento differito di una porzione del prezzo di sottoscrizione delle Note; chiusura dell’operazione entro il 31 luglio 2017; tutti i contratti della cartolarizzazione in forma soddisfacente per PIMCO (ivi inclusi gli accordi relativi al Meccanismo di Prezzo di Sottoscrizione Differito); costi relativi alla costituzione della SPV sostenuti da UniCredit; accordo sui meccanismi di *servicing* del portafoglio fra la data di valutazione e quella di cessione – fermo restando che la lettera di offerta per espressa previsione del Framework Agreement deve intendersi superata da quest’ultimo contratto); (ii) l’adempimento da parte di UniCredit a tutte le sue più rilevanti obbligazioni ai sensi del Framework Agreement; (iii) la definizione dei sopra menzionati contratti relativi all’operazione di cartolarizzazione e degli accordi relativi al Meccanismo di Prezzo di Sottoscrizione Differito che rifletta gli accordi commerciali in forma e sostanza soddisfacente per le parti di volta in volta rilevanti e (iv) l’ottenimento da parte di UniCredit delle necessarie autorizzazioni da parte dei competenti organi societari (~~includere~~ **a tale riguardo si precisa che nella riunione del 1° febbraio 2017** il Consiglio di Amministrazione **ha approvato l’esecuzione del “Progetto Fino”**);
- in relazione al Framework Agreement con Fortress, fra l’altro: (i) la definizione dei contratti relativi all’operazione di cartolarizzazione e degli accordi relativi al Meccanismo di Prezzo di Sottoscrizione Differito che rifletta gli accordi commerciali in forma e sostanza soddisfacente per le parti di volta in volta rilevanti e (ii) l’ottenimento da parte di UniCredit delle necessarie autorizzazioni da parte dei competenti organi societari (~~includere~~ **a tale riguardo si precisa che nella riunione del 1° febbraio 2017** il Consiglio di Amministrazione **ha approvato l’esecuzione del “Progetto Fino”**).

[...*OMISSIS*...]

## APPENDICE

# Deloitte.

Deloitte & Touche S.p.A.  
Via Tortona, 25  
20144 Milano  
Italia

Tel: +39 02 83322111  
Fax: +39 02 83322112  
www.deloitte.it

### RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SULLE STIME DEI RISULTATI PRELIMINARI CONSOLIDATI DELL'ESERCIZIO 2016 DI UNICREDIT S.P.A. E SUE CONTROLLATE

#### Al Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.

Abbiamo esaminato le stime dei risultati preliminari consolidati (stima del risultato netto consolidato, stima del risultato netto consolidato al lordo delle poste non ricorrenti e stima del risultato di gestione al lordo delle poste non ricorrenti) di UniCredit S.p.A. e sue controllate (il "Gruppo UniCredit") per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (di seguito le "Stime dei Risultati") contenute nel paragrafo 11.4 della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari (di seguito la "Nota Informativa") che integra il paragrafo 13.1.6 del documento di registrazione (di seguito il "Documento di Registrazione"), redatta nell'ambito dell'offerta in opzione di azioni ordinarie di UniCredit S.p.A. (di seguito la "Banca" o "UniCredit") di nuova emissione a beneficio dei titolari di azioni ordinarie della Banca. Le Stime dei Risultati sono state redatte ai fini dell'inclusione nella Nota Informativa predisposta ai sensi del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 e successive modifiche (il "Regolamento Europeo").

#### *Responsabilità degli Amministratori*

Gli Amministratori sono responsabili della redazione della Stime dei Risultati sulla base dei criteri indicati nell'informativa inclusa nel paragrafo 11.4 della Nota Informativa e di quanto previsto dal Regolamento Europeo e dalla raccomandazione ESMA "ESMA update of the CESR's recommendations for the consistent implementation of the European Commission's Regulation on Prospectuses n. 809/2004". Sono altresì responsabili per quella parte del controllo interno che essi ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di Stime dei Risultati che non contengano errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Le Stime dei Risultati sono state redatte sulla base dei criteri descritti nel paragrafo 11.4 della Nota Informativa e rappresentano delle stime dei risultati relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Il processo di predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo UniCredit per tale esercizio è ancora in corso, pertanto, non si può escludere che, all'esito di tale processo, le informazioni finanziarie riportate nel suddetto bilancio possano essere anche significativamente diverse da quelle incluse nelle Stime dei Risultati, anche a causa di variazioni dovute a modifiche nelle stime contabili, ad eventi successivi ad oggi non prevedibili o alla correzione di eventuali errori nelle informazioni finanziarie storiche utilizzate come base per la redazione della stessa.

#### *Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità*

Abbiamo rispettato i principi sull'indipendenza e gli altri principi etici del *Code of Ethics for Professional Accountants emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants*, basato su principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e comportamento professionale.

La nostra società di revisione applica l'*International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1)* e, di conseguenza, mantiene un sistema di controllo di qualità che include direttive e procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e dei regolamentari applicabili.

Ancona Bari Bergamo Bologna Brescia Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Padova Parma Roma Torino Treviso Verona  
Sede Legale: Via Tortona, 25 - 20144 Milano | Capitale Sociale: Euro 10.328.220,00 i.v.  
Codice Fiscale/Registro delle Imprese Milano n. 03049550166 - R.E.A. Milano n. 1720239 | Partita IVA: IT 03049560166

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about).

© Deloitte & Touche S.p.A.

**Deloitte.**

2

*Responsabilità della società di revisione*

E' nostra la responsabilità di esprimere il giudizio professionale sulle Stime dei Risultati sulla base delle procedure svolte. Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri indicati nel principio International Standards on Assurance Engagements - Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Information ("ISAE 3000 revised") emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Board per gli incarichi che consistono in un esame completo.

Il nostro incarico ha comportato lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nelle Stime dei Risultati. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nelle Stime dei Risultati dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione delle Stime dei Risultati dell'impresa al fine di definire procedure di verifica appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Il lavoro svolto non costituisce una revisione contabile completa delle Stime dei Risultati nonché delle informazioni finanziarie storiche utilizzate per la redazione della stessa.

La nostra responsabilità non si estende all'aggiornamento della presente relazione per eventi o circostanze che dovessero manifestarsi successivamente alla data della stessa.

*Giudizio*

A nostro giudizio le Stime dei Risultati sono state redatte in modo appropriato sulla base dei criteri di redazione richiamati nel paragrafo 11.4 della Nota Informativa e questi ultimi sono coerenti con i principi contabili applicati dalla Banca nella redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.

*Limitazioni all'utilizzo*

La presente relazione è stata predisposta ai soli fini di quanto previsto dal Regolamento Europeo con riferimento alla Nota Informativa e al Documento di Registrazione. La presente relazione non può pertanto essere utilizzata in tutto o in parte per altri scopi.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

  
**Riccardo Motta**  
Socio

Milano, 2 febbraio 2017